

AVV. GIOVANNI BONOMO

CLAUDIO BONATO

giornalista pubblicista - ufficio stampa e comunicazione - presenza e contenuti online

via Bellerio 32, 20161 Milano

P.IVA: 08871030964 C.F.: BNTCLD82C24F205S

claudiobonato.press@gmail.com +39.339.4125829

ASSISTENZA LEGALE PREMIUM APRE AL DIRITTO D'AUTORE

Lo studio legale pensato per il mondo online amplia la sua offerta con l'apertura del dipartimento di Diritto d'Autore a cura dell'avv. Giovanni Bonomo.

AssistenzaLegalePremium.it, fondato e ideato nel 2014 dall'avv. Cristiano Cominotto, fin dalla sua nascita ha puntato a ottenere una preminente presenza sul web e a essere altamente specializzato in settori specifici del diritto.

Fino ad ora lo studio si è occupato di alcuni settori civili come la responsabilità professionale, l'infortunistica e le successioni, più recentemente il Diritto Penale.

Con l'apertura del dipartimento di Diritto d'Autore, lo studio legale amplia i servizi comprendendo non solo la proprietà intellettuale, ma anche i nuovi servizi on-line, la regolamentazione dell'Internet Marketing, i nuovi software, i nuovi servizi bancari e finanziari, le criptovalute, la valuta digitale, l'Internet delle cose e le nuove App.

L'avv. Giovanni Bonomo, a guida del dipartimento, è da sempre impegnato nella consulenza in favore di società editoriali e imprese operanti in Internet, occupandosi di diritto civile in genere e di diritto dell'informazione e dell'informatica in particolare, che ben comprende la proprietà intellettuale e industriale. Si è infatti formato all'interno delle aziende, nel settore della televisione (consulente a contratto in Mediaset SpA per lavoro giudiziale e stragiudiziale dal 1996 al 2013) e conosce tutte le problematiche delle imprese anche di tipo contrattuale. Sul web si trovano i riferimenti alle sue pubblicazioni e vari articoli in qualità di redattore in diverse riviste giuridiche.

La tutela dei diritti dei minori in Internet tra leggi nazionali, comunitarie e nuove forme di autoregolamentazione

Avv. Giovanni Bonomo, responsabile Dipartimento di Diritto d'Autore di AssistenzaLegalePremium.it

Avv. Giovanni Bonomo, responsabile Dipartimento di Diritto d'Autore di AssistenzaLegalePremium.it

Nell'attuale contesto multimediale creatosi con la digitalizzazione dei contenuti diffusi in Rete occorrono normative specifiche per la tutela dei minori, che tengano il passo alle nuove tecnologie, sempre in evoluzione.

Nell'attuale contesto digitale la possibilità di arricchimento conoscitivo per tutti, in termini di migliore accesso alle informazioni, ha come contropartita l'aggravamento del rischio, per i soggetti minori, di venire in contatto con contenuti illegali o inappropriati.

I casi più gravi sono le fattispecie di reato che si possono realizzare tramite Internet, come la **child pornography**, il **cyber-bullying**, oltre alle varie forme di compromissione della privacy sfruttando l'ingenuità del minore.

Così, il Consiglio d'Europa, già nel 2001, tenendo anche conto della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ha adottato una Convenzione sul **cyber crime** in cui si affronta l'argomento in questione, alla quale ha fatto seguito, nel 2007, la **Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali**.

Nel nostro Paese, una normativa di base, anche per i futuri interventi normativi nel contesto multimediale, in materia di tutela penale dei minori, è la **legge 3 agosto 1998 n. 269**, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù."

Con riferimento allo sviluppo del fenomeno Internet si è poi avuta, nel 2006, un'apposita legge, intitolata "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", la quale ha introdotto nel codice penale il nuovo reato della "Pornografia virtuale" (art. 600-quater 1) ed ha istituito il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia presso il Servizio di polizia postale e delle telecomunicazioni.

Tuttavia il pregiudizio al minore può anche derivare non solo da un illecito penale, ma anche da illeciti civili come, ad esempio, una comunicazione commerciale scorretta la quale esorti, sfruttando l'inesperienza e la credulità infantile, ad acquistare un prodotto o un servizio, anche attraverso l'incentivo a persuadere i genitori ad agire in tale senso.

A livello comunitario abbiamo il Libro Verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione, dove viene considerato anche Internet con riferimento alla questione dell'educazione attraverso i media. E la successiva Carta di Nizza sui diritti fondamentali nell'Unione Europea prevede, all'art. 24 "Diritti del bambino", l'interesse superiore del minore.

Anche il Consiglio e il Parlamento europei hanno adottato importanti Raccomandazioni in materia di tutela dei minori e della dignità umana.

Ma possiamo trovare anche un fondamento costituzionale, nel nostro Stato, dei diritti del minore: agli art. 30 cost., sull'educazione della prole, e all'art. 31 cost. sulle provvidenze per la famiglia. I quali, letti insieme agli art. 2 cost. sui diritti inviolabili dell'uomo e 3 cost. sull'eguaglianza, prefigurano un trattamento di favore per il minore considerato quale cittadino in formazione.

Consideriamo anche che l'art. 21 cost. sulla libertà di manifestazione del pensiero, norma spesso richiamata in situazioni di contrasto con le garanzie di cui sopra, prevede già come limite il "buon costume", che di solito viene invocato anche a tutela dei minori.

Si tratta di materia delicata, dunque, essendo in gioco lo sviluppo psico-fisico del bambino con riferimento a un contesto mediatico, cioè di diffusione dei contenuti tramite varie piattaforme di telecomunicazioni, in continua evoluzione, e a concetti metagiuridici, come il pudore e il buon costume, anch'essi in continuo mutamento. Per cui, con la sopra richiamata Raccomandazione n. 98/560/CE, gli Stati membri dell'unione sono stati invitati dal Consiglio europeo ad adottare forme di autoregolamentazione tra gli operatori per la tutela dei minori nei servizi audiovisivi e di informazioni, che consentano meglio di adattarsi a singoli casi e ai diversi contesti.

Una delle usuali forme di autoregolamentazione è il "**codice di condotta**", che in Italia ha trovato espressione nel Codice di autoregolamentazione internet-minori, adottato il 19 novembre 2003, sottoscritto dalle associazioni degli Internet Providers, e il Codice di autoregolamentazione televisione e minori, approvato nel 2002 e recepito dalla legge 3 maggio 2004, n.112 sulle norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo, che ha previsto un apposito Comitato di applicazione del codice, intitolato dal 2007 "**Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione Media e Minori**".

Si tratta, al di fuori delle fattispecie penali, di forme di autoregolamentazione rese necessarie dalla peculiarità di Internet, che mal sopporta le tradizionali norme prescrittive e coercitive di intervento statale, e che potranno svilupparsi nell'ottica di assicurare una più incisiva tutela dei minori, in uno spirito collaborativo tra gli operatori coinvolti, sempre al passo con i tempi e con le nuove tecnologie.

Prelevare le immagini da Internet per corredare articoli o post? Attenti ai diritti d'autore! Quali sono le vere "utilizzazioni libere"

Commento a cura dell'avv. Giovanni Bonomo – [AssistenzaLegalePremium.it](#)

Si possono liberamente utilizzare le fotografie prive di quella minima creatività ritenuta sufficiente, in giurisprudenza, a personalizzare l'immagine. Si tratta di una verifica che bisogna fare con attenzione, dati i molteplici software e applicativi, fruibili anche sugli smartphone, che consentono a chiunque di conferire alla fotografia una personalizzazione anche minima.

La disinvoltura con cui si fa sempre più spesso ricorso a Google immagini per procurarsi le foto a corredo di un proprio articolo da pubblicare in blog e social networks vari, è figlia del luogo comune che ciò che si trova in Internet ne condivide la natura anarchica e libertaria: non è assolutamente vero! Vale sempre infatti il principio generale che il mezzo di diffusione è neutro rispetto al contenuto veicolato, il quale può essere protetto dal diritto d'autore.

Senza contare che, ancor prima del diritto d'autore, entrano in gioco il diritto all'immagine di una persona ritratta e l'opposto diritti di cronaca del giornalista autore di un articolo: la questione riguardava la possibilità di pubblicare fotografie di modelle di concorsi di bellezza e di personaggi noti, perché l'editore mio assistito si trovava di fronte al solito dilemma: *come contemperare i due interessi in conflitto, cioè il diritto all'immagine e alla riservatezza della persona ritratta e il diritto di cronaca esercitato dall'articolista?*

Giova ritornare su questo punto, prima di affrontare la questione dei diritti d'autore sulle immagini, al fine di precisare quali sono le "utilizzazioni libere" nel campo delle fotografie che vengono pubblicate in Rete.

* Le libere utilizzazioni di immagini

La libera riproduzione e la libera utilizzazione delle fotografie sono disciplinate dalla legge sul diritto d'autore in una specifica disposizione.

Si tratta dell'[art. 91 l.d.a.](#), che copre lo stesso ambito operativo del più noto [art. 70 l.d.a.](#), ma che prevede una maggior tutela per il fotografo, sia nel campo dei diritti patrimoniali sia nel campo dei diritti morali: gli spetta infatti, comunque e sempre, un equo compenso.

Viene previsto il **diritto morale del fotografo alla menzione, nella riproduzione dell'immagine, del suo nome**. In giurisprudenza è prevalsa l'interpretazione, condivisa da parte della dottrina, circa l'[applicazione dell'art. 91 l.d.a.](#) a tutte le fotografie, siano esse opere d'arte oppure semplici fotografie.

Per quanto si siano ampliati, con la [riforma del 2003](#), l'ambito e il significato di esercizio del diritto di cronaca nei limiti dello scopo informativo **prevalere sempre la norma sull'equo compenso per il fotografo**.

Resta però **onere del fotografo indicare**, come prevede l'art. 90 l.d.a., per ogni esemplare di foto:

1. il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);
2. l'indicazione dell'anno di produzione della fotografia, e (se la foto riproduce un'opera d'arte)
3. il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

In caso di **mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva** sempre che il fotografo, o il suo datore di lavoro, non provi la malafede di chi le ha riprodotte.

Generalmente i fotografi che pubblicano le proprie immagini su Internet ne specificano sempre la paternità e la data di "produzione" ([art. 92 l.d.a.](#)). Se tali informazioni mancano è probabile che l'autore voglia rendere libero l'uso dell'immagine e, per quanto questa resti protetta da copyright, sarà difficile che l'autore possa dimostrarne la paternità in mancanza delle sopra dette indicazioni.

La norma dell'art. 90 ci consentirà comunque di difenderci opponendo la mancanza - come pressoché sempre avviene - delle indicazioni prescritte.

La questione potrà sorgere nel caso in cui il vero autore dimostri la mala fede dell'utilizzatore e dunque la sua consapevolezza in merito alla provenienza della fotografie nonostante la mancanza delle predette indicazioni.

* L'uso di fotografie di personaggi noti

Per i **ritratti fotografici la legge impone, a chiunque vuole esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l'immagine di una persona, di ottenere preventivamente il consenso di questa** ([art. 96 l. d.a.](#)); ma il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico ([art. 97 l.d.a.](#)), salvo che l'esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta.

Del resto già il **codice civile** prevede, all'art. 10 "**Abuso dell'immagine altrui**", la regola generale che vieta l'utilizzo dell'altrui immagine che possa recare danno alla reputazione o al decoro del soggetto ritratto. Ma anche senza il pregiudizio alla reputazione bisogna tener conto anche che l'utilizzo non autorizzato dell'immagine altrui pone problemi circa il trattamento dei dati personali secondo la norme sulla privacy.

Anche se trattasi di personaggio pubblico la sua immagine non può essere utilizzata - senza la necessaria autorizzazione - per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.

Per fare un esempio pratico, non è possibile utilizzare immagini di calciatori, modelle, attori, politici, per propagandare o pubblicizzare prodotti o servizi, in maniera diretta od indiretta.

* Le fotografie protette dal diritto d'autore

La questione delle caratteristiche che deve avere una fotografia per essere qualificata come "**artistica**", e godere del **maggiore ambito di protezione**, è stata spesso risolta in sede giudiziale a causa delle non poche vertenze a riguardo.

La giurisprudenza ha recentemente ampliato, con l'inizio dell'era dei social network, il concetto di fotografia tutelata dal diritto d'autore, facendovi rientrare quel **minimo margine di creatività** sufficiente a renderla attribuibile a chi ha scattato la foto pur in mancanza di altre indicazioni sulla paternità (*).

Per meglio intenderci: non occorre alcuna opera d'arte, potendo anche una fotografia semplice di un aspetto comune della realtà quotidiana (un paesaggio, un bosco, una montagna) avere un'inquadratura particolare o un ritocco con qualche filtro fotografico (grazie anche alle molte App sullo smartphone

disponibili) tali da renderla attribuibile all'autore.

I numerosi SW presenti nel PC o integrati nelle fotocamere dei telefonini **consentono a tutti di rivendicare i diritti d'autore su fotografie di poco pregio artistico per quella minima (ri)elaborazione creativa precisata in giurisprudenza.**

Qui non si tratta di semplici fotografie, per le quali c'è l'onere dell'autore della foto di riportarvi il proprio nome al fine di non renderla liberamente utilizzabile: **la personalizzazione più o meno artistica rende di per sé la fotografia tutelabile verso ogni utilizzazione altrui fatta per fini anche non commerciali.**

Meno male che il Tribunale di Milano ha chiarito, in una sentenza di due anni fa, che si possono pubblicare in Internet le **fotografie tecniche e gli elenchi di immagini specifiche, anche se prese da altri siti, che non abbiano contributi personali pur minimi.** In pratica si può riutilizzare un'immagine, pur non riferita a elementi comuni della realtà, se sia esemplificativa di una spiegazione e sia già utilizzata a modello di tabelle o schemi.

In conclusione possiamo affermare che nel nostro ordinamento è permessa la libera riutilizzazione di opere fotografiche altrui se queste non riportano le indicazioni del **nome del fotografo** e di chi detiene i diritti di utilizzazione insieme all'anno di "**produzione**", come sopra precisato richiamando l'art. 90 l.d.a. In ogni caso, anche in presenza delle predette indicazioni, possiamo riutilizzare la foto nel caso che abbia più di vent'anni, tenendo conto cioè di quanto dispone l'art. 92 l.d.a. sulla durata massima del diritto esclusivo sulle fotografie.

Non dobbiamo tuttavia trascurare la possibilità, facendo le adeguate verifiche anche con il motore interno di Google immagini (-> strumenti -> diritti di utilizzo) che la foto **sia tutelata dal diritto d'autore**, sia esplicitamente (con l'indicazione del nome dell'autore) sia implicitamente per la nozione ampliata, in giurisprudenza, di contributo minimo creativo nelle rielaborazioni digitali.

()Tra le tante, si richiamiamo le più significative T. Roma sent. n. 12076 del 1. 6.2015; T. Milano sent. n. 6766 del 30. 5.2016;*

YouTube tra fair use e copyright

avv. Giovanni Bonomo – AssistenzaLegalePremium.it

Commento a cura dell'avv. Giovanni Bonomo- AssistenzaLegalePremium.it

Come la condivisione, alla base di Internet e della sharing economy, può giovare anche agli autori. Il fair use è una dottrina legale che sancisce l'utilizzo del materiale protetto da copyright in determinate circostanze, senza necessità di autorizzazioni da parte del titolare dei diritti d'autore.

Mi sono più volte occupato della questione del diritto d'autore in Internet e di come un'economia di risorse smaterializzate e condivise, tra le quali le opere diffuse online anziché su supporti fisici, segni un grande cambiamento per l'umanità, abituata a pensare secondo paradigmi proprietari.

In particolare vi ho parlato, anche su questa rivista, dell'estrema facilità di reperimento di contenuti di ogni tipo in Internet, con riferimento particolare alle fotografie, precisando che cosa si debba intendere per (e quale sia il vero significato di) "utilizzazioni libere" [\[cfr. Prelevare le immagini da Internet per correggere articoli o post? Attenti ai diritti d'autore! Quali sono le vere "utilizzazioni libere"\]](#)

Un discorso analogo vale per le opere musicali, che sono sempre chiamate in causa nelle varie discussioni sulla pirateria via Internet, anche se qui il discorso sulle utilizzazioni libere si fa più delicato.

Lo spunto mi arriva da una recente ricerca compiuta da SurveyMonkey, commissionata da YouTube, riguardante l'Italia, l'Inghilterra, la Germania e la Francia, che dimostrerebbe come lo streaming gratuito del colosso del videosharing non "cannibalizzerebbe" altre forme di ascolto come quelle a pagamento.

Secondo YouTube questo avverrebbe principalmente per tre ragioni:

1. chi ascolta musica in Internet è un cosiddetto "ascoltatore leggero", cioè un fruitore casuale e non un appassionato di musica;
2. se non ci fosse YouTube gli ascoltatori di musica online sarebbero propensi a utilizzare canali gratuiti di bassa qualità;
3. l'assenza di YouTube porterebbe a un aumento dell'utilizzo di contenuto illegale e pirata.

E i dati, resi noti dal colosso del videostreaming, lo dimostrano. L'utente medio di YouTube ascolta un'ora e mezza di musica al mese quando in media un utente di un servizio streaming a pagamento ne ascolta tra le 20 e le 65 ore. Inoltre, nei quattro Paesi presi in esame, esistono ben 72 milioni di utenti musicali, ma di questi meno del 2 per cento (circa 940.000) consumano musica per più di venti ore al mese. E se YouTube non dovesse più offrire musica sembrerebbe che ben l'85% di questi 72 milioni di ascoltatori si rivolge ad altri servizi gratuiti o verso la pirateria.

In punto di diritto YouTube fa ricorso al fair use per dimostrare la liceità dei suoi servizi.

In italiano si traduce con "uso leale, equo e corretto".

È un concetto di diritto anglosassone e della common law, in base al quale si stabilisce, sotto alcune condizioni, la liceità dell'uso non autorizzato di materiale protetto da copyright nell'opera di un altro autore.

In Italia non esiste una legge sul fair use ma si è soliti considerare il nostro [art. 70 l.d.a.](#) un punto di riferimento, nella sua attuale portata normativa, per le elaborazioni giurisprudenziali, che allineano la norma a quanto previsto nell'[United State Code](#).

Ma un conto è l'uso leale e corretto, appunto fair, e un altro è l'abuso.

Infatti YouTube si dichiara pronto a difendere, schierandosi a fianco degli autori, il copyright a fronte di pratiche scorrette, ma allo stesso tempo disposto a sostenere anche le ragioni di chi usa parti di materiale protetto avvalendosi del fair use e ingiustamente accusati di violazione dei diritti d'autore.

Il dipartimento legale di YouTube offrirà un servizio di assistenza legale per dirimere le questioni sulla base di una serie di video tipici ed esemplari sull'uso corretto e inattaccabile del fair use.

Intanto stiamo a vedere, pronti come sempre ad aggiornarvi su queste pagine.

Il giornalismo digitale e il "diritto all'oblio" - Gli archivi giornalistici online devono essere sempre aggiornati

Avv. Giovanni Bonomo

Per salvaguardare l'attuale identità sociale di una persona occorre garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia di cronaca, attraverso il collegamento con altre informazioni successivamente pubblicate, fino ad arrivare alla possibile cancellazione dagli archivi della notizia non più attuale.

Nessuno può negare che Internet rappresenta un avanzamento nella libertà di espressione e nello sviluppo del giornalismo indipendente (fino ad arrivare al citizen journalism o "giornalismo partecipativo", alla portata cioè di tutti i cittadini), anche se spesso si deve affrontare il problema della diffusione incontrollata delle notizie e della conseguente questione della verità della fonte notiziaria, la quale è il primo obbligo del giornalista.

Oltre a questo vi è anche il problema che lo stesso trascorrere del tempo pone: non è solo questione di attualità della notizia, bensì di credibilità della stessa quando si riferisca ad una determinata persona nei suoi comportamenti trascorsi e con riferimento ad eventi passati; questi hanno ancora rilevanza ai fini della corretta e veritiera valutazione del soggetto?

Come sappiamo le vicende personali che ci riguardano sono parte della nostra vita che è in continua evoluzione: noi non siamo più le stesse persone che eravamo prima, e questo possiamo dirlo non solo rispetto al passato remoto, anche a quello di pochi anni addietro: le abitudini cambiano, le idee si chiariscono, la nostra cultura si arricchisce, e di conseguenza anche i nostri comportamenti mutano.

Tutto questo, portato nel campo del diritto, pone il problema del frequente conflitto tra l'individuo in se considerato, vale a dire quale portatore del diritto alla considerazione veritiera e aggiornata di se stesso, e l'informazione giornalistica. Tale informazione può tradursi infatti in una rappresentazione del soggetto parziale o distante dalla reale identità della persona, proprio perché si riferisce ad eventi (che si possono considerare) ormai superati e non più significativi per la reale valutazione di una persona nel presente.

Si tratta di un tema delicato perché riguardante anche il fenomeno della c.d. coda di Internet, per cui la notizia di ieri può essere più letta di quella di oggi o addirittura di quella di domani, imponendosi sulla realtà dei fatti e producendo un'informazione assolutamente distorta.

La questione ha indotto, alla fine, anche il legislatore comunitario a regolamentare la materia, ma prima di parlarvi del recente Regolamento UE sulla protezione dei dati personali, valido anche per l'Italia dal mese di maggio dello scorso anno, vogliamo ripercorrere la genesi del "diritto all'oblio" nel nostro ordinamento, alla quale ha contribuito una nota sentenza della Suprema Corte del 2012 [1].

Tale sentenza spinse parte della dottrina a configurare un fondamento costituzionale al diritto all'oblio, che deriverebbe dallo stesso art. 3 Cost. ("Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (...)"), in quanto la dignità si traduce nel diritto del singolo a vedere rispettata la propria reputazione, il proprio buon nome, a non essere discriminato circa i propri orientamenti e ai propri stili di vita.

Del resto di tale fondamento costituzionale si troverebbe conferma nella Carta dei diritti fondamentali europei, dove all'art. 1 si afferma che la dignità umana è inviolabile.

Nella motivazione della sentenza il "diritto all'oblio" viene configurato come il diritto alla contestualizzazione e alla rappresentazione integrale dell'identità, rifiutando la riduzione del soggetto alle sole informazioni trattate digitalmente: "(...) deve riconoscersi al soggetto cui pertengono i dati personali oggetto di trattamento, il diritto all'oblio, vale a dire al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, che anche quando trattasi di notizia vera, e a maggior ragione se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e all'aggiornamento dei medesimi e, se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell'archivio e all'interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione".

Anche il Garante per la protezione dei dati personali, con due provvedimenti negli anni 2012 e 2013 [2] ha poi stabilito che gli archivi giornalistici online debbano essere sempre aggiornati, accogliendo i ricorsi di due cittadini e ordinando a un gruppo editoriale "di predisporre, nell'ambito dell'archivio storico on-line del quotidiano (...) un sistema idoneo a segnalare, ad esempio a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi, l'esistenza di sviluppi delle notizie relative al ricorrente".

Si tratta quindi di un'applicazione concreta dei principi già espressi dalla Corte di cassazione nella richiamata sentenza, che stabilisce una sorta di obbligo di rettifica per fatti sopravvenuti e che definiscono meglio di quelli passati la reale e attuale personalità del soggetto.

Il dato normativo attuale di riferimento è ora, a livello sovranazionale, il Regolamento 2016/679 UE sulla protezione dei dati personali, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati il quale prevede che tutti i cittadini europei abbiano il pieno controllo dei propri dati personali [3].

Il considerando 65, in particolare, dispone che "ogni persona deve avere il diritto di rettificare i dati personali che la riguardano e il "diritto all'oblio", se la conservazione di tali dati non è conforme al presente regolamento. In particolare, l'interessato deve avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati...(...)". L'art. 17, intitolato "Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio")", riproduce poi tale previsione.

Lo stesso art. 17 prevede quindi precise ipotesi in cui il responsabile del trattamento non ha l'obbligo di procedere alla cancellazione dei dati, in quanto la conservazione è resa necessaria: in primo luogo "(a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione".

A questo proposito è utile richiamare quanto dispone l'art. 85: "gli Stati membri prevedono, g esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione".

Giova appena accennare alla contemporanea, rispetto al Regolamento, Direttiva UE 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata a Bruxelles il 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per le inevitabili interferenze con la privacy dei soggetti indagati di reato quando l'attività giornalistica si occupa di cronaca giudiziaria.

Per salvaguardare l'attuale identità sociale di una persona occorre insomma garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia di cronaca, attraverso il collegamento con altre informazioni successivamente pubblicate. E il "diritto all'oblio" significa, allora, il diritto a contestualizzare e finanche a cancellare i propri dati personali, da esercitare nei confronti della testata giornalistica, al fine di evitare che la vita passata possa costituire un ostacolo per la vita presente e ledere la propria dignità.

Avv. Giovanni Bonomo – AssistenzaLegalePremium.it

[1] Cass. civ. 5 aprile 2012 n. 5525 riguardante il rapporto tra il "diritto all'oblio" e gli archivi telematici dei quotidiani on-line. Tale sentenza ha provocato molti commenti in dottrina: mi limito a segnalare il più significativo, a mio parere, di T.E. Frosini, in Dir. Inf. 2012 p. 911, intitolato "Il diritto all'oblio e la libertà informatica".

[2] Provvedimento n. 2286432 del 20.12.2012 e n. 2286820 del 24. 1.2013, riportati nella Newsletter 27. 3.2013 n. 371 del Garante in <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2339483>

[3] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

OSSERVATORIO DIRITTO D'AUTORE

La tutela delle edizioni critiche e scientifiche

L'osservatorio è curato per Diritto24 dall'avv. Giovanni Bonomo, [AssistenzaLegalePremium.it](#)

Le edizioni critiche e scientifiche di opere altrui oppure cadute in pubblico dominio possono essere tutelate a loro volta come opere dell'ingegno quando presentino i caratteri della originalità e creatività.

Anche l'edizione critica trova tutela nella **legge sul diritto d'autore** [Art. 85-quater sulle "Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio" della legge n. 633/1941 sul diritto d'autore, introdotto nel 1997 in attuazione della Direttiva 93/98 sulla armonizzazione della durata del diritto d'autore e alcuni diritti connessi].

La legge sul diritto d'autore **tutela dunque anche chi pubblica**, in qualunque modo e qualunque mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio: viene riconosciuto all'autore il diritto esclusivo di utilizzazione economica che risulta dall'attività di revisione.

Si riconosce altresì il **diritto del curatore dell'opera a indicare il suo nome** e prevede la durata di tali diritti in venti anni dalla prima pubblicazione.

La giurisprudenza ha stabilito, con riferimento alla tutelabilità delle edizioni critiche, che devono ritenersi **protette le opere dell'ingegno di carattere creativo, tra cui specialmente le opere letterarie e didattiche, anche se consistenti in elaborazioni di altra opera, purché l'elaborazione abbia carattere creativo**.

E' pertanto tutelabile quale opera dell'ingegno **un'edizione critica di altra opera**, elaborata attraverso note originali di carattere estetico, critico e storico, tagli dell'opera originale, collegamenti di carattere originale tra le parti trascritte, in modo da far risultare integro il pensiero estetico dell'autore e del traduttore.

Nello stesso senso valgono anche gli opportuni **richiami di carattere storico, critico e estetico rivolti ad illustrare il testo in forma originale**, in quanto tutte queste addizioni al testo costituiscano pensiero critico ed estetico dell'annotatore avente carattere creativo e originale, quale autonoma opera dell'ingegno [Cass. 27.4.1971, 950 in Dir. Aut. 1961, 355].

Si è inoltre affermato che il **testo critico costituisce il risultato finale di una attività di ricerca**, di comparazione e, in senso lato, di studio che il critico, sulla base delle fonti a sua disposizione e della sua personale dottrina, conduce su di una determinata opera.

Tale attività comporta notevoli doti di cultura, preparazione e di intuizione che sono necessarie a colui che vi si applica, e si sostanzia in numerose operazioni tecniche: spesso gli studiosi, nel pubblicare i propri testi critici, li corredano di note storiche, estetiche filologiche ad illustrazione delle proprie scelte tecniche.

Nessun dubbio può quindi essere avanzato in merito alla tutelabilità di tale apparato critico ai sensi della legge sul diritto d'autore, sia che si tratti di apparato critico finalizzato, ad esempio, a risolvere problemi strettamente interpretativi e lessicali, sia che si tratti di vero e proprio commento estetico o storico dell'opera, in quanto comunque realizza un'opera personale del critico di carattere creativo, del tutto autonoma dal testo ricostruito [De Sanctis, in Dir. Aut. 1976, 440; Marrubini, in Dir. Aut. 1955, 353; Trib. Milano 22.10.1953 in Dir. Aut. 1954, 45].

OSSERVATORIO DIRITTO D'AUTORE

Diritto all'informazione e diritto d'autore nell'era digitale

L'osservatorio è curato per Diritto24 dall'avv. Giovanni Bonomo AssistenzaLegalePremium.it

Diritto all'informazione e diritto d'autore : resta difficile conciliare i principi proprietari del diritto d'autore con quelli del libero accesso all'informazione nella nostra società digitale e multimediale.

*E' possibile tuttavia recuperare quel significato originario del diritto d'autore inteso a diffondere, con le opere dell'ingegno, l'informazione – la **funzione sociale del copyright** – anziché impedire l'accesso ad essa.*

Emerge intanto l'importanza di demandare agli enti di **gestione collettiva dei diritti d'autore** la definizione di limitazioni ed eccezioni uniformi che possano contribuire al processo di armonizzazione nella Unione Europea.

La delicata questione dell'**equo bilanciamento tra la protezione della proprietà intellettuale e l'accesso all'informazione nell'era digitale** è stata oggetto di un importante seminario, nell'ambito del dottorato di ricerca in diritto industriale, svoltosi in data 25 ottobre 2011 presso l'Università Statale di Milano, intitolato Copyright and Access to Knowledge in the Digital Age.

Riporto adesso le riflessioni dei relatori di tale convegno di cinque anni fa perché le ritengo ancora valide, non essendoci stati nel frattempo significativi cambiamenti nella normazione interna ed europea.

Opiti e relatori del convegno, organizzato dal prof. Gustavo Ghidini, ordinario di diritto industriale presso la stessa Università e direttore dell'Osservatorio di Proprietà Intellettuale, Concorrenza e Comunicazioni, LUISS Guido Carli, erano il prof. Christophe Geiger, Direttore del Dipartimento di Ricerca del CEIPI di Strasburgo, e il prof. Paolo Auteri, ordinario di diritto industriale presso l'Università di Pavia.

Dopo l'introduzione del prof. Ghidini, che ha accennato alle incoerenze interne della Direttiva 29/2001/CE di per sé ostative ad una effettiva armonizzazione delle frammentate legislazioni sui diritti di proprietà intellettuale in ambito europeo, il prof. Geiger ha iniziato l'intervento chiarendo che di fronte alla crisi di legittimazione del copyright, a livello mondiale, è necessario ripensare il sistema di protezione della proprietà intellettuale in modo coerente con le continue innovazioni dello scenario digitale. Ma evitando che l'innovazione e la creatività siano compromesse da ingiustificate limitazioni

Basandosi sui dati raccolti dall'Università di Strasburgo per redigere il rapporto sul futuro del diritto d'autore nel contesto digitale (<http://www.ceipi.edu>) si può affermare che il copyright deve adattarsi necessariamente a un mercato dell'informazione, altrimenti se ne decreta la fine. Ma si può, anzi si deve, recuperare quel significato originario del diritto d'autore inteso a diffondere, con le opere dell'ingegno, l'informazione (la funzione sociale del copyright) anziché impedire l'accesso ad essa. E ciò anche se questa iniziale convergenza tra i principi del copyright e dell'accesso all'informazione appare totalmente sovvertita dalle nuove tecnologie.

Le stesse tecnologie che hanno reso possibile la riproduzione e distribuzione di massa delle opere, sfidando modelli commerciali consolidati, hanno oggi enormi potenzialità di agevolare l'accesso all'informazione, all'educazione e alla creatività.

Ciò che impedisce un vero mercato armonizzato e integrato nell'uso dei media dell'informazione è la tendenza, a livello di legislazione comunitaria all'armonizzazione delle regole di diritto d'autore senza che vi siano correlative norme armonizzare che riguardino le limitazioni e le c.d. eccezioni.

Emerge allora l'importanza di demandare agli enti di gestione collettiva dei diritti d'autore la definizione di limitazioni ed eccezioni uniformi che possano contribuire al processo di armonizzazione. Gli studi, al livello europeo, del Libro Verde della Commissione europea sul diritto d'autore nel mercato dell'informazione (Brussels, COM (2008) 466/3 e, a livello internazionale, del Comitato sul copyright e i relativi diritti (SCCR) dell'OMPI sono in questa direzione. E iniziative di autoregolamentazione in ambito contrattuale che riguardino le parti in gioco, con l'intervento di tali enti di gestione collettiva di diritti, sarebbero parimenti utili.

Il prof. Auteri ha sottolineato come il problema della protezione del diritto d'autore nelle reti informatiche e nel contesto digitale si amplifica nel contesto degli usi privati, essendo il navigatore di Internet abituato a comunicare liberamente anche trasmettendo contenuti e opere protette. Gli strumenti tecnici di protezione scontano la continua innovazione tecnologica che tende a eluderle.

Nelle conclusioni il prof. Geiger ricorda di avere proposto l'istituzione di un "Osservatorio Europeo sull'Accesso alle Opere protette" e la creazione di un sistema che eviti la "territorialità" di un copyright diviso in 27 "licenze d'uso" all'interno dell'Unione Europea. Per quanto si debba incoraggiare un'offerta di informazione attraverso modelli di "open-content", bisogna considerare che "libero accesso" non significa per forza "accesso gratuito": anche nell'ambito delle riproduzioni per uso personale, ad esempio, vanno remunerati i diritti connessi con il sistema dell'equo compenso.

Si potrebbe forse raggiungere una legislazione europea unitaria e armonizzata, conclude il prof. Geiger, recependo spunti della legislazione sui marchi, sui modelli industriali e sui brevetti.

OSSERVATORIO DIRITTO D'AUTORE

Le emittenti televisive possono vietare la ritrasmissione via Internet dei loro programmi

L'osservatorio è curato per Diritto24 dall'avv. Giovanni Bonomo AssistenzaLegalePremium.it

Secondo la Corte di Giustizia UE quando un'opera è oggetto di molteplici utilizzi, ogni sua trasmissione o ritrasmissione con l'utilizzo di uno specifico mezzo tecnico, deve essere in linea di principio autorizzata individualmente dal suo autore. Di conseguenza, dato che la messa a disposizione delle opere tramite la ritrasmissione su Internet di una radiodiffusione televisiva terrestre viene effettuata con un mezzo tecnico diverso da quello della comunicazione originale, questa ritrasmissione deve essere soggetta all'autorizzazione degli autori delle opere ritrasmesse

La [sentenza della Corte](#) è stata emessa a proposito del caso della società TVC., citata in giudizio da diverse televisioni commerciali britanniche per **violazione dei diritti d'autore** tramite la diffusione che essa offriva, pressoché in diretta sul Web, dei loro programmi.

Tale società garantiva che i suoi abbonati ottengano l'accesso solo ad un contenuto che sono già legittimati a guardare nel Regno Unito grazie alla loro **licenza televisiva**. Le condizioni che gli utenti devono accettare comprendono il possesso di una valida licenza televisiva e la limitazione dell'utilizzo dei servizi della TVC al solo Regno Unito. Il sito Internet della TVC dispone di un sistema per verificare il luogo in cui si trova l'utente e di negare così l'accesso qualora non siano soddisfatte le condizioni imposte agli utenti.

Interessante è seguire l'argomentazione della Corte per arrivare a tale decisione, esaminando la descrizione del fatto, le premesse di diritto e infine la motivazione della sentenza.

Anzitutto, osserva la Corte, il diritto dell'Unione Europea è volto a instaurare un livello elevato di protezione a favore degli autori di opere, consentendo loro di ottenere un adeguato compenso per l'utilizzazione di queste ultime, in particolare in occasione di una **comunicazione al pubblico**. A tal fine, gli autori hanno un diritto esclusivo di autorizzare o di vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere.

La TVC. offre su Internet servizi di diffusione di programmi televisivi che consentono agli utenti di ricevere «in diretta» via Internet flussi di **programmi televisivi gratuiti**. Varie televisioni commerciali britanniche - continua la Corte - si sono opposte alla TVC in merito alla diffusione che essa realizza via Internet, e pressoché in tempo reale, dei loro programmi; e hanno pertanto citato in giudizio la TVC dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) per violazione dei propri diritti d'autore sui loro programmi e film, consistente, segnatamente, in una comunicazione al pubblico, vietata sia dalla normativa nazionale sia dalla direttiva 2001/29.

Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte se un organismo, quale la TVC, realizza una comunicazione al pubblico ai sensi della citata direttiva quando diffonde su Internet programmi radiodiffusi a un pubblico che avrebbe avuto il diritto di accedere al segnale di radiodiffusione originale utilizzando a casa propria i propri apparecchi televisivi o i propri computer portatili.

Innanzitutto la Corte deve determinare il contenuto della **nozione di «comunicazione»** e verificare se, nella fattispecie, l'attività della TVC rientri nel suo ambito. In base alla direttiva 2001/29, il diritto di comunicazione al pubblico comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico non presente nel luogo di origine della comunicazione, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione.

Inoltre, l'autorizzazione dell'inclusione delle opere protette in una comunicazione al pubblico non esaurisce il diritto di autorizzare o di vietare altre comunicazioni di tali opere al pubblico. Pertanto, secondo la Corte, quando una determinata opera è oggetto di molteplici utilizzi, ogni trasmissione o ritrasmissione di tale opera mediante l'utilizzo di uno specifico mezzo tecnico deve essere in linea di principio autorizzata individualmente dal suo autore.

Di conseguenza, dato che la messa a disposizione delle opere tramite la ritrasmissione su Internet di una radiodiffusione televisiva terrestre è effettuata mediante uno specifico mezzo tecnico, diverso da quello della comunicazione originale, essa va considerata una «comunicazione» ai sensi della direttiva. Pertanto, una siffatta ritrasmissione è soggetta all'autorizzazione degli autori delle opere ritrasmesse quando queste ultime sono comunicate al pubblico.

Successivamente, la Corte verifica se le opere protette siano state effettivamente comunicate ad un «pubblico». In base alla giurisprudenza della Corte, la **nozione di "pubblico"** riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende un numero di persone piuttosto considerevole.

La Corte precisa che occorre tener conto dell'effetto cumulativo che deriva dal fatto di mettere a disposizione opere presso destinatari potenziali e che, al riguardo, è rilevante sapere quante persone hanno accesso contestualmente e successivamente alla medesima opera.

Nel caso di specie, la ritrasmissione delle opere via Internet riguardava l'insieme delle persone residenti nel Regno Unito che hanno una connessione Internet e che affermano di possedere in tale Stato una licenza televisiva. Costoro possono accedere contestualmente alle opere protette nell'ambito del «live streaming» dei programmi televisivi su Internet. Pertanto, detta ritrasmissione concerne un numero indeterminato di destinatari potenziali e un numero di persone piuttosto considerevole. La Corte constata quindi che, con la ritrasmissione in esame, le opere protette sono effettivamente comunicate ad un pubblico ai sensi della direttiva.

Di conseguenza, la Corte risponde che la nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi della [direttiva 2001/29](#) deve essere interpretata nel senso che essa riguarda una ritrasmissione delle opere incluse in una radiodiffusione televisiva terrestre, effettuata da un organismo diverso dall'emittente originale, mediante un flusso Internet messo a disposizione dei suoi abbonati che possono ricevere detta ritrasmissione connettendosi al server di quest'ultimo, sebbene tali abbonati si trovino nell'area di ricezione di detta radiodiffusione televisiva terrestre e possano riceverla legalmente su un apparecchio televisivo.

Tale sentenza ha fatto gridare allo scandalo alcune testate giornalistiche nostrane, perché la sua applicazione alla lettera costituirebbe un attentato alla **"teledemocrazia"** e comporterebbe un grave danno al pluralismo e all'informazione nel mondo della Rete, contribuendo alla permanenza in vita un modello di business tipico del mondo analogico, oramai profondamente antiquato, piuttosto che su un modello dinamico di circolazione delle informazioni, tipico del Web.

L'emittente televisiva sarebbe infatti l'unico soggetto a poter consentire la trasmissione delle informazioni su Internet, selezionando quali programmi autorizzare e quali no, negando l'accesso ai cittadini non in regola e la visione sul Web di programmi ritenuti scomodi.

OSSERVATORIO DIRITTO D'AUTORE

Tutela dell'immagine anche di personaggi noti

L'osservatorio è curato per Diritto24 dall'Avv. Giovanni Bonomo - [AssistenzaLegalePremium.it](#)

E' possibile utilizzare l'immagine di un personaggio noto, diffondendo una sua intervista, senza necessità del suo consenso, solo quando vi siano finalità informative nel contesto della sua attività e anche dopo un avvenimento che sia comunque attinente a quel contesto.

Si è trattato, nel caso deciso dal [Tribunale di Milano, di un'intervista ad un noto calciatore](#) ma con il contorno, nel servizio televisivo andato in onda, di prodotti tipici di merchandising riportanti l'immagine del calciatore intervistato ma con inquadramenti su medaglie, supporti audio e video, libretti con fotografie avulse dal contesto calcistico.

I giudici milanesi hanno ritenuto l'intento evocativo della carriera del giocatore, nell'intervista, solo come un **espediente per aggirare la necessità del consenso** all'uso della sua immagine ed evitare la remunerazione connessa ad uno sfruttamento commerciale della stessa.

Le scriminanti della libera utilizzazione per il diritto di cronaca e informazione giornalistica e di critica, invocate dall'editore convenuto, non potevano applicarsi nella fattispecie, essendo l'intento informativo nient'affatto preponderante anzi recessivo rispetto allo scopo di lucro insito nella diffusione delle immagini nell'oggettistica, e non bastando la notorietà del personaggio a escludere, di per sé, la necessità del consenso alla diffusione della propria immagine per finalità commerciali.

Il **diritto all'immagine**, analogamente al diritto d'autore sulle opere dell'ingegno, viene **riconosciuto e garantito** nel nostro ordinamento da più fonti normative e può anche essere – al di là della titolarità, che resta assoluta e indisponibile – ceduto per l'aspetto economico di sfruttamento, sia dal titolare sia da un soggetto diverso purché sempre dietro previo consenso del titolare. Si tratta sempre di un contratto scritto tra le parti, cedente e cessionario.

Il Tribunale ha quindi condannato al **risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, l'editore televisivo convenuto**, quantificandolo in una somma liquidata in via equitativa in base alla remunerazione che il personaggio avrebbe potuto ottenere se avesse autorizzato la diffusione dell'immagine, tenuto comunque conto del vantaggio economico di fatto conseguito e delle dimensioni della avvenuta diffusione.

osservatorio diritto d'autore

Videogiochi e App protetti dal diritto d'autore

L'osservatorio è curato per Diritto24 dall'Avv. Giovanni Bonomo - AssistenzaLegalePremium.it

App e videogiochi in Rete possono essere tutelabili anche secondo la legge sul diritto d'autore, valendo sempre i criteri di originalità e creatività per la tutela di un'opera dell'ingegno

Un quesito ricorrente che mi viene spesso rivolto nel corso delle consulenze sulle **nuove App**, in forte sviluppo attualmente per gli incentivi fiscali alle imprese start-up create da giovani imprenditori, riguarda la **tutelabilità secondo il diritto d'autore delle applicazioni contenenti elementi audiovisivi**.

L'assimilabilità ai videogiochi e l'ampia previsione delle **"sequenze di immagini in movimento"** di cui alla all'art. 171 ter della legge sul diritto d'autore sulla punibilità di ogni abuso o utilizzo non autorizzato rende legittima una tale domanda.

Che non si tratti più di "schemi di gioco" non tutelabili ormai è pacifico.

Lo è da quando la nota [sentenza della Suprema Corte n. 1204/1999](#), per quanto criticata da molta dottrina, segnò un punto fermo in giurisprudenza, definendo i videogiochi anche i "programmi per elaboratori" contenenti immagini in movimento, e non escludendo l'obbligo della vidimazione SIAE.

Resta altresì pacifica, indottrina e in giurisprudenza, l'assimilazione dei videogiochi alle opere cinematografiche.

Resta però il **problema di interpretare tale ampia previsione in modo ragionevole**, perché la norma si riferisce a **"qualsiasi immagine"** memorizzata su qualsiasi supporto, a prescindere dalla intrinseca possibilità - secondo i noti criteri di originalità e creatività - di tutela autorale. Quali altri programmi e SW allora rientrerebbero nel campo della previsione? Ad iniziare dalle "gif" animate fino ad arrivare ai prossimi ologrammi è chiaro che saranno numerose le App fondate su immagini in movimento.

Il riferimento legislativo alle sequenze di immagini in movimento posto a chiusura della elencazione ("*..fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento*") sembra rendere **applicabile** insomma la norma in esame alle **più diverse forme di espressione consentite dallo sviluppo tecnologico**.

Occorre allora subito precisare che un'interpretazione ragionevolmente coordinata con le altre previsioni impone di circoscrivere l'ambito di operatività della norma alle sole opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore. E ciò anche se la storica sentenza richiamata sembra utilizzare la nozione di "immagini in movimento" per **riconoscere il diritto della SIAE sui videogiochi intesi come mera specificazione di tale generica nozione**.

Non pare condivisibile però la conclusione di riconoscere tutela solo ai videogiochi con immagini in movimento, potendo benissimo anche un'immagine statica avere i caratteri della originalità e della creatività.

Il quesito si risolve insomma con i consueti criteri precisati in dottrina e giurisprudenza, verificando in concreto quando un'immagine in movimento possieda i requisiti della originalità e della novità, uniti ad un minimo di creatività, richiesti dalla legge sul diritto d'autore per la tutelabilità: sono ormai innumerevoli le immagini in movimento utilizzate dagli operatori informatici, basti pensare alle videoanimazioni, ad iniziare dalla semplice "gif" grafica.

Con riferimento alle **App occorre poi distinguere la tutela del software come programma operativo, che può essere oggetto di brevetto, e tutela del programma applicativo, in grado appunto di riprodurre suoni e immagini in movimento**.

Giova infine accennare all'auspicata disciplina europea uniforme per il diritto d'autore sulle opere informatiche e sulla gestione collettiva dei diritti d'autore. Ancora oggi all'intento dell'Unione Europea solo l'Italia, insieme alla Repubblica Ceca, conserva un regime di monopolio, con la SIAE, nella gestione e intermediazione dei diritti d'autore.

La legge delega di recepimento della direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, cosiddetta "direttiva Barnier" dal nome del commissario UE promotore, non ha liberalizzato, come auspicavano i più, il mercato della gestione dei diritti, ma ha semplicemente previsto criteri direttivi atti a rendere la SIAE più trasparente, efficiente e rappresentativa.

Ma chi è ancora contrario a tale monopolio, anche perché non vede attuati in concreto tali principi di efficienza e rappresentatività, potrebbe tutelare il diritto di autore sui videogiochi e le App affidandone la gestione - come hanno fatto alcuni artisti e autori di opere musicali - ad un ente indipendente straniero per il tramite di una società operativa nello Stato membro creata ad hoc e alla quale vengono ceduti di i diritti.

osservatorio diritto d'autore

La tutela autorale dello stilista o creatore di moda

L'osservatorio è curato per Diritto24 dall'avv. Giovanni Bonomo - AssistenzaLegalePremium.it

Lo stilista o creatore di abiti di alta moda che abbiano carattere creativo e valore artistico può rivendicare il diritto d'autore sugli stessi, indipendentemente dalla possibile tutela anche - ricorrendone i requisiti (novità e serialità) per la registrazione - come modelli di design, specie quando si tratti di capi unici realizzati artigianalmente su commissione.

La appena trascorsa fashion week milanese richiama alla mente un tema che interessa gli stilisti nel loro lavoro creativo: **quale tutela per i loro abiti di alta moda?**

In genere gli stilisti, almeno i più noti, sono titolari di **design registrato sui loro modelli da collezione**, e le loro **future creazioni** possono già ritenersi compresi in una **linea di design già registrata**. Ma ciò non toglie che ogni creazione debba essere valutata di per sé con riferimento alle proprie caratteristiche, perché nel nostro ordinamento, per gli obblighi normativi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, si ha ora un cumulo di varie forme di tutela.

Pure nel campo della moda possono esserci casi che interessano la disciplina dei disegni e modelli, quella del **diritto d'autore, della concorrenza sleale, dei marchi e persino delle invenzioni o modelli di utilità**.

Rimandando ad un nostro successivo articolo la tutela del patronimico e del marchio, vogliamo qui trattare il tema della **tutela autorale delle creazioni artistiche degli stilisti di moda** e del possibile cumulo della tutela come design industriale con quella data dalla legge sul diritto d'autore con riferimento a capi di abbigliamento.

Ai sensi dell'art. 2 n. 10 della legge sul diritto d'autore sono ricomprese nella **protezione** anche *"le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico."*

Vale dire che, in aggiunta alla tutela prevista dal **Codice della Proprietà Industriale** tramite la registrazione del disegno o modello che presenti le caratteristiche della novità e del carattere individuale (art. 31) vi può essere anche la **tutela del diritto d'autore**, essendo le opere del disegno industriale incluse dalla legge nell'elenco (al n. 10 dell'art. 2 l.d.a. sopra richiamato) delle possibili opere dell'ingegno protette.

Tale tutela può aggiungersi a quella prevista dal CPI qualora nel modello di abbigliamento siano riscontrabili i requisiti, ulteriori a quelli richiesti per la registrazione del modello quale design, previsti dalla legge sul diritto d'autore: **il carattere creativo e il valore artistico**.

Non mi dilungo qui sulla interpretazione che dei due requisiti hanno dato la dottrina e la giurisprudenza... ma ci basti comprendere che per creatività si intende "l'impronta personale" dell'autore, innovativa rispetto ad opere analoghe e già note; e che per valore artistico si intende quell'ingrediente estetico tale da far rientrare il modello nella fascia alta delle opere di design.

Gli effetti pratici del riconoscimento del modello anche sotto il profilo del diritto d'autore non sono da poco, se pensiamo alla **durata della registrazione come design**: cinque anni rinnovabili per cinque volte, cioè 25 anni, a fronte di quella della protezione come diritto d'autore, che arriva fino a 70 anni dopo la morte dell'autore.

Precisiamo che la tutela d'autore può esserci non solo in cumulo ma anche in alternativa a quella di modello di design registrato. E' il caso di chi vanta diritti autorali su un modello da fabbricarsi non industrialmente (cioè non per quella produzione seriale tipicamente richiesta per aversi un design registrabile) ma per abiti realizzati artigianalmente in pezzi unici.

Degna di nota è, in proposito, l'**ordinanza 11.12.2014 di T. Milano**, Sez. I specializzata in proprietà industriale e intellettuale, che ha riconosciuto il diritto d'autore di una sarta creatrice di abiti di alta moda riguardanti alcuni capi pubblicati online.

Nel caso affrontato dai giudici milanesi non si trattava infatti di **capi di vestiario destinati ad una produzione seriale** e cioè all'immissione sul mercato di consumatori indefiniti, bensì di modelli realizzati su commissione dall'addetto stampa di una nota show-girl, la quale aveva utilizzato le immagini degli abiti indossati nel proprio sito senza però riportare il nome della *"sarta creatrice"* a fianco delle fotografie e nemmeno nei credits.

Il Tribunale ha quindi ordinato alla show-girl e alle altre parti convenute in giudizio (l'addetto stampa, l'impresa committente del servizio fotografico, il titolare del sito web) di *"inserire il nominativo della stilista a margine delle immagini degli abiti o tra i credits del sito"*, condannandoli anche al risarcimento delle spese processuali.

OSSERVATORIO SUL DIRITTO D'AUTORE

La direttiva sul diritto d'autore rinviata a settembre

Giovanni FF Bonomo, avvocato

Rinviata al prossimo settembre, con l'obiettivo dichiarato di proteggere l'interesse di tutti i cittadini, la discussione sulla direttiva copyright. Nel frattempo il processo di Used Generated Content, vale a dire di contenuti generati dagli utenti in Internet, può anche agevolare la violazione dei diritti d'autore ma d'altra parte offre certamente numerose possibilità di realizzare modelli di business stimolando la partecipazione sociale e la condivisione del sapere.

È notizia di questi primi giorni di luglio il rinvio a settembre della direttiva di riforma sul copyright intesa ad **adeguare il diritto d'autore all'ecosistema digitale**. Ne avevo parlato in questo precedente [articolo](#). Lo scopo della Commissione del Parlamento europeo, con la proposta di due anni fa di creare un "mercato unico digitale europeo", è senz'altro ambizioso e coerente con gli obiettivi di armonizzazione e unificazione, ma si tratta di valutare se sia anche condivisibile da chi continua a vedere in Internet un terreno sempre fertile di **libertà di espressione e di condivisione** piuttosto che di un "mercato".

Il dubbio trova conferma nelle numerose polemiche che una tale "direttiva bavaglio", come è stata da alcuni chiamata, ha suscitato. E se vengono in gioco le sostanziali libertà poste a presidio delle costituzioni moderne e delle democrazie liberali conquistate a fatica nel vecchio continente la questione si fa seria e delicata. Non è un caso che l'Europarlamento, nella seduta del 5 luglio scorso che doveva essere decisiva, si sia spaccato in due nelle votazioni: favorevoli 278 eurodeputati a fronte dei prevalenti contrari 318 e dei 31 astenuti. È stato il presidente del Parlamento Antonio Tajani ad annunciare, poco prima dell'inizio di lavori, il rinvio a settembre, perché la legge europea sul copyright verrà decisa, liberamente e senza interferenze, "con l'obiettivo di proteggere l'interesse di tutti i cittadini."

Abbiamo visto anche il comunicato 3 luglio 2018 di Wikipedia che annunciava l'oscuramento del proprio sito per protesta contro alcune previsioni di tale riforma che renderebbero impossibile, se la proposta di direttiva venisse approvata, condividere liberamente articoli nei social network o reperirli nei motori di ricerca, mettendo a rischio la sopravvivenza della stessa nota enciclopedia libera.

Venendo al merito della proposta di direttiva, a ingenerare malumore sono in particolare due articoli in particolare di tale disegno di legge: l'art. 11 e l'art. 13. Veniamo al loro esame qui di seguito.

L'art. 11 "Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale" prevede in sostanza un Press Publisher Right che diviene, in sostanza, una tassa sui link e sugli snippet: gli editori dovrebbero farsi pagare **i diritti sulla pubblicazione anche di un link** a un loro articolo laddove tale rimando ipertestuale incorpori, come normalmente avviene, un estratto o un riassunto del contenuto. Sappiamo che tali snippet si creano automaticamente come un anteprima di uno scritto, riproducendone il titolo, una parte del sommario e quasi sempre un'immagine. Ciò è diventato ormai una consuetudine per chi scrive e opera in Internet.

Ora, prevedere una tassa su questi snippet sarebbe come tassare le notizie e la libera informazione. Senza contare che, rendendo difficile a un publisher di far circolare i contenuti in difetto di un accordo di volta in volta con l'aggregatore di notizie, si rende la vita difficile allo stesso editore, il quale, apparentemente beneficiario di un diritto al quale non potrebbe rinunciare, si vedrebbe ridimensionato nell'ospitare poche notizie e sempre meno vere e sempre più fake: dipenderà infatti dalla forza contrattuale di chi pubblica e dai compensi. C'è già chi ha previsto che saranno i molti milionari, disposti a pagare, a influenzare l'opinione pubblica.

L'interesse pubblico alla conoscenza, oltre alle necessità redazionali, può anche agevolare la violazione dei diritti d'autore ma d'altra parte offre numerose possibilità di realizzare modelli di business stimolando la **partecipazione sociale e la condivisione del sapere**. E un diritto sui contenuti parziali e di richiamo visibili nei link comporta il rischio di inibire l'utile funzione degli aggregatori di notizie con grave pregiudizio dell'informazione e della cultura.

L'art. 13 "Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricato dagli utenti" prevede la necessità di accordi tra prestatori di servizi in Internet e i titolari di diritti per l'uso di materiale protetto. Ma pretendere di regolamentare i rapporti tra il titolare dei diritti e il gestore della piattaforma (Facebook, LinkedIn, YouTube, etc.) significa, anche qui, **filtrare i contenuti e ostacolare la libera circolazione delle informazioni**. Si tratta dell'altra questione alla base della protesta di Wikipedia, per altro appoggiata, con una lettera aperta al presidente dell'Europarlamento Tajani, da oltre sessanta ricercatori e studiosi, intellettuali e professori che vorrebbero affossare tale norma.

Protesta più che legittima, se pensiamo alle conseguenze di **sostanziale censura** che comporterebbe un upload filter informatico che impedirebbe agli utenti di caricare su piattaforme online materiale oggetto di proprietà intellettuale: i software, anche i più elaborati, possono individuare i duplicati e i plagii, ma non possono distinguere le parodie, le perifrasi, le satire, le critiche e tutte quelle **rielaborazioni creative e lecite di testi** altrui del tutto legittime. Si rischia anche di censurare le "utilizzazioni libere" a scopo di commento e critica che sono consentite dalla legge sul diritto d'autore nostra e di più Stati membri dell'Unione Europea.

Del resto, fin dalla Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione è chiaro lo scopo della normativa comunitaria di promuovere l'apprendimento e la cultura proteggendo sì le opere ma autorizzando, al tempo stesso, alcune **eccezioni nell'interesse del pubblico a fini educativi e di insegnamento**. Che senso avrebbe altrimenti l'attuale "società dell'informazione" cioè basata sulla condivisione del sapere?

Vedremo quindi a settembre con quale spirito nuovo, stando al proclama del presidente Tajani di proteggere l'interesse di tutti i cittadini (che è quello di informare e di esser informati), verranno ripresi i lavori sulla proposta di direttiva sul diritto d'autore.

Legittimità e validità del Regolamento AGCom in materia di diritto d'autore confermate dal TAR Lazio

Osservatorio curato per Diritto24 dall'Avv. Giovanni Bonomo – [AssistenzaLegalePremium.it](#)

Si conferma la legittimità del Regolamento AGCom in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, che intende tutelare il diritto d'autore attraverso due azioni complementari:

- a) il sostegno allo sviluppo del mercato dei contenuti mediante campagne informative e alla diffusione dell'offerta legale;
- b) la lotta alla pirateria "professionale" con procedure di enforcement effettive e proporzionate, in modo che la tutela del diritto d'autore non confligga con la tutela di altri diritti fondamentali e costituzionalmente rilevanti.

Con la sentenza 30_3_2017 n. 04101 il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso presentato da alcune associazioni di categoria al fine di ottenere l'annullamento del "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica".

Dopo la fase istruttoria e nella fase conclusiva del procedimento le associazioni ricorrenti avevano insistito per l'accoglimento del ricorso, ritenendo che anche la Corte Costituzionale, a cui era stato chiesto di verificare la legittimità del Regolamento adottato dall'autorità amministrativa, avesse confermato la carenza di potere di AGCom.

Nel settembre 2014 infatti il TAR Lazio aveva rimesso la questione alla Corte costituzionale avanzando dubbi sulla legittimità delle nuove regole e più di un anno dopo la Consulta si era espressa a favore del regolamento ma definendo le questioni sollevate "ambigue e contraddittorie".

Il TAR Lazio, a fronte della tesi delle associazioni ricorrenti, precisa ora che la pronuncia della Corte Costituzionale "lungi dall'affermare l'insussistenza del potere regolamentare di Agcom ha [solamente, n.d.r.] riscontrato (...) una non sufficiente argomentazione nell'ordinanza" di rimessione "in ordine alla individuazione del fondamento normativo del potere" dell'autorità amministrativa.

Le testuali parole della Consulta sono state: "Le questioni sollevate dal Tar, con le due ordinanze indicate in epigrafe nella quale si considerano sovrapponibili i due pronunciamenti, sono inammissibili, in quanto entrambe presentano molteplici profili di contraddittorietà, ambiguità e oscurità nella formulazione della motivazione e del petitum".

Quindi, precisa il TAR Lazio, la Corte costituzionale non è entrata nel merito della questione. Resta il fatto che "una lettura sistematica" del quadro normativo esistente "conferma la sussistenza dei poteri regolamentari esercitati da AGCOM nonché di quello di vigilanza, nei confronti dei prestatori dei servizi, da esercitarsi anche con l'imposizione di misure volte a porre termine alle violazioni della disciplina sul diritto d'autore, attraverso rimedi che si pongono in concorrenza, e non in sostituzione, di quelli già attribuiti all'Autorità giudiziaria".

Il Regolamento risponde ad esigenze di tutela del diritto d'autore e, quindi, rappresenta "un presidio posto a tutela di plurimi valori costituzionali. Tra questi, sono annoverati gli stessi articoli 21 e 41 della Costituzione, in quanto la protezione dell'opera dell'ingegno è posta a presidio dell'esercizio della libertà di espressione dell'individuo e del diritto di sfruttare economicamente il frutto della propria creatività".

Risulta corretta poi la previsione - prosegue la sentenza del TAR Lazio - che pone in capo agli ISP gli oneri economici necessari per dare attuazione agli ordini dell'Autorità amministrativa: "secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale gli ISP possono ben essere destinatari di provvedimenti dell'Autorità di vigilanza diretti a limitare le "esternalità negative" della loro attività economica, come già accade, ad esempio, in relazione ai giochi illegali online".

Il diritto d'autore nell'era digitale, insomma, richiede tutele e regole che possono essere poste da un'autorità indipendente, vigile e attenta alle novità tecnologiche e ai cambiamenti, più di quanto possa fare il legislatore. Nella speranza che il diritto d'autore venga riportato nell'alveo dei diritti fondamentali dell'individuo a fronte di un "industria culturale" che favorisce le majors e i potentati economici.

OSSERVATORIO DIRITTO D'AUTORE

Oltre il *diritto d'autore* e i diritti proprietari

L'osservatorio è curato per **Diritto24** dall'**Avv. Giovanni Bonomo** - [AssistenzaLegalePremium.it](#)

Come si configura il diritto d'autore nella comunicazione del terzo millennio e nella società globale dei flussi di informazione?

E' una domanda cruciale che impone serie riflessioni da parte di tutti i giuristi e gli operatori di diritto per arrivare a una risposta condivisa dal legislatore.

Le conquiste in termini di libertà di espressione permesse dalla **tecnologia digitale** hanno trovato molti ostacoli in un diritto concepito, per la **protezione delle opere dell'ingegno**, in un contesto diverso da quello attuale e da una legge vecchia risalente al 1941.

Si è parlato fin troppo di **pirateria digitale e multimediale** e il dibattito dottrinario non è stato ancora sufficiente a impostare il legislatore verso adeguate soluzioni. Si parte sempre dal presupposto che l'Autore abbia sempre interesse a chiedere il riconoscimento del proprio lavoro creativo, e che, se si può rinunciare ai diritti di utilizzazione dell'opera, cedendoli, di contro alla paternità della propria creazione mai si rinuncia.

Nell'attuale contesto di informazione multimediale sembra che il modo più valido e duttile per proteggere le proprie opere, al di fuori del classico "**tutti i diritti riservati**", siano le licenze **Creative Commons**, le quali, nella loro sei diverse articolazioni dei diritti d'autore si distinguono per la loro essenzialità ed efficacia (sei licenze CC, disponibili anche in versione italiana).

Ma non è dubbio che in una società dell'informazione senza confini come la nostra, tramite flussi di informazione che attraversano l'intero globo, verrebbe da ripensare allo stesso fondamento dei diritti proprietari, che si pongono anche come un freno allo sviluppo di un'Intelligenza Collettiva e di un'evoluzione della specie umana che cambierà radicalmente le stesse regole dell'informazione e della comunicazione.

OSSERVATORIO DIRITTO D'AUTORE

La pirateria via Web e il ruolo degli ISP Internet Service Provider

L'osservatorio è curato per Diritto24 dall'avv. Giovanni FF Bonomo – [AssistenzaLegalePremium.it](#)

In presenza di trasmissione via Internet di eventi sportivi destinati alla sola diffusione televisiva in diretta, gli ISP possono e devono, secondo la High Court of Justice, inibire con ogni mezzo tecnico, anche inibendo alla fonte la ritrasmissione con il blocco degli indirizzi IP, l'accesso ai server di streaming, in modo da tutelare i titolari di diritto d'autore e diritti connessi da diffusionsi e "atti di comunicazione al pubblico" non autorizzate.

Abbiamo già visto come l'**attività di streaming** degli ISP Internet Service Provider costituisce, secondo la Corte di Giustizia UE, un atto di comunicazione al pubblico e che pertanto deve esserci sempre l'autorizzazione dell'autore delle varie opere trasmesse anche se vengono ripetute da programmi televisivi.

Ora anche la High Court of Justice britannica è intervenuta sulla questione affermando in più, con un innovativo provvedimento, che i fornitori di servizio Internet (ISP) devono inibire, in presenza di opere contraffatte o la cui diffusione non sia stata autorizzata dall'autore, non solo l'accesso al nome di dominio (DNS) del portale Web veicolo della ritrasmissione, ma anche l'accesso a tutti quegli indirizzi IP, anche dinamici, che sono alla fonte della abusiva trasmissione: si tratta di un ordine emanato in esito all'azione giudiziale della Football Association Premier League la quale chiedeva ad alcuni ISP di bloccare l'accesso ai streaming servers che trasmettevano partite della Premier League senza autorizzazione.

E' interessante, oltre tutto, il ragionamento della Corte inglese sulla presunzione del fine di lucro di tali ISP quando le trasmissioni, quali atti di comunicazione al (ad un nuovo) pubblico, percepiscono introiti pubblicitari benché non facciano pagare l'accesso agli utenti.

La decisione tiene conto del **continuo aggiornamento della tecnologia digitale**, che consente agli ISP pirata di aggirare l'ostacolo cambiando gli indirizzi con **IP dinamici** e anche diffondendo trasmissioni non autorizzate di eventi sportivi tramite le **App**: se si inibisce lo streaming alla fonte, allora nessuna nuova piattaforma o nuovo strumento Web può servire allo scopo.

Si tratta di un'importante tappa nella lotta alla contraffazione in Internet, che mette in primo piano il ruolo degli ISP nel contrastare le opere abusive diffuse nel Web e che **stimola la normativa futura** a stare al passo, con la previsione delle più idonee misure di **blocco degli accessi a siti "pirata"**, alla tecnologia sempre in evoluzione che consente sempre nuove modalità di accesso a contenuti "live".

Anche qui vale il discorso sul **pluralismo delle fonti notiziali e sulla libera informazione nel mondo della Rete**. Da cittadino informato, più che da avvocato preparato a difendere (anche) monopoli e interessi dominanti, ritengo preferibile un **modello dinamico di circolazione delle informazioni** che resta quello originario e tipico del Web .

OSSERVATORIO DIRITTO D'AUTORE

La tutela delle immagini dei prodotti di un'impresa operante online

L'Ossevatorio è curato per Diritto24 dall'avv. Giovanni Bonomo di [AssistenzaLegalePremium.it](#)

La competizione tra le imprese, anche di quelle che operano in Internet, richiede l'osservanza delle regole per una sana e corretta competizione, a salvaguardia sia delle imprese sia, di riflesso, dei consumatori. Sono vietati gli atti di concorrenza sleale "per agganciamento", da parte di un'impresa, idonei a creare confusione alterando i vantaggi competitivi delle imprese già affermate.

Un'impresa assistita ci pone il seguente quesito: "Sono una azienda che fa e-commerce e ho inserito nel mio sito alcune immagini di miei prodotti; ho notato che queste foto sono state prelevate da un'altra azienda per pubblicizzare i propri prodotti. Cosa devo fare per tutelare le mie fotografie?"

La concorrenza tra imprese, caratteristica di un'economia e di un mercato fondati sul profitto ma anche sulla competizione per migliorare la produzione, trova alcune particolarità in Internet, tra le quali è la maggior visibilità del prodotto che richiede l'e-commerce: si ha a che fare infatti con una massa indistinta, non localizzabile e potenzialmente mondiale di clienti consumatori che solo guardano in un monitor per valutare e decidersi sugli acquisti.

Si accentua l'importanza dell'immagine, che insieme alle dettagliate caratteristiche del prodotto rende l'idea dello stesso anche senza vederlo dal vero a tre dimensioni in un negozio reale.

Quanti di noi hanno consultato, almeno una volta, un catalogo online come quello dell'Ikea o della D-Mail, ad esempio, per la comodità della compravendita online che ormai pressoché tutti questi negozi virtuali consentono, insieme con la successiva spedizione al domicilio dell'acquirente.

Le regole per una sana e corretta competizione tra imprese, comprendente anche la pubblicità comparativa con l'osservanza di prestabiliti criteri e limiti, sono stabilite principalmente dal codice civile in una sezione dal titolo significativo "**Concorrenza sleale**": sono regole che valgono anche per l'e-commerce (Libro V, Titolo X, Sez. II, art. 2598 - 2601 cod. civ.).

Il caso che ci viene segnalato, riguardante l'uso indebito delle fotografie di prodotti dell'azienda concorrente, costituisce proprio un **caso di concorrenza sleale** previsto dalla chiamata previsione normativa che vieta gli atti di **concorrenza sleale tipici** (atti confusori, denigrazione e appropriazione di pregi) e atipici (atti contrari ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda), a fronte dei quali si può agire in giudizio sia in sede inibitoria che risarcitoria.

A parte la questione della **riproduzione di immagini prelevate in Internet**, sulla quale abbiamo già parlato perché può costituire un caso di violazione della legge sul diritto d'autore, si appalesa di per sé il carattere illecito e furtivo nell'appropriarsi, da parte di un imprenditore, delle immagini del concorrente.

Nella prassi giurisprudenziale, tale condotta, consistente nell'appropriazione di pregi del concorrente e in un indebito vantaggio competitivo, viene definita come **concorrenza sleale per agganciamento**, espressione che rende bene l'idea dello sfruttamento della visibilità sul mercato che ha l'impresa concorrente e più affermata. Si tratta quindi di un atto di concorrenza sleale, idoneo a creare confusione tra prodotti concorrenti, di tipo parassitario, consistente in un indebito arricchimento e in un correlativo danno patrimoniale.

Da notare che gli **atti di concorrenza sleale atipici**, previsti dalla disposizione codicistica, costituiscono una serie aperta e in continua evoluzione, così come il criterio di correttezza professionale come regola comportamentale di base: ma tra gli atti più comuni ci sono proprio quelli improntati ad una concorrenza parassitaria, che si manifesta in atti ulteriori rispetto alla tipica appropriazione di pregi: basti pensare alla continua e costante imitazione sistematica, ad esempio, delle iniziative pubblicitarie del concorrente, non solo delle sue immagini su Internet e dei suoi prodotti.

La **disciplina sanzionatoria** della concorrenza sleale prevede la possibilità di ottenere la tutela inibitoria, che viene concessa sulla base di dati oggettivi indipendentemente cioè dal dolo o dalla colpa del concorrente scorretto e anche dal danno patrimoniale che possa già aver subito il soggetto istante.

Anche se non sono espressamente previste forme di tutela provvisoria cautelare è ormai prassi consolidata la concessione dei provvedimenti d'urgenza previsti in linea generale dal codice di procedura civile. [1]

[1] Infatti, a norma dell'art. 2600 cod. civ., accertati gli atti di concorrenza sleale, la colpa di presume, e nel caso che si accerti dopo la colpa o il dolo, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni. Se ne deduce, a contrario, che per l'azione inibitoria basta l'allegazione degli atti concorrenzialmente scorretti.

Il diritto d'autore UE nella realtà liquida ed egotica di Internet

L'Osservatorio è curato per Diritto24 dall'avv. Giovanni Bonomo di AssistenzaLegalePremium.it

La distruzione creativa della dematerializzazione nella attuale realtà digitale ci costringe a recuperare la funzione originaria del diritto d'autore in funzione dei diritti della persona e della tutela dell'identità personale. Anche a fronte di una normativa europea improntata a una logica patrimonialista e incentrata sulla protezione dei diritti economici

Con piacere scopro, partecipando al seminario milanese di AIDA che si è tenuto il 15 e 16 settembre, che quanto da me pronosticato sulla evoluzione del diritto d'autore nella società dell'informazione si sta puntualmente verificando.

Internet è la **voce della globalizzazione**, come ha detto nell'introduzione la giudice Marina Anna Tavassi, presidente della Corte di Appello di Milano, e reclama ora una regolamentazione istituzionale. Nata come infrastruttura neutrale e anarchica, è infatti adesso un'**istituzione di mercato** dotata di una sua autonomia economica.

Quali sono gli aspetti del diritto d'autore che risaltano in questa **nuova realtà digitale e di comunicazione globale** del terzo millennio?

Li potete leggere negli atti del seminario, in cui ogni professore cattedratico invitati con il pluriennale garbo organizzativo del prof. Ubertazzi di AIDA, affronta nella propria relazione un tema specifico.

La sessione di venerdì è stata condotta insieme al prof. Sarti che ha poi diretto la sessione pomeridiana. Mentre la parte del convegno di sabato mattina è stata presieduta dal prof. Ricolfi che ha sostituito all'ultimo momento il prof. Nivarra trattenuto a Palermo da ragioni di salute.

Contemperare i diritti degli autori e degli editori con i diritti di libertà degli utenti della Rete permette alle **nuove generazioni** di esprimersi nel linguaggio a loro più congeniale, cogliendo appieno le **opportunità del digitale**, arricchendo un settore dell'economia come quello dell'innovazione e della conoscenza che può fare del nostro Paese un caso di eccellenza nel panorama europeo e mondiale.

Finalmente si comprende che nell'attuale **realtà frantumata** del diritto d'autore, frutto di una **distruzione creativa** sempre in divenire, è importante recuperare la distinzione originaria tra dimensione dell'**essere** e la dimensione dell'**avere**, tra profili economici e aspetti personali. Anche a fronte di una normativa europea incentrata sulla protezione dei diritti economici e da una logica patrimonialista.

Nella realtà liquida ed egotica della Rete risulta difficile ma non impossibile recuperare quell'interesse alla diffusione della **cultura** e della **conoscenza** che resta alla base della tutela dell'autore.

Si è poi evidenziato come l'opera dell'ingegno, espressione di un interesse personale, viene tutelata (non come prodotto autonomo ma) in funzione della tutela dell'autore.

Così anche l'opera in divenire data dalle pagine di ogni profilo nei social network sarà tutelata come espressione di un **diritto della persona**, in quanto irradiazione del mondo interiore dell'utente.

Se il diritto d'accesso a Internet deve essere riconosciuto come libertà e diritto di espressione del pensiero, allora anche il diritto d'autore sarà in funzione dei diritti della persona e della tutela dell'identità personale.

Mi fa piacere, dicevo, che è stato detto ciò che, insieme ad altri aspetti della proprietà intellettuale e del diritto dell'informazione e dell'informatica - che ho trattato in convegni dedicati all'illustre genitore (www.aldobonomo.it) e che ora affronto nella professione e quale managing partner di AssistenzaLegalePremium.it - e responsabile del dipartimento di diritto d'autore.

Il "lavoro agile" o "Smart Working", la nuova modalità di svolgimento del lavoro subordinato

Commento a cura dell'avv. Giovanni Bonomo – AssistenzaLegalePremium.it

Il sogno di non essere costretti in angusti spazi per lavori che vengono considerati tradizionalmente sedentari finalmente si realizza. Anche il legislatore italiano disciplina lo smart working.

Con l'entrata in vigore della nuovo disegno di legge approvato dal Senato lo scorso 10 maggio 2017, viene approvata la disciplina del lavoro agile, detto anche smart working.

Viene chiarito dallo stesso testo normativo che si tratta di una nuova "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato", che diventa "smart", grazie all'utilizzo degli strumenti tecnologici attuali che consentono di eseguire il lavoro anche all'esterno dell'azienda.

Il dipendente può cioè lavorare da casa: con il termine "smart working" s'intende anzi la possibilità del dipendente di lavorare da qualunque luogo sfruttando tutti gli **strumenti e le innovazioni digitali** attualmente disponibili, come PC, smartphone, tablet e programmi come Google Hangouts, Skype, TeamViewer per dialogare da remoto e condividere ambienti di lavoro.

Ne deriva una **maggior flessibilità** negli orari di lavoro e la possibilità di gestire operazioni al di fuori del classico orario di ufficio, e ciò senza alcuna differenziazione di trattamento economico del lavoratore agile rispetto a quello collocato in azienda.

Il diritto al giorno di riposo si traduce, per il lavoro da remoto, in **diritto alla disconnessione**. Non è solo un vantaggio per il lavoratore, ma anche per le aziende, in termini di risparmio di costi.

Per ora si tratta di una gestione affiancata al normale orario di ufficio, che avviene a casa o comunque al di fuori dell'azienda e senza obbligo di una postazione fissa, potendo cioè avvenire anche in modalità mobile. I limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale resta sempre fissati dal contratto collettivo di riferimento.

Per il resto il rapporto viene regolato, nei dettagli, dal contratto di assunzione, dove vengono considerati e valorizzati gli strumenti che il lavoratore mette a disposizione dell'azienda, come Pc, smartphone, il tipo di connessione a Internet, le App congruenti con il tipo di attività previsto, e stabilite le fasce orarie di riposo.

Questa nuova modalità di lavoro viene ora incentivata, con la nuova legge, da **agevolazioni di carattere fiscale** per gli incrementi di produttività e di efficienza, come la **detassazione** e la **decontribuzione** per i casi già previsti per il normale lavoro subordinato.

Sono previste infine regole particolari per gli infortuni sul lavoro in considerazione del fatto che il dipendente presta parte dell'attività lavorativa fuori dall'azienda. Possono quindi verificarsi infortuni al di fuori dei locali aziendali ma provocati da eventi connessi alla prestazione lavorativa.

E' ovvio che per tali rischi vengono calcolate coperture assicurative in base a criteri di prevedibilità e ragionevolezza.

Pensiamo adesso a quali meravigliose opportunità ci presenta questa apertura legislativa alla libertà di ambiente lavorativo, in parallelo all'evoluzione della **tecnologia cloud** sempre più orientata verso i sistemi mobili e che già consente a molti professionisti di essere autonomi nel lavorare come e dove vogliono!

Lo smart working potrà anche aumentare la produttività delle aziende? Staremo a vedere, ma è innegabile che il fatto di non essere costretti ad un lavoro sedentario non può che giovare all'umore e, di riflesso, anche all'efficienza.

Home > Economia > Bitcoin, le criptovalute? Centinaia. "Ecco come funzionano, vantaggi e rischi"

ECONOMIA

A⁻ A⁺

Giovedì, 12 ottobre 2017 - 13:49:00

Bitcoin, le criptovalute? Centinaia. "Ecco come funzionano, vantaggi e rischi"

Bitcoin, l'intervista di Affaritaliani.it all'avvocato Giovanni Bonomo, esperto di Diritto delle nuove tecnologie



I Bitcoin sono i più famosi, ma le criptovalute sono numerose e spesso sconosciute. Di cosa si tratta e qual è la situazione in Italia? Lo abbiamo chiesto all'avvocato **Giovanni Bonomo**, managing partner di AssistenzaLegalePremium.it, in un'intervista in esclusiva per *Affaritaliani.it*

La più nota è il Bitcoin ma ora ce ne sono molte altre. Che cosa si intende per criptovaluta e perché oggi è sempre più oggetto di discussione?



Il termine Bitcoin è più diffuso perché è stata la prima criptovaluta a tracciare il solco della "valuta digitale" aprendo la strada a tutte le altre. Tutto inizia nel 2008, anno che tutti ricordiamo per l'inizio della crisi mondiale con il tracollo finanziario globale di cui ancora risentiamo gli effetti. Perché proprio in quell'anno, un misterioso e ancora ignoto inventore, con lo pseudonimo di Satoshi

Nakamoto (solo lo scorso anno un imprenditore e informativo australiano Craig Wright, si sarebbe rivelato nella sua vera identità), pubblica il protocollo Bitcoin, così intitolando un'architettura informatica idonea a sostenere la circolazione di una criptovaluta o valuta digitale.

La creazione e la diffusione di tale criprovaluta si basano sui principi della crittografia e dei protocolli di file sharing peer to peer. Il primo bitcoin ad essere generato risale a due anni dopo, cioè al 2010. La rivoluzione sta nel fatto che si ha una valuta che transita liberamente tra gli utenti di Internet senza il controllo di un organo centrale, permettendo pagamenti e acquisti senza i costi delle normali operazioni bancarie. E già questo fa comprendere la forza dirompente di tale invenzione per il mondo finanziario e monetario, in mano alle autorità centrali di ogni Stato.

Si ha cioè, in sostanza, lo spostamento dalle istituzioni alle persone, le quali diventano loro stessi la banca, sono loro che detengono il portafoglio, sono unicamente loro responsabili delle proprie transazioni, senza alcun ente centralizzato nel quale riporre la loro fiducia.

Quindi va da sé l'attenzione della cittadinanza mondiale, prima che dei media istituzionali controllati dai governi delle nazioni, per il Bitcoin e, più in generale, per la valuta digitale, in questi tempi di ripensamento di dogmi e verità indiscutibili, in economia, finanza, politica e religione.

Quindi è l'assenza di intermediari come le banche che caratterizza questa rivoluzione?

digitale criptata "bitcoin" con la b minuscola, regge la fiducia distribuita peer-to-peer tra i partecipanti di una catena di distribuzione composta da nodi o blocchi; tale catena di distribuzione viene chiamata ora Blockchain (ora il termine "bitcoin", scritto indifferentemente con la "B" maiuscola o minuscola, designa unicamente la relativa criptomoneta). In sostanza, il libro contabile sul quale viene registrata la contabilità di una banca, per intenderci, è la stessa Blockchain, che diventa il libro contabile distribuito accessibile da qualsiasi utente che effettui una transazione ed entri a far parte della Blockchain stessa.



Questa piattaforma tecnologia, inizialmente concepita per la prima criptovaluta vive ora di vita propria e consente innumerevoli forme di scambio, di beni, di informazioni, di contratti, di dati in genere: operazioni tutte basate sulla fiducia distribuita tra tutti i partecipanti dello scambio.

Un tale meccanismo di fiducia distribuita a livello globale, sorretto da tecnologie "nelle mani di tutti", senza la possibilità che tale sistema possa essere attaccato né manipolato, risulta più sicuro di quello che ci viene imposto, per quanto riguarda il denaro, dalle banche o da una qualsiasi autorità centrale. E lo sviluppo di tale tecnologia liberatrice e disintermediante permette adesso l'applicazione della Blockchain a qualsiasi contesto di scambio di dati digitali certificati nella loro autenticità.

Giovanni Bonomo è avvocato Quante criptovalute abbiamo oggi e come sono regolamentate in Italia?

e consulente di imprese editoriali e televisive, autore di pubblicazioni in materia di diritto d'autore, dell'informazione e dell'informatica. Giornalista pubblicitario, attivo sulle tematiche ambientali,

collabora con riviste letterarie e di divulgazione scientifica. Animatore culturale con il proprio Centro Culturale Candido e titolare del blog Ultime-Notizie.net sulle novità del mondo digitale, è senior manager di Assistenza Legale Premium da dicembre 2016 e da giugno 2017 responsabile dell'Osservatorio sul diritto d'autore de Il Sole 24 Ore.

In effetti l'incredibile crescita delle criptovalute, tutte al seguito della prima valuta digitale, fa sorgere spontanea la domanda. Soprattutto se consideriamo il fenomeno dell'Initial Coin Offering (I.C.O. per brevità), cioè delle offerte di nuove criptovalute che vanno a finanziare imprese startup, di cui si è avuto l'esplosione quest'anno. Il fatto che a tutt'oggi non esista alcuna regolamentazione rende possibile anche, purtroppo, frodi e speculazioni.

Per avere un'idea delle centinaia di criptovalute sempre in aumento basta andare sul sito di Coinmarketcap, praticamente la borsa mondiale delle criptovalute: attualmente ce ne sono più di 1100. Quelle principali e note ai più sono, oltre al Bitcoin: Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Monero, ZetaCash, queste due ultime caratterizzate dall'anonimato delle transazioni. Ognuna di tali criptovalute ha delle caratteristiche proprie, ma vorrei qui soffermarmi sull'Ethereum, perché è la seconda criptovaluta per capitalizzazione, dotata di una propria blockchain che viene utilizzata per eseguire gli smart contracts (i quali meriterebbero una loro trattazione al di fuori di questa breve intervista). Grazie a questa peculiare caratteristica Ethereum può far transitare, e scambiare tra due nodi, un qualsiasi tipo di asset o valore, non solo la propria valuta digitale Ether.

Lei ha parlato di scambi tra criptomonete: come avviene e come si pone rispetto allo scambio tra criptomoneta e valuta legale?

La maggior parte degli scambi non avviene nei confronti della valuta a corso legale (detta anche "moneta fiat") ma tra le criptomonete stesse, tramite appositi "siti exchange". Ma la vera e compiuta rivoluzione monetaria e finanziaria offerta dalle criptovalute sarà di permettere pagamenti person to person e cioè wallet-to-wallet senza processori di pagamento, che ora sono gli intermediari necessari tra la valuta digitale e la valuta a corso legale. Voglio dire che, se attualmente abbiamo processori, tipo Coinbase, che fanno da interfaccia alla Blockchain consentendo di operare con i mezzi di pagamento tradizionali del nostro conto corrente bancario, in un futuro nemmeno lontano non ne avremo più bisogno.

Intanto abbiamo già notevoli risparmi di tempo e di costi nelle transazioni. Basti pensare che per fare un bonifico bancario Sepa occorrono dai quattro ai cinque giorni affinché il denaro venga trasferito, mentre per trasferire Bitcoin possono bastare pochi minuti e si hanno commissioni molto più contenute. Per comprendere tale velocità di esecuzione ricordiamoci dei vantaggi della disintermediazione e dell'assenza di controlli da parte di una qualsivoglia autorità centrale.

Che cosa mi può dire a proposito del Bitcoin come strumento di risparmio e della recente definizione di "oro digitale" data da alcuni economisti?

Infatti verranno creati solo 21 milioni di Bitcoin. Perché? Perché un algoritmo definito ne gestisce la generazione in modo finito e, raggiunta tale cifra, non ci saranno più nuovi Bitcoin. Grazie a questo limite numerico, il valore dei Bitcoin dipenderà solo dal mercato: più persone compreranno Bitcoin, più questa moneta verrà richiesta e quindi il suo valore aumenterà.

Facciamo una breve parentesi storica, per capirci meglio. Nel dicembre del 1971, lo Smithsonian Agreement mise la parola fine agli accordi di Bretton Woods, già ridimensionati dalla decisione del presidente Nixon, presa il 15 agosto di quello stesso anno di sospendere la convertibilità del dollaro in oro. Per rimediare al caos monetario che ne seguì, nel febbraio del 1973 ogni legame tra dollaro e monete estere venne quindi definitivamente reciso e lo standard aureo fu sostituito dal più naturale sistema di cambi flessibili. Da allora viviamo con una moneta legale che, per ogni nazione, è una convenzione sociale, fondata sul diritto e sull'accordo sociale. Oggi si ha la possibilità di utilizzare come moneta unica mondiale un asset digitale scarso come l'oro, che però è leggero e facilmente trasportabile, contrariamente al prezioso metallo, e per la cui autenticità non serve più un garante centrale.

Le transazioni fatte con questo oro digitale vengono distribuite sui nodi della rete e verificate come valide in base ad una serie di parametri: in tale processo si inseriscono i "minatori", i miners, speciali partecipanti che utilizzano software e potenti computer per creare i famosi blocchi. Una volta verificata come valida, la transazione viene inserita nel primo blocco disponibile.

Chi partecipa attivamente al circuito facendo transazioni è come se mettesse a disposizione una parte delle capacità di elaborazione del proprio PC per garantire il funzionamento e la sicurezza del sistema. Il wallet, o borsellino elettronico, ha poi delle caratteristiche del tutto peculiari. Anzitutto è anonimo, presentandosi sotto forma di una stringa di 33 caratteri alfanumerici senza alcun riferimento al nome del titolare; poi può avere infinite varianti alfanumeriche, ma fa sempre riferimento ad un'unica e irripetibile transazione. Mi permetta a questo punto di sfatare un mito, quello dell'anonimato, di cui si avvantaggerebbe la criminalità, e della non sicurezza.

Poiché l'identità di chi ha generato una transazione è pubblica, mentre non lo è il tipo di transazione, il pagamento in Bitcoin non è affatto adatto per chi faccia riciclaggio di denaro sporco. Inoltre l'integrità della Blockchain viene garantita da tutti i nodi, rendendo pressoché impossibile qualsiasi manipolazione.

Si dice che i miners risolvono complesse equazioni ed enigmi nell'atto di "estrarre" il Bitcoin, possibilità normalmente preclusa all'utente normale della Rete, il quale può acquistare i Bitcoin pagandoli solitamente in Euro. Ovviamente dovrà munirsi di apposito Bitcoin wallet, nelle tipologie facilmente reperibili in Rete e anche come App.

Un aspetto interessante del Bitcoin e di tutte le criptovalute è l'impignorabilità di un borsellino elettronico, per ragioni tecniche (il soggetto pignorando può continuare a operare tramite un'altra stringa alfanumerica e non esiste nemmeno un soggetto presso cui operare un pignoramento presso terzi) prima che giuridiche e, almeno per quanto riguarda il Bitcoin, l'esenzione da Iva, come da recente dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate dello scorso anno.

Lei ha accennato al suo blog di aggiornamento notiziale ma quali altre iniziative ci sono per informare la cittadinanza sulla valuta digitale?

Il tema meriterebbe una più ampia discussione e dovrebbe essere oggetto di lezioni universitarie, come in parte lo è già, se penso alle lezioni su Bitcoin e Blockchain organizzate in questi giorni dall'Università Bicocca di Milano e che si trovano poi registrate su YouTube.

Merita di essere menzionato un sito, unico nel suo genere, l che insegna in modo organico tramite minilezioni progressive assistite da test finali di avanzamento tutto sulla valuta digitale e sul trading per criptovalute: si tratta di iCoinPro.

Come ho sempre fatto sul versante della cultura umanistica con il mio Centro Culturale Candide, intitolato alla Creatività, alla Condivisione e alla Conoscenza, che sono le tre C del logo grafico, mi impegno a diffondere anche la cultura digitale e prevedo di scontrarmi ancora, come in altre materie, con il pregiudizio e l'ignoranza. Certe informazioni non vengono date dai canali ufficiali dell'informazione e Internet gioca un ruolo fondamentale per contrastare il pensiero unico voluto dalle banche e dai poteri economici forti.

Del resto gli aspetti di utilità pubblica, soprattutto in questa grande trasformazione digitale che sta avendo l'economia mondiale, sono evidenti: siamo solo agli inizi di una nuova era di informazione globale e di maggior consapevolezza per l'umanità.

La tecnologia che permette di scambiare in Internet non solo informazioni ma anche proprietà e valori monetari è la base di qualsiasi altra collaborazione tra gli uomini sul pianeta. Si tratta di una rivoluzione

Si tratta solo di comprendere le possibilità della Blockchain anche per tutte le applicazioni non monetarie, come quelle fondate sull'Intelligenza Artificiale per l'Internet of Things, per rivoluzionare insomma non solo le nostre transazioni finanziarie e la finanza globale, ma anche la pubblica amministrazione, la sanità, l'istruzione.

TAGS:

[bitcoin](#)

TI POTREBBE INTERESSARE |

aiTV

Ti potrebbe interessare

Raccomandato da |

in vetrina

Giovanni Bonomo, avvocato esperto in diritto delle nuove tecnologie - Managing partner del Dipartimento di Diritto d'Autore, ALP - AssistenzaLegalePremium

Avvocato e consulente di imprese editoriali e televisive, autore di pubblicazioni in materia di diritto d'autore, dell'informazione e dell'informatica. Giornalista pubblicista, attivo sulle tematiche ambientali, collabora con riviste letterarie e di divulgazione scientifica.

Avvocato, ci vuole parlare della Sua esperienza in qualità di managing partner del Dipartimento di Diritto d'Autore?

Nell'attuale società dell'informazione e della comunicazione multimediale il diritto d'autore, disciplinato da una legge del secolo scorso e integrata da vari interventi normativi di matrice comunitaria, deve fare i conti con la nuova realtà data dal continuo sviluppo della tecnologia digitale. Quando mi è stato offerto tale ruolo in ALP ho subito chiarito che il Dipartimento non avrebbe potuto né dovuto occuparsi del diritto d'autore solo nel suo significato storico ma anche di ciò che viene ora chiamato diritto dell'informazione e dell'informatica, che adesso è diventata materia universitaria.

Basti pensare che Internet si sta sempre più sviluppando come infrastruttura intelligente per consentire la gestione, da parte di persone e aziende, di miliardi di dispositivi interconnessi. Dalle macchine industriali fino agli elettrodomestici, sono sempre di più gli oggetti attorno a noi connessi a Internet e interconnessi: se questo fenomeno viene oggi indicato con il termine *IoT, Internet of Things, Internet delle Cose*, domani sarà più corretto parlare di *IoE, Internet of Everything*, perché tenderà a connettere tutto ciò che esiste: dispositivi, persone, processi e dati.

Ecco perché diventa sempre più importante difendere la nostra **identità digitale**, che si manifesta nei nostri profili sui social network ed è la sola renderci visibili, presenti e vigili nell'attuale società dell'informazione globale. Si comprende allora che essere alla guida di tale Dipartimento significa aggiornarsi sul **diritto delle nuove tecnologie e dei nuovi media**, fornendo consulenza ad ampio raggio su tutto ciò che riguarda il Web e che comprende la - ma non si esaurisce nella - proprietà intellettuale e industriale.

Pur essendo collaboratore ed editorialista di riviste giuridiche Lei ha fondato un Suo blog intitolato alle ultime notizie della Rete, a quale scopo?

La maturata consapevolezza che abbiamo tutti a che fare con una nuova realtà sempre in evoluzione mi ha spinto a tenere aggiornata la cittadinanza, con lo stesso spirito di servizio alla base della mia professione di avvocato, sulle **novità del mondo digitale**, così come da promotore culturale ho sempre fatto, sul versante della cultura umanistica, con il mio Centro Culturale Candide intitolato alla Creatività, alla Condivisione e alla Conoscenza.

Del resto gli aspetti di pubblica utilità soprattutto in questa grande trasformazione digitale che sta avendo anche l'economia mondiale sono evidenti, e l'informazione ufficiale, controllata da chi ha potere, è restia a dire come stanno le cose veramente.

Pensiamo al mercato della **pubblicità in Rete**, il più importante per l'imprenditoria e alla base del commercio e di sempre più servizi per gli abitanti del pianeta e non di meno oggetto di false notizie che devo contrastare anche sui social networks.

La pubblicità, prima veicolata per lo più sulle reti televisive, trova ora in Internet il proprio mezzo di penetrazione per eccellenza, grazie al diffondersi delle App e dell'utilizzo in mobilità dei nostri quotidiani e inseparabili strumenti di lavoro, come il PC, i tablet e soprattutto gli smartphone. In un mio articolo su una innovativa App spiego perché la **geolocalizzazione** diventa l'idea vincente di una pubblicità condivisa e diffusa dagli stessi fruitori secondo un modello di **sharing economy** che si sta affermando in vari campi dell'imprenditoria.

Che cosa ci può dire della valuta digitale delle sempre più diffuse criptovalute ormai sulla bocca di tutti ad iniziare dal Bitcoin?

Fin dalla sua creazione il **Bitcoin** - non mi dilungo qui sulla storia della sua origine potendosi subito trovare puntuali informazioni in Internet - è stato per gli sviluppatori di software un universo sconosciuto da esplorare, per gli intellettuali ed economisti un modello alternativo di economia, e per i traders un'opportunità ulteriore di speculazione e investimento.

In Italia, dove la digitalizzazione delle transazioni elettroniche sembrava limitata alle carte di credito, la crescita rapida, impetuosa e incontrollata del Bitcoin fino a moltiplicare per dodici il valore che aveva nel mese di settembre 2016 ha svegliato le coscienze e convinto i più scettici.

L'uso del denaro elettronico o digitale è entrato ormai nelle abitudini di pagamento di milioni di persone che usano i **Wallet per il Bitcoin e le altre valute digitali "altcoin"** e i relativi applicativi per smartphone e tablets al posto dei conti correnti on-line delle banche e delle carte di credito.

Questo fiume di denaro elettronico partito nel 2009 quando il Bitcoin valeva 40 centesimi, sta cambiando la storia. Alla data di oggi, 15 novembre 2017, il valore della **prima criptomoneta è arrivato fino a 7.200 \$**

Ho scritto in più articoli che si può parlare di oro digitale perché il Bitcoin ora è una **cryptocommodity** più che una **cryptocurrency**, è un bene scarso in ambito digitale come nulla è stato prima, può essere trasferito ma non duplicato, mima insomma la politica monetaria dell'oro: ci basti pensare che il numero dei Bitcoin algoritmicamente possibile è limitato a 21 milioni e che tale cifra verrà raggiunta nell'anno 2040, con un processo di estrazione, da parte dei miners, sempre più lento.

Essendo un asset scritturale e digitale, perché esiste solo come transazione validata, il *Bitcoin è il principale candidato ad essere la "moneta" dell'economia dell'informazione.*

Se pensiamo poi alla **Blockchain**, la tecnologia alla base dell'estrazione del Bitcoin e ora riscoperta per tutte le possibili applicazioni non monetarie, le attese di tutti sono elevate: può essere l'inizio di un nuovo tipo di collaborazione paritaria tra gli uomini sul pianeta e di un'evoluzione dell'umanità basata sull'intelligenza condivisa. Si rivoluzionerà insomma non solo la finanza globale, ma anche la pubblica amministrazione, la sanità, l'istruzione.

Due esempi pratici che posso fare oggi alla data della presente intervista: la **NotarChain**, la prima Blockchain privata dei notai a servizio della cittadinanza, presentata durante il 52° Congresso Nazionale del Notariato in data 12 - 14 ottobre 2017 a Palermo, e il progetto **OpenLaw**, del quale anticipo la notizia ancora non ufficiale, che avrà un forte impatto anche nella professione forense soprattutto per quanto riguarda gli avvocati contrattualisti.

OSSERVATORIO DIRITTO D'AUTORE

Quali immagini tratte da Internet per il proprio blog?

Osservatorio curato per Diritto24 dall'avv. Giovanni Bonomo di AssistenzaLegalePremium.it

Quali immagini tratte da Internet posso usare per il mio blog è una delle domande più frequenti che ci vengono poste.

Anche per i titolari di blog valgono quelle cautele che abbiamo descritto a proposito delle utilizzazioni delle immagini tratte da Internet, e non si tratta solo di tutela dei diritti d'autore.

Si deve fare maggior attenzione ai testi e ai commenti, più che alle **immagini**, dato che le conversazioni tra utenti ospitate possono sfuggire di mano più facilmente al titolare e responsabile del blog.

Abbiamo già affrontato la questione delle immagini prelevate da Internet per corredare gli articoli, o anche i nostri semplici post nei social network, e delle [cautele da seguire](#).

Vogliamo ora rispondere alle altre domande pervenute da parte di **titolari di blog** i quali ripropongono in sostanza la stessa problematica dell'uso delle immagini.

Potremmo rispondere richiamando l'articolo già pubblicato, non di meno la specificità del blog quale usuale contenitore di contenuti testuali anche di terzi, impone una maggior attenzione e qualche precisazione.

Anzitutto occorre citare sempre, ove possibile, la fonte di provenienza dell'immagine, indicando cioè la provenienza della fotografia che è stata prelevata, il suo autore, il proprietario cui spettano i diritti e qualsiasi altra **informazione visibile** nell'immagine.

Se pensiamo di cavarcela togliendo dalle fotografie tali indicazioni, aprendo l'immagine con Paint, ad esempio, per tagliarne i contorni contenenti tali indicazioni, stiamo violando i diritti d'autore in un modo per di più fraudolento, tramite una contraffazione e abusiva modificazione dell'immagine originale. Come vi dicevo vale sempre il principio generale che il mezzo di diffusione è neutro rispetto al contenuto veicolato, il quale può essere protetto dal diritto d'autore.

Il fatto che usiamo un blog non ci rende meno responsabili, come se ci fosse un disclaimer implicito che posso usare liberamente **contenuti di terzi**. E questo vale sia per le immagini che per i testi.

E' utile quindi precisare, anche ai titolari di blog, tali raccomandazioni, perché con l'avvento dei social networks e della maggiore facilità di pubblicare e condividere immagini e filmati, sembra in parte dimenticata la regola sulla pubblicazione di immagini altrui (art. 96 l.d.a.) e la stessa legge sulla tutela della privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Se pensiamo che la stessa amministrazione di Facebook chiede espressamente che le foto inserite nei profili siano in legittimo possesso di chi le pubblica e che ritraggano essenzialmente chi le utilizza o chi ha dato ho consenso alla utilizzazione, comprendiamo che viene in rilievo non solo il diritto d'autore ma anche quello sull'**identità personale**.

Ricordiamoci che, anche qualora si intendesse pubblicare un video che ritrae una determinata persona in una situazione in cui la stessa è protagonista - pensiamo ad esempio a un video durante una festa o a un'esibizione musicale - è necessario il **consenso** di quella stessa persona visibile nel video.

Ci riserviamo di dedicare un esame più approfondito alla **tutela legale del blog** nel suo complesso, il quale è composto, più che da immagini, da **testi**, perché le **conversazioni** sono un po' il cuore pulsante del blog. E abbiamo già visto che i blog aggregatori di notizie sono esposti, più di ogni altro sito web, a contestazioni di violazione dei **diritti d'autore**.

Rispondendo ai **commenti** il blogger assume il ruolo di moderatore. All'interno di un'azienda chi è il responsabile per il contenuto?

Come si prevencono le situazioni in cui articoli o commenti offendano o diffamino qualcuno?

Queste sono le altre domande che ci vengono poste e alle quali risponderemo in un apposito articolo.

OSSERVATORIO DIRITTO D'AUTORE

La questione della gestione dei contenuti tutelati dal diritto d'autore da parte del gestore di servizi cloud

L'osservatorio è curato per Diritto24 dall'avv. **Giovanni Bonomo - AssistenzaLegalePremium.it**

Nell'attuale situazione di vuoto normativo, non esistendo nemmeno una disciplina tipica del contratto di cloud computing, si rende necessario analizzare nel dettaglio i servizi che ci vengono offerti dai noti gestori con posizione dominante nel mercato, almeno per essere consapevoli di quanto abbiamo guadagnato in facilità di utilizzo in mobilità e di quanto abbiamo invece perso in privacy. Anche per quanto riguarda i contenuti tutelati dal diritto d'autore, nel dubbio sulla effettiva tutela che ci può offrire una normativa inadeguata ad un contesto internazionale, non resta che la soluzione di criptare i file concessi in licenza al fornitore di servizi cloud.

Questi brevi note servono a chiarire alcuni aspetti del **cloud computing**, su cui trovate alcune miei articoli in rete, con riferimento ai diritti d'autore nella fruizione dei servizi in cloud. Giova subito precisare che nessuno dei fornitori di servizi cloud si fa cedere i diritti sui contenuti caricati sulle loro piattaforme: in teoria tali contenuti restano nella disponibilità dell'utente fruitore.

Prendiamo ad esempio Google Drive, uno dei servizi più utilizzati dai navigatori in Rete. viene subito chiarito, nei **"policies terms"**, che i diritti di privacy restano in capo all'utente, non avvenendo cioè alcuna cessione.

Tuttavia i contenuti, ai fini della fruizione del servizio, devono essere concessi in licenza a Google, oltre che a non meglio specificati suoi **"partners"**, la quale può utilizzare **"ospitare, memorizzare, riprodurre, modificare, creare opere derivate [...] comunicare, pubblicare, eseguire pubblicamente, visualizzare pubblicamente e distribuire i suddetti contenuti"**.

Va da sé la preoccupazione, a fronte di tale ampia previsione, comprendente in pratica ogni utilizzo previsto dalla normativa sul diritto d'autore, circa la **titolarità e integrità dei nostri diritti**.

In effetti tale lista dei diritti acquisiti da Google pare esorbitare le esigenze di un servizio **cloud**, oggetto di un'autorizzazione (licenza) al godimento dei contenuti caricati limitata contrattualmente nel tempo, nel territorio e negli usi.

Oltretutto il corrispettivo di questi servizi apparentemente gratuiti è costituito in realtà dal **trattamento dei dati personali dell'utente e dall'uso pubblicitario dei contenuti caricati**: è proprio tramite lo sfruttamento di questi dati, e metadati frutto di elaborazione dei primi, che molti servizi cloud trovano un considerevole e mai trasparente vantaggio economico.

Ovviamente Google si fa garantire dall'utente licenziante circa i suoi diritti e la titolarità dei contenuti in modo da evitare contestazioni da terzi, ma suscita preoccupazione, sul versante dell'utente, la previsione di non meglio specificati **"servizi automatizzati"** che analizzano i contenuti **"al fine di offrire funzionalità dei prodotti rilevanti a livello personale, come risultati di ricerca personalizzati, pubblicità su misura e rilevamento di spam e malware"**.

Ma che cosa significa questo?

Significa che Google può analizzare i nostri contenuti anche per scopi pubblicitari, vale a dire al fine di mandarci poi pubblicità mirata all'utente secondo i gusti scoperti e carpi dalla suddetta analisi.

Considerazioni analoghe valgono anche per il principale concorrente Dropbox, ma sarebbe interessante esaminare tutti i principali servizi di **cloud** in un apposito articolo al di fuori di questa rubrica: nell'attuale vuoto normativo cittadini e imprese si trovano ad affrontare problematiche complesse che riguardano la privacy dei dati e che non riguardano solo il diritto d'autore e le privacy, dati i profili di internazionalità connaturati a questo servizio tipicamente delocalizzato.

Concludendo, a fronte di queste legittime preoccupazioni, non resta che una soluzione pratica, dal momento che anche il regime contrattuale ci viene imposto dai soliti potenti del Web: criptare adeguatamente i file caricati in **cloud**, almeno così nessuno potrà vederne in chiaro il contenuto, nemmeno i fornitori di servizi ai quali abbiamo dato la disponibilità dei nostri dati tramite licenza.

Ormai i software di cifratura sono facilmente reperibili e disponibili. Certo che sarebbe da incoraggiare la scelta di fornitori italiani, che ci darebbero almeno la possibilità di controllare la gestione dei dati e il rispetto delle normative nazionali e comunitarie. Ma sappiamo quanto sia difficile scardinare certe **"logiche"** di mercato e posizioni ormai acquisite dai poteri dominanti e a cui tutti siamo costretti.

Un diritto connesso degli editori sui contenuti? La proposta di estendere il diritto d'autore agli snippet

L'osservatorio è curato per Diritto24 dall'avv. **Giovanni Bonomo** - [AssistenzaLegalePremium.it](#)

Sembra che le proposte della Commissione del Parlamento europeo per la riforma della direttiva sul diritto d'autore per adeguarlo all'ecosistema digitale, siano intese solo a fronteggiare i pericoli della "distruzione creativa" di Internet e delle nuove tecnologie.

Vi abbiamo già parlato delle questioni che sorgono con l'utilizzazione diffusa dei contenuti protetti nell'odierna società dell'informazione: l'editoria online deve poter contare sui contenuti di opere già pubblicate e richiamate per **riassunto** o per **riproduzione parziale** senza che gli editori siano esposti a rivendicazioni di diritto d'autore da parte di riviste concorrenti o da parte degli stessi autori.

Questo interesse pubblico alla conoscenza, oltre alle necessità redazionali, è stato riconosciuto dalla Ofcom (*Office of communications*, l'equivalente dell'Agcom britannico) nel suo rapporto del 2013, in cui si sottolinea che il processo di "distruzione creativa" di Internet può anche agevolare la violazione dei diritti d'autore ma d'altra parte offre certamente numerose possibilità di realizzare modelli di business stimolando la **partecipazione sociale** e la **condivisione del sapere**.

Ma, nell'attuale dibattito sulla modernizzazione del diritto d'autore arrivano dalla Unione Europea soluzioni controverse e poco credibili, che [rendono incerti se non opachi gli obblighi dei soggetti coinvolti](#)

Le migliaia di aziende digitali nate in Internet e il fenomeno dello *User Generated Content* degli utenti dei servizi digitali che diventano a loro volta creatori di contenuti, stimolano la riflessione sulla questione se il *copyright* sia ancora, come era in origine, un valido sistema per promuovere la creatività e l'innovazione.

Una questione che viene posta all'attenzione anche della Commissione UE nell'attuale dibattito sulla riforma della "**Direttiva Copyright**", riforma ispirata ad una visione che, pur riconoscendo il ruolo dei cittadini nella distribuzione dei contenuti in Rete e che consentono la sopravvivenza dell'ecosistema digitale, considera il **mercato digitale dei contenuti** da armonizzare come un'unica catena di distribuzione che inizia dall'alto delle grandi imprese per andare poi verso i cittadini.

Si tutela un'**industria del copyright**, con i business già esistenti, a fronte delle nuove tecnologie, della creatività e dell'innovazione che nascono "dal basso" e a livello diffuso. Una delle questioni discusse nella Commissione per la riforma della direttiva sul diritto d'autore riguarda un nuovo diritto da attribuire agli editori, un diritto d'autore connesso sui contenuti, il **Press Publisher Right** (diritto degli editori, art. 11). Si tratta in sostanza dello stesso diritto che ha l'emittente sui propri programmi televisivi o radiofonici: pur non essendo titolare dei diritti d'autore può comunque vietare a terzi di riprodurre le trasmissioni indebitamente, come lo streaming gratuito di programmi della pay tv.

Tale diritto connesso verrebbe esteso agli **snippet**, che sono gli estratti di testo, sotto forma anche di anteprima immagine, che contengono il link (aprendosi come tale) all'articolo. Essi vengono tipicamente e regolarmente usati dagli aggregatori di notizie e dai nuovi intermediari dell'informazione come Google, Facebook e Twitter. Un tale diritto sui contenuti parziali e di richiamo visibili nei link comporta il rischio di inibire l'utile funzione degli aggregatori di notizie con grave pregiudizio dell'informazione e della cultura.

La vicenda della vicina Spagna conferma tale rischio: una legge simile del 2014 che costringeva a pagare agli editori un diritto d'autore per la pubblicazione degli snippet sui siti social e di aggregazione portò alla chiusura di Google Noticias Spagna, che non poté sostenere tali costi. D'altra parte si rilevò pure una diminuzione dei ricavi da parte degli editori le cui testate non registravano più quel traffico provocato dalla libera circolazione di *snippet* e *link*.

A nostro parere gli snippet rientrano tra le libere utilizzazioni consentite in quanto "brani o parti di opere" in funzione di citazione dell'opera integrale protetta e dei quali abbiamo parlato a proposito dei blog aggregatori di notizie.

Fin dalla Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione è chiaro lo scopo della normativa comunitaria di promuovere l'apprendimento e la cultura proteggendo sì le opere ma autorizzando, al tempo stesso, alcune eccezioni nell'interesse del pubblico a fini educativi e di insegnamento. Che senso avrebbe altrimenti l'attuale "società dell'informazione", cioè basata sulla condivisione del sapere in tutti i campi grazie a Internet.

Bitcoin, l'oro digitale che rivoluzionerà il mondo: NanoPress intervista l'avvocato Giovanni Bonomo

Nano
Press

Tutti parlano di bitcoin. In pochi, ancora, hanno capito realmente cosa sono e come funzionano. Come si fa a possederli, come si usano per pagare. In molti sono scettici, altri sono entusiasti perché hanno colto le potenzialità dei bitcoin. E se fossimo agli albori della vera rivoluzione sociale ed economica del terzo millennio? Ne abbiamo parlato con l'avvocato Giovanni Bonomo

da **Francesco Minardi**, il 19 Dicembre 2017 alle 12:47



Bitcoin / Ansa

Tutti parlano di bitcoin. In pochi, ancora, hanno però capito realmente cosa sono e come funzionano. Come si fa a possederli, come si usano per pagare. Eppure sono già spuntate, in Italia, le prime attività in cui è possibile lasciare gli euro nel portafogli e pagare con i bitcoin. In molti sono scettici: la truffa, temono, è dietro l'angolo, la criminalità organizzata ci sguizzerà. Per alcuni economisti ed esperti questa moneta digitale si dissolverà presto come una bolla di sapone. Altri, invece, sono entusiasti perché hanno colto le reali potenzialità dei bitcoin.

Questa criptovaluta, infatti, potrebbe non limitarsi a essere una moneta di nicchia utilizzata da smanettoni del web e geni dell'alta finanza. I bitcoin potrebbero diventare un prodotto per tutti (o quasi: una minima conoscenza delle nuove tecnologie è richiesta), e potrebbero sancire, a lungo termine, la fine dei contanti.

Forse siamo agli albori della vera rivoluzione sociale ed economica del terzo millennio: l'uomo, e non più le banche, che controlla la moneta. Di questo e altro abbiamo parlato con l'avvocato Giovanni Bonomo, consulente di imprese editoriali e televisive, autore di pubblicazioni in materia di diritto d'autore, dell'informazione e dell'informatica. Giornalista pubblicitario, è attivo sulle tematiche ambientali, collabora con riviste letterarie e di divulgazione scientifica. Animatore culturale con il proprio Centro Culturale Candide e titolare del blog *Ultime-Notizie.net* sulle novità del mondo digitale, è senior manager di Assistenza Legale Premium da dicembre 2016 e da giugno 2017 responsabile dell'Osservatorio sul diritto d'autore de *Il sole 24Ore*.

AVVOCATO BONOMO, COSA SONO I BITCOIN?

«Il bitcoin è l'oro digitale e può sancire la fine del contante nel processo già iniziato con le carte di credito e dai pagamenti online. Ma andiamo per gradi. Il bitcoin nasce come la prima criptovaluta e traccia il solco della valuta digitale, aprendo la strada a tutte le altre criptovalute. Tutto inizia nel 2008, anno che ricordiamo per l'inizio della crisi mondiale con il tracollo finanziario globale di cui ancora risentiamo gli effetti. Perché proprio in quell'anno, un misterioso e ancora ignoto inventore, con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto (solo lo scorso anno un imprenditore e informativo australiano Craig Wright, si sarebbe rivelato nella sua vera identità), pubblica il protocollo bitcoin, che oggi viene chiamato Blockchain, così intitolando un'architettura informatica idonea a sostenere la circolazione di una criptovaluta o valuta digitale.

La creazione e la diffusione di tale criptovaluta si basano sui principi della crittografia e dei protocolli di file sharing peer to peer. La rivoluzione sta nel fatto che si ha una valuta che transita liberamente tra gli utenti di Internet in modo appunto paritario, senza il controllo di un organo centrale, permettendo pagamenti e acquisti senza i costi delle normali operazioni bancarie, essendo la catena di blocchi, la Blockchain, una struttura informatica totalmente decentralizzata e sicura. E già questo fa comprendere la forza dirompente di tale invenzione per il mondo finanziario e monetario, in mano alle autorità centrali di ogni Stato.

Si ha cioè, in sostanza, lo spostamento dalle istituzioni alle persone, le quali diventano loro stessi la banca, sono loro che detengono il portafoglio, sono unicamente loro responsabili delle proprie transazioni, senza alcun ente centralizzato nel quale riporre la loro fiducia.

Quindi va da sé l'attenzione della cittadinanza mondiale, prima che dei media istituzionali controllati dai vari governi, per il bitcoin e, più in generale, per la valuta digitale, in questi tempi di ripensamento di dogmi e verità indiscutibili, in economia, finanza, politica e religione».

PERCHÉ HA DETTO “ORO DIGITALE”?

«Ho detto oro digitale perché il bitcoin, la prima criptomoneta che conduce la fila delle altre – ad oggi più di millecento e in continua crescita – è diventato il punto di riferimento, il parametro aureo del valore di tutte le criptomonete, come era l'oro con riferimento al dollaro statunitense prima del 1973, prima cioè che lo standard aureo fosse sostituito dal sistema dei cambi flessibili. E uno degli

elementi qualificanti del bitcoin è la non riproducibilità e la conseguente scarsità del prodotto: i bitcoin sono come l'oro in una miniera, che contiene solo quantità limitate del prezioso metallo. Infatti verranno creati solo 21 milioni di bitcoin. Perché questo? Perché un algoritmo definito ne gestisce la generazione in modo finito e, raggiunta tale cifra, non ci saranno più nuovi bitcoin. Grazie a questo limite numerico, il valore dei bitcoin dipenderà solo dal mercato: più persone compreranno bitcoin, più questa moneta digitale verrà richiesta e quindi il suo valore aumenterà».

SI PARLA SEMPRE PIÙ SPESSO DI BLOCKCHAIN, QUAL È LA SUA RELAZIONE CON BITCOIN?

«Le transazioni con questo oro digitale vengono distribuite sui nodi della rete, validate e accorpate in blocchi. In tale processo si inseriscono i “minatori”, i miners, speciali partecipanti che utilizzando software e potenti computer per creare, appunto, questi blocchi. Ogni nuovo blocco di transazioni è trascritto in un registro, pubblico e distribuito, organizzato in una catena ordinata. Questo registro pubblico distribuito viene chiamato per l'appunto blockchain, termine spesso utilizzato estensivamente per indicare l'insieme della tecnologia sottostante la moneta bitcoin. La tecnologia blockchain regola il trasferimento di proprietà di un “gettone digitale” a cui possono essere associati svariati beni e diritti nel mondo esterno: azioni, obbligazioni, immobili, auto, diritti di voto, ecc. Il gettone, senza il quale questa tecnologia non può esistere, acquista quindi intrinsecamente valore per la sua utilità nel mondo digitale.

La moneta bitcoin è proprio il gettone digitale della prima e più diffusa blockchain: dal punto di vista concettuale è quindi impossibile disaccoppiarli. È ovviamente possibile immaginare applicazioni tecnologiche in cui il gettone sia nascosto o abbia valore trascurabile rispetto al bene o diritto che rappresenta, evitando di chiamarlo bitcoin o utilizzando una diversa blockchain rispetto a quella bitcoin».

COME SI FA, CONCRETAMENTE, A POSSEDERE BITCOIN?

«Per avere bitcoin basta acquistarli tramite i siti che funzionano da wallet, cioè portafogli informatici in Rete creati apposta per la valuta digitale. Il portafoglio informatico, che già agevola molte operazioni di pagamento e scambi finanziari del normale circuito bancario, diventa, nel caso delle criptovalute, lo strumento principale per le operazioni di scambio di denaro in valuta digitale.

Nel mio blog ultime-notizie.net si trova un articolo su come crearsi un wallet e usarlo per acquistare e vendere bitcoin e altre criptomonete. Ogni titolare e utente del wallet, accessibile solo possedendo la relativa password, si trova delle stringhe di 33 caratteri alfanumerici, cioè composte da molte lettere e numeri: sono gli indirizzi del proprio wallet su cui arrivano i bitcoin.

Il wallet può essere poi usato per fare un deposito oppure un prelievo, o anche per fare acquisti o ricevere pagamenti. Inizialmente l'acquisto e il primo deposito in bitcoin avviene tramite un conto corrente bancario sul quale è appoggiata una carta di credito solitamente ricaricabile.

I BTC wallet più noti sono: Coinbase, anche in lingua italiana – che si fregia di essere “il modo più semplice al mondo per acquistare e vendere bitcoin ed ethereum” (che sono attualmente le due più note valute digitali), BlockChain, SpectroCoin, MyEtherWallet, Electrum, per citare i più noti.

Il wallet BlockChain ha la pretesa di definirsi “il portafoglio bitcoin più famoso al mondo”, e forse lo è davvero, se si intitola allo stesso sistema (blockchain) che è alla base del circuito delle criptomonete. Lo si trova già in italiano all’indirizzo in Internet e vi basterà seguire le istruzioni dopo aver cliccato sul riquadro “crei il suo portafoglio”».

SI POSSONO FARE ACQUISTI NEI NEGOZI CON I BITCOIN? IN CHE MODO?

«Anche da noi ci sono negozi, non solo virtuali, che accettano pagamenti in bitcoin: in tale caso si entra nel proprio wallet e si inviano i BTC – o meglio, le frazioni di BTC dato che ora un solo BTC vale più di 16.000 euro – all’indirizzo del negoziante. Ma è possibile pagare in euro partendo da una riserva di BTC: molti wallet consentono di spendere i BTC trasformandoli in valuta corrente del proprio Stato.

Vari siti web, come Coinmap, riportano le mappe dei negozi che accettano i pagamenti in BTC. Intanto si moltiplicano i posti anche in Italia che da nord a sud accettano BTC per i loro prodotti o servizi. Di solito appare l’avviso che si può pagare in bitcoin insieme alle altre modalità di pagamento (assegno, bonifico bancario, carta di credito, bancomat e pagoBancomat). Guardate ad esempio il sito dell’hotel Boston della città di Cattolica, dove appare il banner “bitcoin accepted here”, hotel che è stato il primo ad accettare il pagamento in bitcoin».

QUALI SONO I VANTAGGI DEI BITCOIN?

«Intanto abbiamo già notevoli risparmi di tempo e di costi nelle transazioni. Basti pensare che per fare un bonifico bancario Sepa occorrono dai quattro ai cinque giorni affinché il denaro venga trasferito, mentre per trasferire bitcoin possono bastare pochi minuti e si hanno commissioni molto più contenute. Per comprendere tale velocità di esecuzione ricordiamoci dei vantaggi della disintermediazione e dell’assenza di controlli da parte di una qualsivoglia autorità centrale.

Un aspetto interessante del bitcoin e di tutte le criptovalute è l’impignorabilità di un borsellino elettronico, per ragioni tecniche (il soggetto pignorando può continuare a operare tramite un’altra stringa alfanumerica e non esiste nemmeno un soggetto presso cui operare un pignoramento presso terzi) prima che giuridiche e, almeno per quanto riguarda il bitcoin, l’esenzione da Iva, come da recente dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate dello scorso anno».

È UNA MONETA LEGALE? PERCHÉ NON È RICONOSCIUTA DAGLI STATI?

«Il fatto che non sia regolamentata non significa che non sia legale. Certamente l'assenza di regolamentazione consente speculazioni ed evasioni fiscali ma il bitcoin nasce come alternativa anarchica alle valute tradizionali, realizzando il sogno di una moneta unica mondiale senza banca centrale, signoraggi bancari e inflazioni varie, idonea a creare fiducia tra i membri della rete grazie alla trasparenza delle operazioni.

È ovvio che tale caratteristica, unita all'alta volatilità, lo rende refrattario a qualsiasi controllo e riconoscimento statale. Se in Internet ci sono malintenzionati che usano il suo nome per indurre a facili guadagni e quindi a truffe non è colpa del bitcoin».

QUALI SONO I RISCHI DEI BITCOIN?

«Gli unici rischi del bitcoin sono quelli legati alla non conoscenza: chi non sa rischia, perché fa operazioni sbagliate. L'alta volatilità può essere considerata un rischio, ma per molti investitori resta un pregio: grandi sbalzi significano grandi guadagni».

QUALI VANTAGGI PUÒ TRARRE LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DAI BITCOIN? CI SONO RISCHI DI TRANSAZIONI ILLEGALI?

«Nessun vantaggio, perché se è vero che l'indirizzo del wallet è una stringa alfanumerica di 33 caratteri alfanumerici e con infinite varianti, senza alcun riferimento al nome del titolare, è anche vero che fa sempre riferimento ad un'unica e irripetibile transazione, quindi sicura e tracciabile.

Il pagamento in bitcoin non è affatto adatto, quindi, per chi faccia riciclaggio di denaro sporco, come comunemente si pensa. Inoltre l'integrità della Blockchain viene garantita da tutti i nodi, rendendo pressoché impossibile qualsiasi manipolazione.

Anche per quanto riguarda i rischi di truffa, non sono più di quelli che possono farsi con qualsiasi altro mezzo di pagamento».

I BITCOIN SONO ACCESSIBILI A TUTTI O BISOGNA ESSERE ESPERTI IN INFORMATICA E FINANZA?

«Non occorre alcuna competenza specifica, basta un minimo di conoscenza dell'uso del proprio PC e del proprio smartphone».

Home > Costume > Social network, identità ed eredità digitali. Come fare testamento

COSTUME

A⁻ A⁺

Venerdì, 19 gennaio 2018 - 18:14:00

Social network, identità ed eredità digitali. Come fare testamento

Eredità digitale: come vanno trattati tutti gli account social di una persona dopo la sua morte?



Di **Giovanni Bonomo** (Avvocato, ALP AssistenzaLegalePremium.it)

Nell'attuale situazione di vuoto normativo sul "testamento digitale" i principali social network consentono, ciascuno con modalità diverse, di formulare un formale documento digitale con istruzioni, demandate ad un proprio esecutore erede, su come gestire i propri profili e i propri account in caso di decesso.

Vi ho parlato, nei precedenti articoli, di **Internet delle cose** e dell'evoluzione della Rete quale infrastruttura intelligente per gestire, da parte di persone e aziende, miliardi di dispositivi interconnessi. Da qui derivano infinite implicazioni sulla **privatezza**, di cui ho accennato parlando dell'**identità digitale** nell'attuale **società dell'informazione**.



Dobbiamo chiederci ora che ne sarà di tutte le nostre informazioni disperse in Rete, i nostri **dati personali**, i nostri testi, i nostri contatti, le nostre foto, etc. Indubbiamente tutto questo rappresenta la nostra persona e la propria **eredità digitale** per i posteri quando non ci saremo più.

Sappiamo che nel momento del decesso tutti i beni del soggetto defunto vengono trasmessi automaticamente agli eredi, naturali o designati, tramite un testamento. Eppure i beni personali digitali sfuggono a questa **logica successoria** che riguarda i soli **beni patrimoniali**. Se ragioniamo in termini di valore quali dei due tipi di beni conta di più?

Mettere al riparo questi dati personali, nell'attuale situazione di vuoto normativo sul **testamento digitale**, è anche una questione di **dovere morale** e di rispetto non solo di se stessi ma anche dei propri **familiari** e dei propri **amici**. Venendo al concreto la domanda che dobbiamo porci è questa: che cosa sarà del nostro profilo di Facebook, dei nostri dati e testi salvati in *cloud*, delle nostre valute digitali in *bitcoin* e *altcoin* di cui attualmente tanto si parla?

La questione non è di poco conto se pensiamo che siti come www.boxtomorrow.com non sono più attivi per le problematiche sollevate proprio sulla **protezione dei dati** personali e sulla **privatezza** delle persone.

L'intento resta lodevole e si spera, una volta risolte tali problematiche, che il **testamento digitale** venga al più presto reso possibile da altri siti di servizio: la creazione cioè di un box virtuale in cui inserire i nostri

nostre "missioni" o ai nostri progetti.

Per fortuna, in assenza di una regolamentazione, è possibile avvalersi di surrogati di testamento digitale grazie ai servizi messi a disposizione dai principali *social network*, che consentono di conservare e tramandare ai posteri la nostra eredità digitale. È così possibile "fare testamento" su Facebook, su Twitter, su Google e su LinkedIn, che sono i social network maggiormente diffusi.

Fare testamento su Facebook

Il più noto *social network* ha già pensato a come consentire a un proprio iscritto di lasciare un testamento digitale e indicare un'altra persona iscritta quale gestore del nostro *account* dopo il nostro decesso. In pratica è possibile indicare un "**contatto erede**" il quale, dopo la nostra morte, potrà scrivere – a nome proprio e per conto di... ,- post, cambiare l'immagine di profilo con un'altra del defunto, rispondere a richieste di amicizia, etc. Per attivare tale contatto erede si va in "Impostazioni account", poi in "Generali" e poi in "Gestisci account". Qui troviamo la voce, appunto, di contatto erede, con l'istruzione "Scegli un familiare o un amico stretto che gestisca il tuo account quando non ci sarai più".

Fare testamento su Twitter

Su tale *social* altrettanto ben noto non c'è un'analoga possibilità, ma i familiari o una persona già designata dal defunto possono chiedere la cancellazione dell'account fornendo il certificato di morte. Se andiamo in <https://help.twitter.com/forms/privacy> troviamo tra le istruzioni anche la voce "Voglio chiedere la disattivazione di un account di un utente deceduto o dichiarato incapace", con un modulo da compilare.

Fare testamento su Google

Anche Google consente, come fa Facebook, di designare una o più soggetti (fino a 10!) che gestiscano il nostro account dopo la nostra morte o in caso di prolungata inattività dovuta ad altre cause. In alternativa si può chiedere fin d'ora a Google di cancellare il nostro account nel caso che resti inattivo per un determinato periodo di tempo. Ricordiamoci degli altri servizi connessi però, come YouTube, Google+ e Blogger, che saranno del pari cancellati.

Si entra in <https://myaccount.google.com/u/0/inactive> e si trovano subito le seguenti istruzioni:

"Stabilisci un piano di gestione del tuo account Google in caso di decesso o se smetti di utilizzare Google. Decidi come dovrà essere gestito il tuo account Google se improvvisamente non potrai più usarlo, ad esempio in caso di incidente o decesso. Stabilisci quando Google dovrà considerare inattivo il tuo account e come dovrà gestire i tuoi dati in seguito. Puoi condividere i dati con persone di cui ti fidi o chiedere a Google di eliminarli."

Come fare testamento su LinkedIn

Analogamente a Twitter anche LinkedIn permette solo di segnalare il decesso dell'iscritto al fine della rimozione del relativo account. In <https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/ts-rdmlp> si trova la procedura e il modulo di verifica di morte da scaricare.

Contattaci

Inizio modulo

Request removal of a deceased member's LinkedIn profile

ooo

Possiamo concludere, in attesa di una compiuta regolamentazione, che fare il proprio testamento digitale rientra tra le **buone pratiche** di utilizzo della Rete, una buona azione di *social education* che riguarda ogni aspetto del nostro modo di abitare il Web: proteggere i nostri dati personali anche per quando non ci saremo più è un segno di rispetto per chi ci è vicino, che non dovrà impazzire per avere accesso ad account o siti nel garbuglio degli impedimenti burocratici.

TAGS:

[social network](#)

[social network morte](#)

[social network profilo morto](#)

[social network cosa succede dopo la morte](#)

[< Articolo precedente](#)

[Articolo successivo >](#)

TI POTREBBE INTERESSARE

Il quotidiano online e i nuovi media di manifestazione del pensiero. Differenze con riguardo alla diffamazione

Commento a cura dell'avv. Giovanni Bonomo - responsabile dipartimento di Diritto d'Autore di AssistenzaLegalePremium.it

È importante comprendere le differenze tra giornale telematico e gli altri mezzi telematici di manifestazione del pensiero con riferimento alle diverse conseguenze della diffamazione.

Come è stato ricordato nel convegno presso l'Università IULM dedicato alla memoria del compianto padre avv. Aldo Bonomo, la ricchezza di informazione dei nuovi media è dovuta alle potenzialità dell'era digitale. Ma è evidente che gli sviluppi della Rete, con l'accesso alle informazioni, la loro elaborazione e il loro permanere a disposizione di tutti, accentuano la necessità di regole certe. Non potendo il legislatore tenere il passo alla tecnologia sempre in rapida accelerazione, sopperisce a volta la nostra Suprema Corte, preposta dal nostro ordinamento a garante dell'uniforme interpretazione del diritto, con le controverse (in dottrina) sentenze manipolative o additive, che consentono di colmare per quanto possibile i vuoti normativi.

A questo proposito richiamo quanto già scritto sulla diffamazione via Facebook, ma che vale per tutti i nuovi media, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, social network): tre anni fa le Sezioni Unite della Suprema Corte ([sent. n. 31022 del 17.7.2015](#)), indicando una interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine "stampa", hanno ricompreso nel concetto le testate giornalistiche online, ma hanno anche aggiunto che «tale operazione ermeneutica non può riguardare in blocco tutti i nuovi media, informatici e telematici di manifestazione del pensiero [n.d.r., gli stessi da me sopra richiamati] ma deve rimanere circoscritto a quei casi che, per i profili strutturale e finalistico, sono riconducibili al concetto di stampa».

Delineando la figura di "prodotto editoriale" tale importante sentenza ha esteso il concetto di stampa all'informazione professionale che si esprime ora non solo tramite lo scritto (giornale cartaceo) ma anche tramite altro mezzo di diffusione come Internet (giornale telematico). Questo al fine anche di valutare la professionalità di chi, scrivendo, diffama.

La Suprema Corte ha precisato che "il giornale telematico, sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. E', infatti, un prodotto editoriale, con una propria testata identificativa, diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico; ha un direttore responsabile, iscritto all'Albo dei giornalisti; è registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione; ha un hosting provider, che funge da stampatore, e un editore registrato presso il ROC". La conclusione cui addiuvano la suprema Corte è che "Il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa", estendendo quindi, in via estensiva o analogica, la normativa sulle guarantee costituzionali (art. 21 Cost. c. 3) per la stampa ai giornali telematici.

Quanto al requisito della "destinazione alla pubblicazione" di cui alla normativa sulla stampa (l. 8 febbraio 1948, n. 47) viene precisato che la riproduzione può essere intesa come potenziale accessibilità di tutti al contenuto dello stampato: l'immissione dell'informazione giornalistica in Rete lascia presumere la diffusione della stessa, che diventa fruibile da parte di un numero indeterminato di utenti, e tanto basta per aversi la "pubblicazione".

Ricordiamoci dunque che Facebook e gli altri social network sono un «mezzo di pubblicità» capace di amplificare indefinitamente la diffamazione, e non ha le guarantee del giornale telematico e del prodotto editoriale: sul fronte dell'utente diventa anzi più facile essere accusati di diffamazione aggravata ex art. 595 c. 3 cod. pen. poiché un suo scritto ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone; e sul fronte del titolare di un blog o di altro mezzo telematico diventa possibile subire un oscuramento o un sequestro preventivo. Facebook e gli altri social network raggruppano un numero considerevole di persone e sono diventati ormai la modalità normale di socializzare a distanza tra sconosciuti nella società dell'informazione multimediale: se da un lato questo valorizza il rapporto interpersonale (ma c'è anche chi dice che invece lo deprima) e lo scambio di conoscenza, dall'altro ci si espone tutti a commenti emotivi e indesiderati, che spesso degenerano in dialoghi solo emozionali che contengono già la carica esplosiva dell'insulto e della diffamazione.

Diritto all'oblio digitale e interesse pubblico all'informazione

Commento a cura dell'[avv. Giovanni Bonomo](#), responsabile del Dipartimento di Diritto d'Autore di [AssistenzaLegalePremium.it](#)

Nella soluzione del conflitto tra il diritto all'oblio dell'individuo e il diritto all'informazione della cittadinanza prevale il secondo qualora l'interesse pubblico alla notizia sia ancora attuale con riferimento a vicende giudiziarie che, anche se concluse da tempo, abbiano destato un particolare allarme sociale che resta ancora vivo nell'opinione pubblica.

Ci siamo già occupati del "diritto all'oblio" a proposito del giornalismo e dell'identità personale nell'attuale contesto digitale. Voglio qui precisare che l'indirizzo consolidato della Suprema Corte, nella sentenza richiamata e in quelle successive, presuppone l'interesse pubblico all'informazione, che non deve però confliggere con il fondamentale diritto alla propria identità sociale

Nella soluzione del conflitto tra i due diritti bisogna valutare l'attualità dell'interesse pubblico alla notizia con riferimento a vicende giudiziarie anche se concluse, perché gli archivi digitali devono consentire l'accesso del pubblico alle informazioni, anche private e personali, se queste sono correlate ai contenuti di loro interesse.

Se però tale trattamento automatizzato dei dati personali a scopo di indicizzazione, nei motori di ricerca, dei contenuti editoriali di un quotidiano si rivelasse illegittimo in riferimento al tempo trascorso dai fatti descritti e dalla conseguente mancanza di un interesse pubblico alla notizia sulla persona, l'editore deve adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari a impedire l'indicizzazione dei dati personali nei motori di ricerca

Qualora si trattasse di aggiornare un articolo già pubblicato, al fine di rendere effettiva la tutela alla persona che chiede di aggiornare i propri dati per detti motivi, il Garante per la protezione dei dati personali ha poi precisato che non è sufficiente una semplice postilla alla fine dell'articolo: occorre invero la visibilità dell'aggiornamento, ai fini di salvaguardare l'attuale identità sociale della persona sia nel titolo della notizia sia nello snippet, con la precisazione di tutti gli sviluppi riguardanti la vicenda.

Il danno reputazionale che altrimenti il soggetto può far valere giudizialmente non sarà di poco conto, essendo interessata la propria vita privata e l'attuale attività di lavoro.

Il Garante precisa poi che, con riguardo a vicende giudiziarie di particolare gravità prevale l'interesse pubblico a conoscere la notizia sul diritto all'oblio. Vale a dire che, trattandosi in ipotesi di reati gravi e che abbiano destato un forte allarme sociale, il diritto privato all'oblio soccombe di fronte all'interesse, ancora vivo, dell'opinione pubblica sulla vicenda.

L' "uso del marchio" noto in Rete e i durevoli e incontrollabili effetti pubblicitari

L'Osservatorio è curato per Diritto24 dall'avv. [Giovanni Bonomo](#) di [AssistenzaLegalePremium.it](#)

L' o sfruttamento inconsapevole e per un uso non voluto sul web del marchio altrui, esclude la responsabilità dell'utilizzatore già licenziatario, proprio perché manca qualsiasi controllo sulla pubblicazione, che era rimessa e resta solo all'operatore del sito.

La Rete è uno spazio infinito di possibilità, sia per l'informazione sia per la pubblicità in essa veicolate. Anche la **funzione pubblicitaria del marchio** viene enormemente amplificata, al punto che certe situazioni poi sfuggono di mano.

Il caso preso in esame due anni fa dalla Corte di Giustizia UE rivela la difficoltà, se non l'impossibilità, di sfuggire **ad addebiti di utilizzazione abusiva** di un marchio anche per un ex licenziatario utilizzatore dello stesso che abbia fatto il possibile per eliminare la **scia pubblicitaria** di un annuncio pubblicato nella vigenza del rapporto con la società licenziante.

Addebiti che, se esaminati nella sostanza, con riferimento alla situazione concreta, in cui il **già licenziatario e ancora involontario utilizzatore** della pubblicità del marchio non ottiene ragione dall'operatore del sito che non lo cancella, si rivelano infondati.

Si tratta della sentenza della Corte di Giustizia UE resa il 3 marzo 2016, nella causa C-179/15, perché esprime un ovvio e umano principio, che sarà auspicabilmente seguito dai nostri giudici nazionali.

Il caso nasce sull'addebito di informazione non veritiera e scorretta rivolta ad un'officina (già) autorizzata "Mercedes-Benz" per aver continuato ad avvalersi dell'effetto pubblicitario conseguente ad annunci nei quali ancora campeggiava il noto marchio, di cui è titolare esclusiva la società Daimler AG.

In particolare, essendo stato il concessionario ungherese Egyud Garage, dal 2007 al 2012, affiliato a Daimler AG tramite la consociata ungherese Mercedes Benz Hungaria Kft, era ovvio che in quegli anni avesse fatto uso del marchio "Mercedes-Benz". Ciò si rifletteva negli annunci che lo stesso concessionario aveva pubblicato su un sito web per pubblicizzare la propria attività di riparatore autorizzato.

Un annuncio in particolare era stato poi incluso in altri siti web che, come di prassi, lo avevano utilizzato per incrementare le proprie banche dati ed attrarre maggiori utenti. Non era mancato poi la normale indicizzazione nel motore di ricerca Google.

Il concessionario, in seguito alla risoluzione del rapporto con la Daimler AG, aveva tentato più volte di ottenere dai siti e da Google la cancellazione degli annunci presenti sul web in cui veniva offerta un'**informazione non più attuale** con l'associazione di un marchio di cui lo stesso concessionario **non era più licenziatario**.

Questo comportamento diligente è stato tenuto in considerazione dalla Corte, la quale ha confermato, in linea con precedenti sentenze, che non si possono imputare all'inserzionista gli atti o le omissioni degli operatori del web che non provvedano a eliminare un annuncio una volta ricevuta la richiesta di rimozione di chi lo aveva pubblicato.

Una situazione quindi che sfuggiva (quando la situazione sembrava sotto controllo, in verità si rivelava il controllo della situazione, direbbe A.G. Pinketts) ad ogni **possibilità di intervento diretto** del concessionario già inserzionista.

Secondo i giudici comunitari la nozione di "**uso del marchio**" da parte del non titolare o del non (più) licenziatario dello stesso implica un comportamento attivo o almeno **una possibilità di controllo sull'atto che costituisce l'uso**: nel caso in esame mancava invece lo stesso consenso dell'inserzionista, che anzi aveva espresso la volontà contraria all'uso, ma che non era stato ascoltato dagli operatori dei siti in cui figurava ancora il marchio.

E' chiaro che in questo caso, come in altri analoghi, la responsabilità non può essere dell'operatore del sito o del motore di ricerca che, avvisato del carattere non più attuale e quindi illegittimo di un contenuto già pubblicato, non provveda subito a rimuoverlo.

OSSERVATORIO DIRITTO D'AUTORE

La tutela autorale dell'opera di design anche in caso di produzione seriale e su larga scala

L'osservatorio è curato per Diritto24 dall'[avv. Giovanni Bonomo di Assistenza Legale Premium.it](#)

La produzione su larga scala è lo sbocco normale di ogni opera di disegno industriale destinata ad essere sfruttata attraverso processi di produzione seriali. Tale caratteristica non osta quindi alla tutela autorale, in aggiunta a quella derivante dalla privativa industriale, nel caso che il modello di design presenti un carattere creativo e un valore artistico.

Abbiamo già affrontato il tema della [tutela autorale del design industriale](#) a proposito delle creazioni artistiche degli stilisti di moda. Infatti, ai sensi dell'art. 2 n. 10 della legge sul diritto d'autore sono ricomprese nella protezione anche "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico."

Vale dire che, in aggiunta alla tutela prevista dal [Codice della Proprietà Industriale](#) tramite la registrazione del disegno o modello che presenti le caratteristiche della **novità** e del **carattere individuale** (art. 31) vi può essere anche la tutela del diritto d'autore, essendo le opere del disegno industriale incluse dalla legge nell'elenco (al n. 10 dell'art. 2 l.d.a. sopra richiamato) delle possibili opere dell'ingegno protette.

Tale tutela può aggiungersi a quella prevista dal CPI qualora nell'opera di design siano riscontrabili i requisiti, ulteriori a quelli richiesti per la registrazione del modello quale design, previsti dalla legge sul diritto d'autore: il **carattere creativo** e il **valore artistico**.

Non mi dilungo qui sulla interpretazione che dei due requisiti hanno dato la dottrina e la giurisprudenza: ci basti comprendere che per creatività si intende "l'impronta personale" dell'autore, innovativa rispetto ad opere analoghe e già note; e che per valore artistico si intende quell'ingrediente estetico tale da far rientrare il modello nella fascia alta delle opere di design.

Ora, una recente sentenza della Corte di cassazione in sede penale, con data di deposito 22 gennaio 2018 ha ritenuto sussistente il reato di "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" dell'art 517 cod. pen. con riferimento alla riproduzione non autorizzata di opere di design che, al di là di qualsiasi registrazione per la privativa industriale, siano comunque protette per il semplice fatto della creazione dall' art. 2, n. 10, legge sul diritto d'autore (l. n. 633/1941).

La Suprema Corte conferma quindi che l'opera di design è in sé a tutelabile prescindere da una registrazione di privativa industriale. Ma tale sentenza è interessante perché afferma anche un'altra cosa che fa chiarezza di una questione controversa.

Si legge infatti nella motivazione della sentenza che non vale quindi il rilievo, fatto valere in sede di ricorso, che i prodotti in questione risulterebbero connotati da una forma facilmente riproducibile **in modo seriale su larga scala** e che non possono per ciò solo ritenersi espressione di un particolare stile individuale dell'autore.

Anzitutto, risponde la Corte al ricorrente, non è necessario, ai fini del riconoscimento del **valore artistico** delle **opere di design**, che esse siano stimate come vere proprie espressioni dell'arte figurativa, costituendo questo solo uno dei possibili indici del predetto valore, né che siano oggetto di una registrazione di privativa industriale (necessaria invece per la contestazione del reato di cui all'art 473 "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" cod. pen.); inoltre, la produzione su larga scala è lo sbocco normale di ogni opera di disegno industriale, destinata ad essere sfruttata attraverso processi di produzione seriali.

Nel caso in esame la Suprema Corte ha confermato l'avvenuto delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, già sanzionato dal Tribunale e poi, in seguito a impugnazione, dalla Corte d'Appello, anche se si è trattato di **opere di design industriale** destinate alla **produzione seriale**, comunque tutelabili a norma dell'art. 2 n. 10, della legge n. 633 del 1941 ove ricorrono le condizioni del carattere creativo e dal contenuto artistico dell'opera.

Precisiamo che la tutela d'autore può esserci non solo **in cumulo** ma anche in **alternativa** a quella di modello di design registrato: è il caso di chi vanti diritti autorali su un modello da fabbricarsi non industrialmente, cioè non per quella produzione seriale tipicamente richiesta per aversi un design registrabile, ma per esemplari realizzati artigianalmente in pezzi unici.

OSSERVATORIO DIRITTO D' AUTORE

Streaming, downloading, linking: quando la sostanza è la stessa

L'osservatorio è curato per [Diritto24](#) dall'avv. [Giovanni Bonomo](#) - [AssistenzaLegalePremium.it](#)

L'indirizzo della Corte di Giustizia UE, in coerenza con la previsione, di cui alla Direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore, di "alto livello di protezione" da assicurare opere protette diffuse in Rete, è di restringere il concetto di intermediario della comunicazione, irresponsabile dei contenuti che diffonde, e di ampliare, di contro, la nozione di editore, come tale responsabile dei contenuti, in modo da farvi entrare, in tale nozione, anche coloro che mettono semplicemente a disposizione del pubblico i link.

Vi abbiamo già parlato dello "streaming" a proposito della pirateria via Web e del ruolo, in linea di principio neutrale, degli ISP Internet Service Provider. In particolare abbiamo visto come l'attività di streaming costituisce, secondo la Corte di Giustizia UE, un **"atto di comunicazione al pubblico"** **anche se effettuata dagli ISP e che pertanto deve esserci sempre l'autorizzazione dell'autore delle varie opere trasmesse anche se vengono ripetute da programmi televisivi.**

Molti ci chiedono che cosa sia, sotto il profilo tecnico, lo **streaming**, e che cosa lo differenzi dal più noto **download** di contenuti online tutelati dal diritto d'autore. La domanda è pertinente con riferimento alle differenti conseguenze che uno ragionevolmente si attende da un'operazione di downloading, al cui esito l'utente dispone dei file sul proprio dispositivo, e da un'altra operazione, lo streaming, che prevede il salvataggio solo temporaneo dei file nella memoria *cache*.

Sotto il profilo pratico e delle conseguenze giuridiche la Corte di Giustizia UE ha però precisato che non esiste alcuna differenza. E ciò era prevedibile se pensiamo alle precedenti pronunce intese a contrastare tutti i dispositivi atti a consentire l'accesso a siti di *streaming* illegali.

Lo abbiamo visto nel caso di **Filmspelers**, il negozio e-commerce olandese che commercializzava tali dispositivi come un metodo semplice per accedere a contenuti protetti rivendendoli poi con *link* preinstallati a siti di *streaming*: la Corte lussemburghese dichiarò illegali e sanzionò la vendita di tutti i lettori multimediali configurati per accedere facilmente a siti con contenuti pirata.

Il nucleo della motivazione verteva sul concetto di **"comunicazione al pubblico"** così come definita dalla direttiva UE sulla tutela del diritto d'autore (Dir. 2001/29 sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione) e in tale concetto rientra anche l'atto di chi combina un hardware e un software per dare agli utenti "accesso diretto ad opere tutelate dal diritto d'autore rese pubbliche senza l'autorizzazione del titolare del diritto".

Secondo la Corte di Giustizia UE, quindi, anche la riproduzione temporanea di un'opera protetta da copyright, come nel caso dello *streaming*, non è consentita senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore. Insomma **la cache non fa la differenza**. Anche se equiparare il *download allo streaming* sembra ragionevole più sul fronte di chi mette a disposizione determinati link piuttosto che su quello dell'ignaro utente che vi clicca sopra.

In sostanza, l'indirizzo della Corte di Giustizia UE, in coerenza con la previsione di "alto libello di protezione" da assicurare opere protette diffuse in Rete (considerando 9 Dir. 2001/29/CE) è di restringere il concetto di **intermediario della comunicazione**, irresponsabile dei contenuti che diffonde, e di ampliare, di contro, la **nozione di editore**, come tale responsabile dei contenuti, in modo da farvi entrare, in tale nozione, anche coloro che mettono semplicemente a disposizione del pubblico i *link*.

Per quanto riguarda i **riferimenti normativi**, non esiste una normativa specifica per lo streaming e il testo di riferimento resta la legge sul diritto d'autore n. 633/1941.

Partiamo dall'art. 16, che prevede il diritto esclusivo dell'autore di diffondere e mettere a disposizione del pubblico la sua opera con l'utilizzo dei mezzi di diffusione a distanza, quali la radio, la televisione, la comunicazione via satellite, la ritrasmissione via cavo (si tratta, cioè, in sintesi, del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico) e arriviamo alle successive norme sanzionatorie (art. 171 ss) per i casi di trasmissioni abusive.

L'art. 171a-bis) sanziona chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; l'art. 173-ter lettera a) sanziona chi abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo; e, alla lettera a-bis) sanziona chi, in violazione dell'articolo 16, comunica al pubblico, a fini di lucro, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere.

Si ponga attenzione alla previsione della *«messa a disposizione dell'opera, in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente»*, che riguarda in pratica la diffusione delle opere tutelate nell'Internet, anche queste quindi lecite solo se vi sia una previa autorizzazione dell'autore.

Il secondo comma dello stesso articolo 16 dice che il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico *«non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico» (l'on demand, in pratica)*; ciò significa che **per ogni (atto di) diffusione** dell'opera è necessaria la relativa autorizzazione degli autori e di tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell'opera.

In merito al **linking** si pone il quesito se l'inserimento di un link ad un sito possa costituire violazione delle norme sul diritto d'autore del contenuto 'linkato' e se, in quanto comunicazione al pubblico, richieda l'autorizzazione del titolare del contenuto originale.

La Corte è orientata, anche in questo caso, a tutelare i contenuti richiamati da link, per la cui riproduzione il consenso dell'autore si rende necessario. Abbiamo già affrontato la questione in un [precedente articolo](#) e abbiamo ricordato come si interpreti **in modo ampio** la nozione di **"comunicazione al pubblico"** prevista dalla richiamata direttiva 2001/29/CE.

La Corte fa tuttavia le seguenti precisazioni.

Il "copia e incolla" di un link a un altro sito richiede l'autorizzazione del titolare del contenuto linkato **solo quando il sito ospitante si rivolge a un "pubblico nuovo"** rispetto a quello cui si rivolge il sito richiamato.

Questo significa, in pratica, che nella gran parte dei casi tale autorizzazione non è necessaria. Infatti tutte le volte che il sito linkato sia ad "accesso libero e gratuito" – come può essere un sito che faccia informazione anche audiovisiva - si può ben affermare che **il pubblico sia lo stesso** di quello del sito ospitante: la generalità degli utenti della Rete.

Di contro, l'autorizzazione sarà obbligatoria quando il sito ospitato consenta l'accesso ai propri contenuti solo previo abbonamento o sia protetto da password o altre misure tecnologiche.

Almeno i giudici lussemburghesi non mettono in discussione un concetto cardine di Internet, che nasce anarchica e libertaria: ciò che viene messo **gratuitamente** nella disponibilità degli utenti della Rete **deve restare tale** e non può essere sottoposto a limitazioni o autorizzazioni in nome di *copyright*. I diritti d'autore cessano nel momento stesso in cui l'autore del contenuto decide di aprire le proprie pagine all'intero mondo di Internet.

Si deve richiamare, in proposito, **una sentenza del Tribunale di Frosinone n. 181 del 7 febbraio 2017** che ha precisato non essere di per sé illegale mettere a disposizione *link* a film in streaming quando si dimostri **la totale assenza di fini di lucro** da parte del fornitore del servizio: *«Ne consegue che, al fine della commissione dell'illecito in esame, deve essere raccolta la prova dello specifico intento del file sharer di trarre dalla comunicazione al pubblico, per il tramite della messa in condivisione in rete di opere protette, un guadagno economicamente apprezzabile e non un mero risparmio di spesa»*.

Non è mancato chi ha sostenuto, dopo tale sentenza, la possibilità di utilizzare incondizionatamente collegamenti ipertestuali verso contenuti audiovisivi messi a disposizione via streaming nel caso in cui il soggetto che mette a disposizione i suddetti collegamenti non persegua uno scopo di lucro.

Non è possibile ignorare, in verità, il contrasto tra tale decisione e la giurisprudenza comunitaria.

Invero, secondo la Corte di Giustizia UE, l'assenza di scopo di lucro non basta: la pubblicazione di link non costituisce un atto di comunicazione al pubblico soltanto nei casi in cui i soggetti che pubblicano tali collegamenti **non siano a conoscenza, o non possano ragionevolmente esserlo, dell'illegittima pubblicazione** delle opere protette alle quali il collegamento rimanda.

Pertanto, il criterio da applicare al fine di considerare abusiva la trasmissione non è soltanto la presenza o meno dello scopo di lucro, **bensì la condizione soggettiva di conoscibilità, anche potenziale, dell'illegittimità dei contenuti** a cui i collegamenti rinviano.

In sintesi, trasmettere musica, partite di calcio, film, opere audiovisive in genere. in streaming è legalmente possibile solo disponendo delle licenze e dei diritti sulle opere che si intende diffondere. È illegale quando non essendo titolari, nemmeno tramite licenza, dei diritti d'autore sui contenuti, si creino link a siti di streaming atti a diffondere tali contenuti.

giurisprudenza comunitaria

La nozione di "consumatore" alla luce della giurisprudenza comunitaria

Avv. Giovanni Bonomo - AssistenzaLegalePremium.it

Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sez. III, Sentenza 25 gennaio 2018, n. 598/16

Una sentenza di quest'anno della Corte di Giustizia UE precisa la nozione di "consumatore", con riferimento alla competenza giurisdizionale in materia di contratti da questo conclusi, con due massime in diritto sull'art. 15 e sull'art. 16 del Reg. del Cons. CE n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Avv. Giovanni Bonomo - AssistenzaLegalePremium.it

Sulla nozione di "consumatore" il nostro codice del consumo fornisce una definizione unitaria e restrittiva, identificandolo con la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (1).

Viceversa, viene qualificato come 'professionista' sia la persona fisica, sia la persona giuridica, che agisce nell'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale svolta.

Ma la questione è stata affrontata dalla Suprema Corte anni prima dell'emanazione del Codice del Consumo, in una sentenza dell'anno 2001 in vigore della disciplina codicistica delle clausole vessatorie (art. 1469 bis cod. civ. ss.), e anche a livello sovranazionale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ritenne essenziale il requisito della natura 'fisica' del consumatore (2).

Questo perché l'orientamento dottrinale contrario, seguito da talune sentenze di merito, volto a porre l'accento sulle condizioni di debolezza nei confronti del professionista e a estendere la nozione di "consumatore" anche a enti e persone giuridiche contrasta – come è stato chiarito dalla Corte costituzionale nel 2002 che dichiarò manifestamente infondata la questione condividendo la scelta del legislatore di ancorare la qualità di 'consumatore' all'ineffabile requisito della natura fisica del soggetto contraente - oltre che con la lettera della legge (comunitaria e interna), anche con la ratio della politica comunitaria di tutela del consumatore (3). Tuttavia il dubbio restava per quanto concerne la disciplina applicabile ai cd. 'contratti a finalità promiscua, privata e professionale', che è l'oggetto della sentenza in commento.

Sul punto la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** venne già chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla corretta interpretazione da attribuire all'art. 13 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e, con una sentenza del 2005, chiarì che la controparte di un contratto stipulato per finalità mista, personale e professionale, non abbia il diritto di avvalersi del beneficio delle regole derogatorie di competenza del foro del consumatore, previste dagli artt. 13-15, se non nell'eccezionale ipotesi in cui fra il contratto stipulato e l'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta intercorra un legame talmente modesto da divenire assolutamente marginale (4).

Ad analoghe considerazioni perviene la sentenza in commento sulla questione, appunto, dei contratti a finalità promiscua, prendendo come riferimenti normativi gli articoli 15 e 16 del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (che assorbe la precedente Convenzione di Bruxelles del 1968 avente lo stesso oggetto).

La Corte precisa, anzitutto, che soltanto i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, all'unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto dal suddetto regolamento in materia di tutela del consumatore, in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è giustificata nel caso di contratti che hanno come scopo un'attività professionale.

Ne consegue che le regole specifiche di competenza di cui agli articoli da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001 si applicano, in linea di principio, solo nell'ipotesi in cui la finalità del contratto concluso tra le parti abbia ad oggetto un uso non professionale del bene o del servizio.

Per quanto riguarda, più in particolare, una persona che conclude un contratto per un uso che si riferisca in parte alla sua attività professionale e che sia quindi solo in parte estraneo a quest'ultima, la Corte ha dichiarato, citando proprio la sentenza del 2005 che abbiamo sopra richiamato, che tale persona potrebbe avvalersi di tali disposizioni solo nell'ipotesi in cui il collegamento di siffatto contratto con l'attività professionale dell'interessato sia talmente tenue da divenire marginale e abbia, pertanto, solo un ruolo trascurabile nel contesto dell'operazione per la quale il contratto è stato stipulato, considerata nel suo complesso.

È alla luce di tali principi che occorre esaminare se un utente di un account Facebook non perda la qualità di «consumatore», ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 44/2001, in circostanze come quelle di cui al procedimento iniziato sulla questione sottoposta alla Corte di Giustizia UE e decisa con la sentenza che qui si commenta.

La questione proviene da una controversia che vedeva opposti il sig. M.S., domiciliato in Austria, e Facebook Ireland Limited, che ha la propria sede in Irlanda, in merito a domande di accertamento, di inibitoria, di rilascio di informazioni, di rendicontazione, relativamente agli account Facebook privati tanto del sig. S. stesso quanto di altre sette persone che hanno ceduto a quest'ultimo i loro diritti relativi a tali account.

Ebbene, la conclusione che si legge in sentenza è che la nozione di «consumatore», in opposizione a quella di operatore economico, prescinde dalle conoscenze o dalle informazioni di cui una persona realmente dispone: ne consegue che né le competenze che l'interessato possa acquisire nel settore nel cui ambito rientrano tali servizi, né il suo impegno ai fini della rappresentanza dei diritti e degli interessi degli utilizzatori di tali servizi lo privano della qualità di «consumatore» ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 44/2001.

Ecco quindi la prima massima che si trova nel dispositivo della sentenza:

1. L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un utilizzatore di un account Facebook privato non perde la qualità di «consumatore», ai sensi di tale articolo, allorché pubblica libri, tiene conferenze, gestisce siti Internet, raccoglie donazioni e si fa cedere i diritti da numerosi consumatori al fine di far valere in giudizio tali diritti.

Alla Corte veniva sottoposta pure la questione, con riferimento sempre alla vicenda particolare del sig. S., se l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che esso non si applica all'azione di un consumatore diretta a far valere, dinanzi al giudice del luogo in cui è domiciliato, non soltanto diritti propri ma anche diritti ceduti da altri consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri oppure in Stati terzi.

A tale proposito la Corte richiama due proprie precedenti decisioni (sentenza del 19 gennaio 1993, Shearson Lehman Hutton, C 89/91, EU:C:1993:15, punti 18, 23 e 24) in cui considerava in diritto che, poiché la disciplina particolare istituita dagli articoli 15 e seguenti del regolamento n. 44/2001 è ispirata dalla preoccupazione di proteggere il consumatore come parte contraente considerata economicamente più debole e meno esperta, sul piano giuridico, della sua

controparte, il consumatore è tutelato solo allorché egli sia personalmente coinvolto come attore o convenuto in un giudizio.

Pertanto, l'attore che non sia esso stesso parte del contratto di consumo di cui trattasi non può beneficiare del foro del consumatore. In sostanza, le regole di competenza dettate, in materia di contratti conclusi dai consumatori, all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento si applicano, in conformità del tenore letterale di tale disposizione, soltanto all'azione esperita dal consumatore contro l'altra parte del contratto, il che presuppone necessariamente la conclusione di un contratto, da parte del consumatore, con il professionista in questione.

Ed ecco, quindi, la seconda massima che si trova nel dispositivo della sentenza:

2. L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica all'azione di un consumatore diretta a far valere, dinanzi al giudice del luogo in cui questi è domiciliato, non soltanto diritti propri ma anche diritti ceduti da altri consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri oppure in Stati terzi.

Certamente tale sentenza contribuirà al riaccendersi del dibattito sulla nozione di consumatore inteso come soggetto titolare di posizioni giuridiche riconosciute a tutela del soggetto che contratta con l'imprenditore per scopi estranei alla attività professionale eventualmente svolta.

Soprattutto se pensiamo al fatto che le nuove tecnologie della società dell'informazione ripropongono la necessità di tutelare soggetti (avvocati, commercialisti, promotori finanziari, medici, etc.) che stipulano contratti per beni e servizi strumentali alla professione con soggetti imprenditoriali che fanno valere contratti tipo e standardizzati (providers, rivenditori di prodotti informatici, società telefoniche,).

Deve veramente ritenersi esclusa l'applicabilità delle norme a tutela del consumatore per il solo fatto che tali contratti vengono sottoscritti da professionisti? Mi sembra condivisibile l'orientamento comunitario, espresso nella sentenza in commento, che risponde di no.

(1) Art. 3 comma 1 D. Lgs. 6. 9.2005 n. 206. La definizione di consumatore viene inserita per la prima volta nel nostro ordinamento con il recepimento della direttiva comunitaria 93/13/CE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, attuata con la legge 6 febbraio 1996 n. 52, la quale, aggiungendo il Capo XIV-bis al Titolo II del Libro IV del Codice civile, ha introdotto la disciplina (art. 1469bis cod. civ.) sulle clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore.

(2) Corte di Giustizia UE, sent. del 22.11.2001 (cause C-541/99 e 542/99).

(3) Corte Costituzionale, ordinanza 22/11/2002 n.469.

(4) Sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber, C 464/01, EU:C:2005:32, punto 39.

OSSERVATORIO SUL DIRITTO D'AUTORE

La tutela delle immagini di opere d'arte

L'Osservatorio è curato per Diritto24 dall'avv. Giovanni Bonomo di [AssistenzaLegalePremium.it](#)

L'artista che consegna una propria opera d'arte al collezionista o al gallerista non cede automaticamente anche i propri diritti esclusivi di riproduzione. È bene quindi mettere tutto nero su bianco, disponendo espressamente, anche in caso di compravendita, che il gallerista o collezionista sia autorizzato a esporre l'opera al pubblico, anche su cataloghi o portali online, o a prestarla a terzi per eventi espositivi.

Abbiamo già parlato dell'uso delle immagini tratte da Internet e delle **cautele** da usare anche quando si vuole semplicemente rendere più visibili propri articoli. Di tale problematica generale è espressione il caso particolare delle **fotografie di opere d'arte figurativa**, perché è frequente che gallerie, case di aste, o anche semplici appassionati d'arte, pubblichino sui social, in modo disinvolto, molte immagini protette dal diritto di autore consentendone così un uso pubblico e moltiplicando le possibilità di violazioni.

La questione non si pone solo nell'uso di foto incontrollate dei *social media*, perché riguarda anche l'inclusione in cataloghi cartacei delle fotografie di opere d'arte non di pubblico dominio. Spesso ciò è dovuto a semplice disinformazione sulla normativa del diritto d'autore da parte dei redattori del catalogo e degli organizzatori della mostra.

In questo caso, per comprendere esattamente i termini della questione, è utile richiamare una scolastica distinzione che si fa in diritto d'autore fin dai tempi universitari. Questo anche per capire che cosa sono i diritti di utilizzazione economica, diversi dal diritto morale d'autore, e perché via sia l'art. 109 l.d.a., norma che prevede che la cessione di uno o più esemplari dell'opera non implica necessariamente la cessione dei diritti di utilizzazione dell'opera stessa.

Orbene, la distinzione è tra *corpus mysticum* di un'opera tutelabile è la creazione intellettuale creata e rappresentata, che per essere percepibile deve materializzarsi in un qualche supporto materiale: questo è il *corpus mechanicum*, vale a dire la tela di un dipinto, ad esempio, o la pietra o qualsiasi altro materiale di cui è composta una statua. Oppure un CD per quanto riguarda un'opera musicale, o la carta del libro per quanto concerne un romanzo.

Ne consegue che, normalmente, e salvo diverse pattuizioni, chi acquista un quadro o un'opera d'arte in genere diventa proprietario del supporto, ma i diritti di utilizzazione economica e la conseguente possibilità di sfruttamento commerciale dell'opera resta in capo al suo autore o ai soggetti suoi cessionari.

È importante sottolineare che il concetto di utilizzazione economica è inteso in senso ampio, come da previsione dell'art. 13 l.d.a., norma che, disciplinando il **diritto di riproduzione** dell'opera, termina con la frase di chiusura "... ogni altro procedimento di riproduzione."

La Suprema Corte è più volte intervenuta a chiarire tale previsione di chiusura specificando, proprio per quanto riguarda la riproduzione fotografica di opere d'arte inserite in una mostra o in un catalogo, che l'art 13 l.d.a. non vieta soltanto la moltiplicazione di copie fisicamente identiche all'originale, ma protegge l'utilizzazione economica che può effettuare l'autore mediante qualunque tipo di moltiplicazione dell'opera in gradi di inserirsi nel mercato della riproduzione.

A parte stanno, come sappiamo, i casi riconducibili all'art. 70 l.d.a. sulle utilizzazioni libere, norma che autorizza l'utilizzo, senza autorizzazione e cessione dei diritti, di parti di opera a scopo illustrativo per critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica.

Al secondo comma l'art. 109 prevede il caso di cessione di uno stampo, di un'incisione o di altro mezzo usato per riprodurre l'opera d'arte: in tale caso la cessione comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera.

Valgono allora le seguenti indicazioni operative. L'autorizzazione alla riproduzione va richiesta alla SIAE non meno di 30 giorni prima della compiuta riproduzione - oppure 60 giorni se si tratta di stampe, copertine di libri, poster, serigrafie, cartoline, materiali vari per utilizzazioni pubblicitarie - tramite un apposito modulo 342/AF da compilare e inviare alla sezione OLAF. Se invece dette opere vengono riprodotte su un supporto digitale, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Sezione Multimediale della OLAF tramite i moduli DMM OLAF 1/1 e DMM OLAF 1/2. Per quanto riguarda i costi, basta leggere quanto indicato nel sito della SIAE.

Ricordiamoci quindi che se acquistiamo un'opera d'arte, come ad esempio un dipinto, ne possiamo disporre in quanto proprietari ma entro certi limiti: possiamo rivenderlo ma non possiamo, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'autore, esporlo pubblicamente o diffonderne la foto sui *social network* o esporlo in una mostra.

La ratio dell'art. 109 l.d.a. è di tutelare il diritto patrimoniale più vicino e connesso a quello morale d'autore, il diritto cioè sul *corpus mysticum*, sulla creazione intellettuale dell'opera, come da previsione ampia dell'art. 13 che disciplina il diritto di riproduzione.

Ne consegue che l'artista non cede il proprio diritto di riproduzione al collezionista per il solo fatto di vendergli l'opera o di consegnargliela in conto vendita. Anche nel caso della compravendita si trasferisce il diritto di proprietà e non quello di riproduzione dell'opera, in mancanza di diverse pattuizioni.

Anche per quanto riguarda il **noleggio** o il **prestito** dell'opera, l'art. 18-bis l.d.a. precisa che il diritto esclusivo dell'artista di noleggiare, ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

Ne consegue che, nel contratto di vendita o di deposito in conto vendita con il collezionista, l'artista, se vuole promuoversi, deve espressamente autorizzare per iscritto il gallerista o il collezionista a usare l'opera negli eventi espositivi.

Bisogna infine precisare, per quanto riguarda poi le immagini fotografiche di opere d'arte diffuse da una galleria o da una casa d'aste, che entrano in gioco sia i diritti d'autore sull'opera ritratta sia i diritti connessi sulla fotografia. Quindi, per quanto riguarda l'opera in sé, la galleria o la casa d'aste devono richiedere l'autorizzazione alla riproduzione all'artista o all'attuale proprietario che sia stato anche cessionario del relativo diritto. Di solito tale richiesta viene rivolta alla SIAE essendo l'artista di solito iscritto in tale ente di gestione collettiva dei diritti.

Per quanto riguarda invece la fotografia che ritrae l'opera d'arte, bisogna riferirsi anche all'art. 90 l.d.a., che prevede le indicazioni che la **fotografia** deve riportare: il nome del fotografo o del suo committente; la data dell'anno di produzione della foto e il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. In presenza di tali **indicazioni** un uso lecito della foto presuppone la concessa autorizzazione da parte del titolare del diritto connesso, il quale può pretendere un **equo compenso** per lo sfruttamento commerciale della fotografia.

Qualora gli esemplari della fotografia non recassero tali indicazioni, precisa il secondo comma della norma richiamata, la loro riproduzione non è considerata abusiva a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

Tutela del Marchio

Marchio debole e marchio forte. Le differenze e la diversa tutela

L'osservatorio è curato per Diritto24 dall'avv. [Giovanni Bonomo](#) - [AssistenzaLegalePremium.it](#)

Alla debolezza o alla forza del marchio corrisponde una forza o debolezza nella tutela giuridica, oltre che una diversa capacità attrattiva del pubblico dei consumatori. Ciò ha indubbe ripercussioni nei casi di conflitto per somiglianza dei segni distintivi.

All'inizio della mia carriera professionale, ben 18 anni fa, ebbi ad affrontare il caso CYBUS.IT v. CIBUS, controversia tra il titolare di dominio telematico e marchio di impresa, il primo, e il titolare di un solo marchio per contraddistinguere una manifestazione fieristica, il secondo.

La questione, risoltasi stragiudizialmente in favore dell'impresa da me assistita titolare del dominio e marchio di fantasia, mi dette lo spunto per chiarire poi sul portale LLP.T il significato di forte e debole del marchio.

Rileggersi a volte è piacevole, specie se si trovano le stesse categorie giuridiche spiegate con parole puntuali e semplici ma diverse da quelle che userei ora, ad uso e consumo sì di tutti, come da scopo annunciato nel titolo della rivista che mi ospitava, ma rivolgendomi in particolare alle imprese, che a tale argomento sono più interessate dei cittadini. E ciò faccio con il presente articolo.

Come tutti sappiamo il marchio è quel **segno distintivo** dell'impresa idoneo a contraddistinguere i propri **prodotti o servizi**. Ma come e in base a quali criteri viene scelto nella sua espressione, sia verbale che figurativa, per contrassegnare un nuovo prodotto o servizio da parte dell'impresa?

Solitamente la scelta ricade su un nome di fantasia, vale a dire privo di aderenza concettuale con il prodotto che si vuole immettere nel mercato, in modo da catturare più facilmente l'attenzione del consumatore. Ed ecco così che si configura la nozione di "marchio **forte**", perché la forza del marchio denominativo è inversamente proporzionale all'aderenza concettuale del marchio stesso al prodotto/servizio contraddistinto.

E' invece **debole**, fino a svaporare nella nullità, il marchio aderente concettualmente al prodotto/servizio contrassegnato, che designa cioè il prodotto/servizio nel suo oggetto e contenuto.

Nel caso da me seguito la parola CIBUS presentava una sicura affinità concettuale al settore merceologico di pertinenza (prodotti alimentari), quindi era alquanto debole. Ma si trattava di valutare anche la capacità di differenziazione della Y rispetto alla I nel marchio rivendicato, che appariva modesta dal punto di vista, se non grafico, fonetico: la differenza potrebbe essere rinvenibile soltanto nella pronuncia secondo la lingua inglese.

E anche il fatto che le imprese non si ponessero in diretta competizione non escludeva che esse operassero nel medesimo settore merceologico; e ciò era sufficiente ai fini della concorrenzialità e alla possibilità di confusione.

Pure il top level domain "IT" dell'impresa assistita non era elemento sufficiente di differenziazione, perché poteva essere considerato come indicazione, anche al di fuori dell'ambito telematico, dell'origine italiana del prodotto/servizio; mentre il **cuore distintivo** del marchio restava CYBUS.

Fatte queste doverose premesse ricevevo il mandato nella difesa del marchio e nome di dominio. Ed ecco allora i punti di forza da me enucleati che davano ragione all'impresa assistita: a differenza del termine e marchio debole, il termine di fantasia e marchio forte CYBUS, con la Y al posto della I, utilizzato per designare un portale telematico destinato ad ospitare transazioni aventi ad oggetto prodotti alimentari, era espressione di nuovo conio linguistico che non trova corrispondenza in alcun vocabolo del lessico italiano, né della lingua inglese né della vieta lingua latina.

A tale espressione letterale del marchio si accompagnava l'espressione figurativa, in qualità di logo, costituito da un'arca di Noè stilizzata e riempita di prodotti alimentari.

Abbiamo parlato di **affinità concettuale** con il prodotto/servizio contrassegnato per comprendere il concetto di marchio debole. Si parla poi di **affinità merceologica** di un prodotto/servizio con un altro prodotto/servizio contrassegnato con segno distintivo identico o simile, quando si valuta il rischio di confusione per il pubblico.

Sotto questo aspetto è degna di nota la vertenza sorta tra la casa produttrice Coca-Cola di fama mondiale ed uno sparuto gruppo di giovani che dal 2010 si occupa di arte, design, advertising, lifestyle e trend della Rete per l'uso del termine, volutamente parodistico del noto prodotto, "CocaColla" messo a titolo di un blog.

Ora il codice della proprietà industriale tutela (all'art. 22) in modo esplicito il nome a dominio e **vieta la registrazione** di nomi a dominio simili all'**altrui marchio**: ma ciò solo se, a causa di tale identità o anche semplice affinità tra l'**attività di impresa** del titolare del marchio e del titolare del sito possa aversi un rischio di confusione per il pubblico e un rischio di associazione dei due segni.

Il divieto si estende anche al caso di un nome a dominio corrispondente ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche **non affini**, che goda però nello Stato di rinomanza: in questo caso l'uso del segno senza giusto motivo consente egualmente all'impresa concorrente di trarre **indebitamente vantaggio** dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio noto.

È alla luce di questo secondo aspetto, dunque, che la **Coca-Cola** intese intraprendere l'azione di diffida nei confronti di CocaColla, attesa la non affinità tra i due prodotti commerciali, anche se è difficilmente comprensibile come avrebbe potuto nuocere al gigante della bibita gassata un'attività di informazione e satira operata in Rete tramite un blog.

Ma a parte questo caso particolare e pochi altri la distinzione tra marchio debole e marchio forte rileva nella competizione tra le imprese. E sarà nella strategia di un'impresa scegliere un nome, per un nuovo prodotto o servizio, che possa catturare l'attenzione del consumatore. Per tale ragione ci si orienta, solitamente, verso la scelta di un **nome di fantasia**, oppure di un **nome comune ma privo di aderenza concettuale** con il prodotto che si vuole immettere nel mercato (il consumatore avrà meno difficoltà a ricordare), e che godrà anche di una maggior protezione secondo la sopra richiamata legge.

Per fare capire meglio facciamo alcuni **esempi** di marchi forti e marchi deboli noti sul mercato:

Marchi forti: Scottex, Nutella, Jeep, Borotalco, McDonald's, Levi's, Nike, Rolex.

Marchi deboli: Divani&Divani, Benagol, Melinda, Mentadent, Estathe, EuropaRadio, Momendol.

Giova accennare anche al **marchio complesso**, che insieme al marchio d'insieme e al marchio collettivo richiede una specifica nota che editeremo a breve. Qui mi limito a osservare che si tratta di un marchio composto da più elementi alcuni dei quali, se singolarmente considerati, sono privi di capacità distintiva poiché di uso comune; tuttavia gli stessi, unitamente combinati secondo particolari modalità, acquistano un'autonoma capacità individualizzante, andando a costituire il cuore distintivo del marchio, che è idoneo a identificare l'origine prodotto da parte di una specifica impresa. E questo avviene grazie a un giudizio sintetico e non analitico del marchio complesso, per la resa visiva, lessicale e fonetica.

Abbiamo accennato al fatto che anche un nome generico, quando associato a un prodotto totalmente sganciato dal significato del nome, diventa marchio forte: pensiamo ad esempio a un cioccolato di una nuova marca "Scarpa"; viceversa nessun produttore o imprenditore di calzature penserebbe che sia vincente l'operazione di uscire sul mercato con tale nome.

Un marchio forte, quando ben pensato, può acquisire anche notorietà e una conseguente tutela rafforzata, come nel caso di CocaCola. Si pensi anche alla rinomanza acquisita dal marchio forte Apple, che designa una mela anche nella figura (è infatti anche marchio figurativo) in tutto il mondo, per contraddistinguere elaboratori elettronici.

Ricapitolando:

- un **marchio forte** è caratterizzato da un segno (parola, disegno, lettera, cifra, suono, tonalità cromatica), o una combinazione di segni che sono tendenzialmente concettualmente estranei ai prodotti o ai servizi che contrassegna;
- un **marchio debole** descrive l'essenza o il contenuto di un prodotto o servizio, o quanto meno ne richiama il concetto.

La debolezza sta nel fatto che il titolare di un marchio debole non può vietare ad altri l'uso di marchi che abbiano lievi varianti rispetto al proprio.

Il marchio forte godrà viceversa di una maggiore tutela nei confronti di coloro che utilizzano marchi simili per prodotti o servizi identici o affini e bastano lievi varianti di esso, da parte d'un'impresa concorrente, per configurare un uso illecito.

OSSERVATORIO SUL DIRITTO D'AUTORE

Marchio d'insieme, marchio complesso e marchio collettivo

L'Osservatorio è curato per Diritto24 dall'[avv. Giovanni Bonomo](#) di [AssistenzaLegalePremium.it](#)

Più marchi o segni distintivi possono dar luogo a un marchio complesso oppure a un marchio d'insieme. Il marchio collettivo, invece, garantisce l'origine di determinati prodotti di produttori diversi ma uniti da una specifica area geografica.

Nel precedente articolo abbiamo parlato della distinzione principale tra i marchi: il **marchio forte** è caratterizzato da parole, figure o altri segni che non presentano un'aderenza concettuale con il prodotto contraddistinto; il **marchio debole** è invece quel marchio in cui la capacità distintiva dipende da variazioni della denominazione generica del prodotto o delle indicazioni descrittive delle sue caratteristiche. In tale articolo abbiamo preannunciato che ci saremo occupati delle tre più note tipologie del marchio.

Orbene, la combinazione di più marchi o segni distintivi in genere, può dare luogo a un marchio complesso oppure a un marchio d'insieme; a loro volta possono risultare, sia il marchio complesso che quello d'insieme, un marchio debole oppure forte sulla base degli stessi criteri di tale principale distinzione. Diversamente da entrambi il marchio collettivo ha la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti e servizi di produttori diversi ma uniti da una specifica area geografica.

Premessa questa basilare distinzione, possiamo trattare nello specifico del marchio complesso e del marchio d'insieme e delle loro particolarità.

Marchio complesso e marchio d'insieme

Il **marchio complesso** è riconoscibile nel segno risultante dalla combinazione, o meglio composizione, di più elementi ciascuno dei quali dotato di capacità distintiva, ma la cui forza caratterizzante è affidata a uno in particolare di essi, avente maggior capacità distintiva: si dice che questo costituisce **cuore distintivo del marchio complesso**, assolutamente protetto per la sua originalità.

Il **marchio d'insieme** è invece quel marchio composto da più elementi ciascuno dei quali è privo, in sé considerato, di capacità distintiva: non di meno se tale combinazione di elementi, di per sé non distintivi, raggiunge quella minima distanza concettuale dal prodotto o servizio che contraddistingue, allora diventa marchio valido e registrabile.

Tale distinzione è stata ribadita a più riprese dalla Suprema Corte, secondo la quale il **marchio complesso** è riconoscibile nel **segno risultante da una composizione di più elementi** la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno o più di tali elementi costituenti il cosiddetto cuore distintivo, protetto per la sua originalità: ne consegue che l'esame del marchio complesso deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno degli elementi dotati di capacità caratterizzante, e non, come avviene per i marchi in genere, in una visione d'insieme [1].

In breve, mentre nel caso di marchio complesso ogni singolo segno che lo compone dotato di capacità distintiva è tutelabile autonomamente come marchio, nel caso del marchio d'insieme i singoli segni che compongono il marchio non sono autonomamente tutelabili come private, ma è **proteggibile soltanto il loro insieme**.

[Qui si possono visionare degli esempi pratici di marchi complessi e marchi di insieme.](#)

Notiamo che le parole di cui sono composti non possono assicurare da sole la **dignità di marchio**, perché di uso comune. Ma l'unione delle stesse, insieme a caratteristiche grafiche, ottiene quella capacità distintiva sufficiente e necessaria a rendere il marchio d'insieme registrabile e quindi proteggibile.

Con riferimento al **marchio complesso** la Corte di Cassazione ha poi chiarito che tale marchio non necessariamente è di per sé un marchio forte, ma lo è solamente se lo sono i **singoli segni** che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione riveste un particolare carattere distintivo in ragione della originalità e della fantasia nell'accostamento dei segni. Nel caso invece in cui i singoli segni siano dotati di capacità distintiva ma dalla loro combinazione risulti un segno distintivo privo di una particolare forza individualizzante, il marchio, ancorché complesso, non può che essere definito debole [2].

Per quanto riguarda i marchi composti da una parte denominativa e da una parte grafica, non vi è una gerarchia, tra gli elementi distintivi che compaiono in un marchio potendo in diversi casi, come chiarito sempre dalla Suprema Corte, avere gli elementi figurativi un carattere distintivo addirittura superiore rispetto a quelli denominativi.

Il marchio collettivo

Il marchio collettivo, secondo la definizione del codice civile e quella del codice della proprietà industriale [3] è quel marchio la cui registrazione viene richiesta non già da un singolo imprenditore che lo utilizza per contraddistinguere i prodotti provenienti dalla propria azienda, bensì da "... *soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti e servizi*" al fine di "concederne l'uso secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti"; come da testuali parole tratte dalle norme codicistiche.

Sono esempi di marchi collettivi: la "**Denominazione di Origine Protetta** (D.O.P.)", l'"Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.)" e l'"**Attestazione di Specificità o Specialità Tradizionale Garantita** (A.S. o S.T.G.)". Tali espressioni, che vengono usate o come sola sigla o insieme all'espressione intera, delineano il quadro generale delle regole entro le quali i prodotti agroalimentari possono essere registrati come marchi appunto "collettivi" presso l'Unione Europea. In questi casi la sigla è già di per sé distintiva pure in mancanza di particolari segni grafici che rinveniamo invece nelle altre due categorie di marchi.

Sulla esimente da intervista

Commento a cura dell'avv. Giovanni Bonomo di [AssistenzaLegalePremium.it](#)

Un limpido commento dell'augusto padre giurista avv. Aldo Bonomo ([www.aldobonomo.it](#)) alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte ([Cassazione penale, SS.UU., sentenza 30/05/2001 n° 37140](#)) che risolse il conflitto tra i due diversi orientamenti della giurisprudenza sul tema ancora di scottante attualità dell'esimente da intervista, trovato per caso in Internet.

L'insigne genitore, che mi insegnò l'arte di argomentare, ripercorre il ragionamento dei giudici ed è esemplare di come si deve scrivere. Comosso lo ripropongo agli amici giornalisti e ai colleghi avvocati che mi leggono. Il commento appare su TABLOID Periodico dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia n. 1 Gennaio 2002, al link sopra riportato.

Il tema è infatti di un'assoluta importanza e ancora attualità nel giornalismo, perché riguarda il dovere di informazione del giornalista e del correlativo interesse pubblico all'informazione. Trattasi dell'intervista quale particolare forma di giornalismo, in relazione alla quale il giornalista è il dissimulato coautore della dichiarazione resa dall'intervistato.

Questo accade per lo più nelle interviste a personalità pubbliche o ai politici, perché le loro dichiarazioni possono essere di per sé un evento, tale da renderne doverosa la narrazione anche in presenza di espressioni denigratorie in danno di terzi.

E allora il giornalista non può venire meno a tale dovere senza arrogarsi un potere di censura.

In sintesi, spiega l'illustre genitore, la verifica di verità è limitata all'aspetto ontologico della notizia (Tizio ha veramente reso questa dichiarazione) solo quando essa proviene da una persona di notevole rilievo, non tanto per l'affidamento di veridicità presumibile, quanto per il livello di interesse pubblico alla pubblicazione. Si estende invece all'aspetto logico della notizia (la dichiarazione di Tizio risponde all'accaduto) in ogni altro caso.

La distinzione prospettata dalle sezioni Unite della Corte di cassazione tra

intervista-evento, in relazione al quale il giornalista è un terzo osservatore che esercita il diritto-dovere di informare i lettori, cosicché non assume responsabilità concorrente qualora la dichiarazione dell'intervistato risulti diffamatoria, e intervista quale particolare forma di giornalismo, in relazione alla quale il giornalista è il dissimulato coautore della dichiarazione resa dall'intervistato sarà il compito non facile che deve assumersi il giudice di merito esaminando i casi di intervista simulata sottoposti al suo giudizio.

Però, conclude Aldo Bonomo, da vero paladino della libera espressione del pensiero e del diritto all'informazione, la distinzione prospettata dalle Sezioni Unite deve essere portata all'estremo, in modo che la responsabilità del giornalista-intervistatore sia da escludere in linea di principio, e possa essere affermata solo in quei casi limite di interviste simulate, che in verità servono all'intervistato, con la complicità dell'intervistatore, a dare vivacità e una maggior risonanza alle proprie dichiarazioni.

Diritto di critica e diritto di satira nell'attività giornalistica

Diritto di critica e diritto di satira nell'attività giornalistica. Diritto di informare anche in modo critico e ironico. Diritto all'onore e alla reputazione. I criteri per risolvere il conflitto tra i due diritti di pari rilevanza costituzionale.

Commento a cura dell'[avvocato Giovanni Bonomo](#) di [AssistenzaLegalePremium.it](#)

SATIRA anagramma di RISATA, anche quando c'è poco da ridere. Tuttavia la satira, manifestazione del diritto di critica con le modalità più taglienti, incisive e suggestive, non deve risolversi in un insulto o in una denigrazione gratuita e distruttiva nei confronti di una persona o di una comunità.

La satira, manifestazione del diritto di critica e, più in generale, della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata (art. 21 Cost.), ha avuto una recente rinascita, come oggetto di discussione e dibattiti, a fronte di tragedie che hanno scosso, nel vero significato del termine, il centro Italia (mi riferisco ai terremoti che hanno raso al suolo interi borghi e alla valanga che ha ridotto in macerie l'hotel Rigopiano). Questo perché l'attività giornalistica, esercizio del diritto di cronaca, si estrinseca anche, e spesso, nella critica e nella satira. Le impietose vignette del periodico Charlie Hebdo hanno insomma rilanciato una vieta questione che riguarda l'inevitabile conflitto di due interessi contrapposti: quello dell'autore della satira e quello della persona o della comunità oggetto della satira.

In qualunque modo essa si esprima, in forma scritta o figurata (le famose vignette), la satira è la massima espressione del diritto di critica, poiché l'autore ricorre al paradosso e a rappresentazioni surreali di situazioni o accadimenti per suscitare ilarità nei lettori. A volte anche quando c'è poco da ridere, abbiamo visto, suscitando perplessità e domande su quali siano i limiti al diritto di satira.

Perché se è vero che, come da numerose pronunce della Suprema Corte di Cassazione, la satira è una forma artistica che fa uso dell'ironia fino al sarcasmo, essa si esercita da sempre nei confronti del potere, politico o economico, costituito. Se ne deduce allora, che, prima di tutto, la satira deve colpire il potere, non delle vittime; deve essere utilizzata per criticare i potenti, non per offendere i deboli o chi è già offeso da calamità naturali; deve essere uno strumento di denuncia del malcostume della società e della politica, non un pretesto per infierire su chi ne subisce le conseguenze; dovrebbe far riflettere, insomma, non solo indignare.

Sebbene sia corretto ritenere la satira come la più tagliente, incisiva e suggestiva delle critiche, essa non deve diventare un insulto gratuito o un giudizio denigratorio verso una persona o una comunità. Premesso questo, e ricordando le origini rivoluzionarie e filosofiche ("Non sono d'accordo per ciò che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo", Voltaire) del diritto alla libera manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 Cost. e quindi del diritto di critica, il diritto di satira ha ottenuto una "regolamentazione" giurisprudenziale ad opera della Corte di Cassazione, che ha enucleato i criteri corretti per distinguere la satira legittima da quella che sconfinava nella denigrazione gratuita e nella diffamazione.

Vorrei richiamare, in proposito, una sentenza della Suprema Corte, quale esito di una causa che si trascinava da parecchi anni e che coinvolse il mio studio fino al giudizio di legittimità. Tale sentenza contiene, più di ogni altra della Corte di cassazione, le statuizioni di carattere generale e quindi i principi sui quali si basano il diritto di satira e il diritto di critica.

Il caso, noto perché ebbe ampia risonanza nel Paese, si riferisce alla pubblicazione – avvenuta alcuni giorni dopo il suicidio del magistrato Lombardini - sulla rivista Panorama, nella rubrica "Mascalzonate", di una vignetta di Giorgio Forattini raffigurante uno scheletro in toga e tocco, con un ciuffo di capelli bianchi a forma di falce ed una sciarpa rossa, che tiene in una mano una pistola nell'atto di porgerla, e nell'altra la bilancia simbolo della giustizia.

Ne seguì la reazione di Gian Carlo Caselli, procuratore della Repubblica di Palermo, che agì in giudizio per i danni nei confronti del vignettista, del direttore responsabile della rivista e della società proprietaria della stessa; ciò in quanto egli si riconobbe nella rappresentazione ritenendosi offeso dall'attribuzione, a suo dire, da parte della vignetta, dell'induzione alla morte del magistrato inquisito.

I nostri argomenti difensivi riproposti in Cassazione riguardavano sia il versante del diritto di satira sia il versante del diritto di critica, al fine di dimostrare che la vignetta non poteva essere riduttivamente intesa come riferita al magistrato Caselli, poiché intendeva esprimere piuttosto un punto di vista complessivo sugli effetti del c.d. giustizialismo.

La Suprema Corte considerò alla fine che il giudizio di fatto sull'evocazione di un'ipotesi di accadimento (l'aver in qualche modo condotto alla morte il collega) è insindacabile, e che non poteva essere riesaminato in sede di legittimità neppure attraverso un'inammissibile lettura alternativa della vignetta. Ne seguì comunque una sentenza che può considerarsi un riferimento cardine del diritto di satira e del diritto di critica.

Tale sentenza si estrinseca in cinque argomentazioni di diritto e statuizioni che riporto di seguito con mie note a ciascuna di esse.

1. La satira è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale; tale diritto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 21 Cost. che tutela la libertà dei messaggi del pensiero [1]

2. Il diritto di satira ha un fondamento complesso individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l'ironia ed il sarcasmo – castigat ridendo mores - nei confronti dei poteri di qualunque natura [2].

3. Comunque si esprima e, cioè, in forma scritta, orale, figurata, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso. Ne è espressione anche la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, la rappresentazione scenica. La satira è espressione artistica nella misura in cui opera una rappresentazione simbolica che, in modo particolare la vignetta, propone quale metafora caricaturale. La peculiarità della satira, che si esprime con il paradosso e la metafora surreale, la sottrae al parametro della verità e la rende eterogenea rispetto alla cronaca; a differenza di questa che, avendo la finalità di fornire informazioni su fatti e persone, è soggetta al vaglio del riscontro storico, la satira assume i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole per destare il riso e sferzare il costume. Insomma, la satira è riproduzione ironica e non cronaca di un fatto; essa esprime un giudizio che necessariamente assume connotazioni soggettive e opinabili, sottraendosi ad una dimostrazione di veridicità [3].

4. Mentre l'aperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica esclude la loro capacità offensiva della reputazione, dell'onore e del prestigio, diversamente deve dirsi in caso di apparente attendibilità di tali fatti. Incompatibile con il parametro della verità, la satira è, però, soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito. Sul piano della continenza il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira – in particolare di quella esercitata in forma grafica – è svincolato da forme convenzionali, per cui è inapplicabile il metro della correttezza dell'espressione. In questo ambito concettuale è stato affermato – soprattutto dalla giurisprudenza penale della Suprema Corte – che la satira, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona, per cui non va riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o dilleggio. Più particolarmente è stata esclusa la scriminante nella satira che, trasmodando da un attacco all'immagine pubblica del personaggio, si risolve in un insulto gratuito alla persona in quanto tale o nella rappresentazione caricaturale e ridicolizzante di alcuni magistrati posta in essere allo scopo di denigrare l'attività professionale da loro svolta attraverso l'allusione a condotte lesive del dovere funzionale di imparzialità [4].

5. Il diritto di critica si concretizza nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che sarebbe contraddittorio pretendere rigorosamente obiettiva, posto che per sua natura la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti. Per essere legittima e prevalere sul diritto alla reputazione dei singoli il diritto di critica deve essere esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo. Occorre, cioè, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito; bilanciamento da ravvisarsi nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critiche, che è presupposto da essa ed è perciò fuori di essa, bensì di quella determinata interpretazione del fatto.

Nell'esercizio del diritto di critica si possono adoperare espressioni di qualsiasi tipo che si risolvano in lesioni dell'altrui reputazione, purché siano funzionali alla manifestazione di dissenso ragionato dall'opinione o dal comportamento altrui; non sono, invece, ammessi apprezzamenti negativi che degradino in gratuita aggressione distruttiva della reputazione, discreditando la vita altrui in qualcuna delle sue manifestazioni essenziali [5].

Queste sono dunque le statuizioni di diritto nella sentenza. Ritorno, per concludere, alla questione affrontata in apertura. Con una nota di due anni fa commentavo un articolo di Deborah Dirani dal titolo "Siete ipocriti se da oggi siete meno Charlie" pubblicato su Huffpost e il cui succo del discorso era in questa considerazione: "Eh. Ma oggi, oggi che a finire percul..." siamo noi coi nostri 292 morti di Amatrice, Accumoli e Pescara del Tronto? Oggi siamo ancora tutti Charlie? Riusciamo a esserlo nonostante il cattivo gusto di una vignetta truculenta in cui questi 292 morti sono il ragù di una lasagna?"

Ebbene, la mia nota era sostanzialmente adesiva, perché la SATIRA, anagramma di RISATA, resta satira, anche quando è estrema, non necessita di buon gusto. E riportavo ancora le parole dell'articolista:

"Certo che affondare il coltello nella piaga del nostro dolore, mentre siamo ancora intenti a capire in che modo sia possibile affrontarlo è piuttosto squallido, è vero, ma è il mestiere di Charlie Hebdo che, ancora una volta, lo ha fatto bene. Essere oggi meno Charlie di ieri è comprensibile ma ipocrita. Perché, scusate, sentirsi Charlie quando a finire attaccati sono gli arabi va bene e quando lo siamo noi invece no? Se vogliamo la satira, se la vogliamo libera, se vogliamo la libertà di espressione, se vogliamo le matite affilate contro Allah e i suoi figli dobbiamo essere disposti ad accettare che la punta di tali matite venga fatta anche su di noi, sulle nostre vergogne di mafia e sui nostri morti."

Resta tuttavia il dubbio su chi siano le vittime di tale satira, i mafiosi o i terremotati? O gli italiani tutti? E' ben vero che la satira è manifestazione anche artistica sottratta al requisito della verità dei fatti (potendosi basare anche su dicerie di dominio pubblico o luoghi comuni, come quello che il comune di Amatrice sia infiltrato dalla mafia in vari settori, anche nel ramo dell'edilizia) ma viene da chiedersi dove sia, in questo caso, quell'apprezzabile scopo di denuncia sociale che la satira deve pur sempre avere.

[1] Il fondamento del diritto di satira va ricercato anzitutto nell'art.21 della Costituzione, che tutela la libertà di manifestazione del pensiero. Su questo punto la pronuncia in commento si allinea alla costante giurisprudenza anche di merito; in dottrina richiamo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, MAYR, Critica, parodia, satira, in AIDA, 2003, 284; BALESTRA, La satira come forma di manifestazione del pensiero, Milano, 1998; SCHERMI, Diritto della personalità e satira, in Giust. civ., 1998, II, 549).

[2] Particolare rilievo, in tale contesto, assume la c.d. «satira politica», la quale possiede una specifica funzione sociale di controllo dei pubblici poteri, messi alla berlina con gli strumenti dell'ironia e del sarcasmo (v. in argomento Cass. pen. 20 ottobre 1998, n. 13563, in Resp. civ. prev., 1999, 1309, con nota di PERON, Diritto di satira: rilevanza costituzionale e limiti all'esercizio; e in Dir. inf. e inf., 1999, 369, con nota di INFANTE, Satira: diritto o delitto?; e in Riv. pen., 1999, 1112; Cass. 23 giugno 2004, n. 37430, in Dir. e giust., 2004, 36, 41; per l'esercizio del diritto di satira in ambito lavorativo v. Cass. 21 settembre 2005, n. 18570, in Nuova giur. civ. comm., 2006, 757, con nota di MONTESARCHIO, Limiti al diritto di satira del prestatore di lavoro subordinato e violazione dell'obbligo di fedeltà; e in Dir. e giust., 2005, 42, 38, con nota di BELLOMO, Se il sindacato fa satira contro l'azienda. Il limite invalicabile resta la continenza).

[3] Il diritto di satira è sottoposto a limiti diversi da quelli impiegati ai fini della verifica della liceità dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica. In particolare, per le sue caratteristiche, l'esercizio del diritto di satira non si presta ad essere valutato sotto il profilo della verità dei fatti e della astratta correttezza espressiva (Cass. pen. 11 luglio 2005, n. 34100, Guida dir., 2005, 42, 84; nella giurisprudenza di merito, tra le altre, App. Bologna 23 marzo 2004, in Guida dir., 2004, 15, 98; Trib. Roma 14 gennaio 2002, in Foro it., 2003, II, 67; Trib. Roma 5 giugno 1991, in Dir. inf. e inf., 1992, 65; Trib. Roma 13 febbraio 1992, in Dir. inf. e inf., 1992, 847; Trib. Roma 26 febbraio 1997, in Resp. civ. prev., 1998, 752; Trib. Roma 5 giugno 1991, in Dir. inf. e inf., 1992, 64; Trib. Roma 13 febbraio 1992, in Dir. inf., 1992, 845). In più occasioni, tuttavia, è stato specificato che il criterio della verità dei fatti riprende rilevanza ogni qual volta la satira risponda anche a finalità informative (così anche la sentenza in commento sulla scorta di Cass. pen. 20 ottobre 1998, n. 13563, cit. alla nota precedente). Esclusa quindi l'applicabilità dei criteri della verità, almeno di regola, e della correttezza espressiva, il diritto di satira trova un limite - connotato all'esigenza del bilanciamento col diritto della persona colpita dalla satira - in ciò che esso «non può essere asservito ad un fine meramente denigratorio, né può sfociare in forme di puro dileggio» (così, di recente, App. Roma 9 ottobre 2006, in Banche Dati Giuridiche Infoutet; nello stesso senso, sempre in un caso di vignetta, già Cass. 29 maggio 1996, n. 4993, in Resp. civ. prev., 1997, 1183, con nota di PERON, La Suprema Corte ed il diritto di satira; e in Foro it., 1996, I, 2368, con nota di PARDOLESI).

[4] La scriminante del diritto di satira, in altri termini, non può essere invocata - secondo una formula ripresa dalla pronuncia in commento - «per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio» (Cass. pen. 11 luglio 2005, n. 34100, cit.; nello stesso senso Cass. pen. 2 dicembre 1999, n. 2128, imp. Vespa, inedita; Cass. 7 novembre 2000, n. 14485, in Giur. it., 2001, 1360, con nota di BAROLI, Umidoso, a chi?). Non può insomma «considerarsi satirico un insulto gratuito, fondato su luoghi comuni e privo di qualsiasi aggancio con la reale condotta della persona criticata, solo perché espresso in una parafrasi o in una similitudine più o meno fantasiose» (Cass. pen. 12 ottobre 2004, n. 42643, cit.; per un precedente sempre riguardante magistrati Cass. pen. 9 ottobre 2001, n. 36348, in Riv. pen., 2002, 367; per il superamento dei limiti posti alla satira politica v. p. es. Cass. pen. 12 ottobre 2004, n. 42643, in Riv. pen., 2005, 431; e in Guida dir., 2004, 48, 77).

[5] Si osservi tuttavia che la recente sentenza della Cassazione sez. V pen. n. 34432 del 5 giugno 2007, dep. 12 settembre 2007, allarga in maniera significativa il diritto di critica. Secondo tale pronuncia le critiche, anche forti, aspre, pungenti ed anche suggestive, all'operato della magistratura fanno bene alla democrazia. La critica c.d. giudiziaria può diventare anche spietata davanti a decisioni che sono sentite come «ingiuste e non degne di un paese democratico». Questo perché la critica «è l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale che viene esercitata in nome del popolo italiano». In questo modo la Suprema Corte ha respinto il ricorso del Pg presso la Corte d'appello di Milano, Mario Blandini, che si era sentito danneggiato e offeso dai «toni assai aspri» utilizzati da "la Repubblica", a firma Giuseppe D'Avanzo, per contestare la decisione della pubblica accusa di patteggiare in appello la pena sul caso di Ruggero Jucker, al quale, imputato per l'omicidio volontario della fidanzata, venivano inflitti 16 anni, contro i 30 del I grado. Pena ritenuta nell'articolo troppo mite in considerazione della gravità del fatto. In proposito, la Suprema Corte ha testualmente detto che non bisogna scandalizzarsi se si usano dei toni aspri per criticare le decisioni delle toghe in quanto vi sono fatti di cronaca che sono «particolarmente seguiti dalla pubblica opinione, che reclama processi non solo rapidi, ma anche rispettosi dei principi costituzionali, specialmente di quelli della presunzione di non colpevolezza e di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge». Si legge nella sentenza: "Va altresì rilevato che il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile non solo perché la cronaca e la critica possono essere tanto più larghe e penetranti, quanto più alta è la posizione dell' homo publicus oggetto di censura e più incisivi sono i provvedimenti che può adottare, ma anche perché la critica è l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale che viene esercitata - è bene ricordarlo - in nome del popolo italiano da persone che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono giustamente di ampia autonomia ed indipendenza. E' stata, pertanto, correttamente ritenuta, nel caso di specie, la sussistenza dell'interesse pubblico alla notizia ed alla critica" (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza 5 giugno 2007, dep. 12 settembre 2007, n. 34432).

Smartphone e privacy. Come e quando le forze dell'ordine possono guardarci dentro?

Commento a cura degli avv.ti Giovanni Bonomo Managing Partner presso ALP Assistenza Legale Premium e Avv. Francesco Rubino, Senior Associate presso Morri Rossetti & Associati

La prevalenza data dai vari ordinamenti alle esigenze di sicurezza pubblica rispetto agli interessi privati di riservatezza, giustifica l'attribuzione alle forze dell'ordine di un potere di controllo sui nostri smartphone che si fa sempre più incisivo. Mentre alle frontiere americane si assiste ad un ampliamento dei poteri ispettivi sui dispositivi tecnologici da parte degli agenti di polizia, all'interno del territorio italiano il legislatore è intervenuto negli ultimi anni al fine di consentire alla polizia giudiziaria, pur nel rispetto di alcuni limiti, l'ispezione, la perquisizione e il sequestro dei dati contenuti nei nostri telefoni cellulari.

Mentre la tecnologia digitale e l'informatica avanzano rapidamente, i cittadini si spostano da uno Stato ad un altro ancor più velocemente, portando con sé il loro immancabile smartphone, diventato ormai un centro operativo e multifunzionale di pubbliche relazioni in mobilità. Il "telefonino" è ormai per tutti noi un'estensione della propria identità digitale, una preziosa banca dati della nostra attività lavorativa e non solo.

Va da sé l'apprensione di avere sempre con noi il nostro inseparabile strumento amico, a volte utilissimo e altre volte distraente dai rapporti reali e dalla realtà circostante, perché ci fa vedere anche molto lontano, praticamente in ogni dove del mondo se connesso a Internet. Per alcuni è quindi un oggetto di culto, che può farci vivere in una "realtà aumentata", per altri è invece un mero spechio virtuale che può renderci autistici oltre che narcisi.

Ma al di là di elogi o di condanne – perché altrimenti ritorniamo all'errore di Karl Popper in "Cattiva maestra televisione": non è il mezzo in sé buono o cattivo, dipende solo da noi e dai contenuti in esso veicolati – poniamoci la questione, alquanto seria e allarmante, della perdita di possesso del nostro prezioso amico tecnologico. Perdita di possesso che può essere anche temporanea e non dovuta a distrazione e perdita: è il caso dello smartphone che va nelle mani di soggetti terzi.

Ovviamente non ci riferiamo al furto, se abbiamo detto "temporanea". Vogliamo infatti parlarvi – e così anche rispondere ai quesiti sottoposti da alcuni assistiti - dei casi in cui il nostro inseparabile amico può essere controllato, e finanche ispezionato se non perquisito o addirittura sequestrato, da un ufficiale di polizia giudiziaria.

La questione si pone per l'attenzione, che a volte può sembrare esagerata, sui dispositivi hi-tech in sede di controllo nelle zone di frontiera e negli aeroporti, e tra questi dispositivi spicca appunto lo smartphone.

Era del resto prevedibile, dopo i vari casi di attentati terroristici nel mondo, un'intensificazione degli usuali controlli di routine; non di meno questi impressionano sempre di più per una minuziosità che va oltre il buon senso, o almeno quello che noi, cittadini comuni e non esperti in nanotecnologie, consideriamo tale. Per ragioni di sicurezza nazionale, insomma, la privacy va a farsi benedire, e così anche dati e segreti del nostro smartphone.

Se ci fermiamo alla frontiera sul suolo americano, e non mi riferisco al solo caso degli aeroporti, non possiamo opporci ad alcune procedure di controllo che prevedono ispezioni corporali e sugli oggetti che portiamo con noi nel bagaglio a mano. Recentemente, agli inizi di quest'anno in data 5 gennaio 2018, sono state approvate dalla US Customs and Borders Protection le linee guida in materia di ispezioni su apparecchi hi-tech alla frontiera che conferiscono agli ispettori di polizia nuovi poteri, come richiedere la PW di accesso allo smartphone o al tablet al fine di ispezionare i file di testo, di immagini, di audio e video, di posta elettronica e di messaggistica varia.

Tutto questo con il solo limite della PW dei servizi in cloud, tipo Dropbox per intenderci, che possono restare riservate non potendo gli ufficiali di polizia accedere ai contenuti esterni, dovendosi limitarsi a controllare lo smartphone nello stato in cui si trova e senza connessioni a Internet attive. La polizia ha infatti il dovere di attivare la "modalità aereo" per non accedere a contenuti online. Solamente dietro autorizzazione di un'autorità superiore i poliziotti possono procedere ad una ispezione avanzata, accedendo anche al cloud qualora il soggetto perquisito rappresenti una minaccia alla sicurezza nazionale per precedenti segnalazioni.

E se pensiamo alle conseguenze poco piacevoli, in caso di nostro comportamento recalcitrante, come il fermo di polizia presso gli uffici aeroportuali e conseguente rinuncia al volo di affari o di vacanza, ci rendiamo conto quanto sia difficile far valere i nostri diritti di privacy.

Ma qual è la situazione circa i controlli della polizia sul suolo italoico che possono coinvolgere anche i nostri inseparabili smartphone? Ebbene possiamo dire che anche da noi le esigenze di sicurezza pubblica prevalgono sugli interessi privati alla riservatezza.

Questo perché abbiamo due articoli del codice di procedura penale che sono stati ampliati nell'anno 2008 dalla legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, con la previsione dei "sistemi informatici o telematici" che possono contenere dati, informazioni, programmi o comunque tracce pertinenti al reato.

Si tratta di due norme che prevedono, rispettivamente, l'ispezione e la perquisizione. Più precisamente:

l'art. 244 "Casi e forme delle ispezioni" c.p.p., prevede al secondo comma la possibilità per l'autorità giudiziaria di disporre l'ispezione ai fini dell'accertamento delle tracce e degli altri effetti materiali del reato "anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e la loro inalterabilità" e

l'art. 247 "Casi e forme delle perquisizioni" comma 1 bis, che recita "Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione".

Ora, premesso che la polizia giudiziaria ha il potere-dovere di compiere tutte le indagini necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli con operazioni anche atipiche, la giurisprudenza ha riconosciuto come legittime, giusta le norme sopra richiamate, l'utilizzazione dei dati visibili sul display di un apparecchio di telefonia mobile.

Il problema però sta nel fatto che tale attività investigativa non necessita del decreto di autorizzazione del G.I.P. essendo tali dati o tracce di sistemi informatici non assimilabili alle conversazioni o comunicazioni telefoniche la cui utilizzazione è assistita da particolari garanzie per il cittadino (art. 266 e s. c.p.p.); l'acquisizione dei dati dello smartphone rientra invero, trattandosi di oggetto da cui trarre tracce o elementi di prova, tra gli atti urgenti demandati agli organi di polizia (art. 55 e 348 c.p.p.) che non sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possiamo quindi comprendere come sia stato possibile, da parte di alcune Procure (come quella di Pordenone) o di alcune Polizie Municipali (come quella di Torino) procedere alla verifica dei cellulari dei soggetti coinvolti in incidenti stradali al fine di comprendere se ne è stato fatto utilizzo nei momenti immediatamente precedenti l'incidente e se dunque la responsabilità del sinistro possa attribuirsi a ciò.

Nel caso delle perquisizioni almeno, come chiarito dalla univoca giurisprudenza, i sistemi informatici e telematici non possono essere perquisiti per finalità meramente esplorative e di investigazione in assenza di una già acquisita notizia di reato. L'interessato ha poi il diritto di farsi assistere, trattandosi di perquisizione informatica, anche da un suo consulente di fiducia oltre che dall'avvocato.

Ma è nel caso di sequestro (art. 253 s. c.p.p.) che si ripropone quella pressoché assoluta libertà di azione dell'ufficiale di polizia, il quale non deve rispettare nessuna particolare cautela per la privacy del titolare dello smartphone. Invero la Corte di cassazione ha riconosciuto che la Procura può legittimamente procedere all'acquisizione dei dati estrapolati dallo smartphone dell'indagato prima di restituirglielo. Anche qui si precisa che sms e messaggistica varia, email, file video e audio e di testo non sono assimilabili alle comunicazioni telefoniche né alla corrispondenza e che non valgono quindi le regole garantiste per il loro sequestro: tali tracce informatiche e telematiche hanno natura generica di documenti ed elementi di prova del reato.

E' dunque legittimo il sequestro, anche per finalità di prova, dei dati telematici e informatici tramite estrazione della copia integrale della memoria interna dello smartphone, il quale viene poi restituito all'indagato.

Il problema della privacy del cittadino si fa qui ancora più serio se pensiamo al recente D.Lgs. 29.12.2017 n. 216 in materia di intercettazioni, che ha apportato rilevanti modifiche al codice di procedura penale, tra cui l'introduzione della possibilità di immettere a fini investigativi captatori informatici sui dispositivi elettronici portatili. Nulla vieta alla polizia giudiziaria di inserire un captatore informatico nello smartphone prima della restituzione. Benché la nuova disciplina preveda la possibilità di ricorrere a tale strumento investigativo solo per determinati reati e solo per effettuare intercettazioni ambientali

attraverso l'attivazione del microfono, le potenzialità scrutatrici e acquisitive di questi captatori comportano una preoccupante lesione di riservatezza, libertà e dignità delle persone.

La questione del controllo alle frontiere resta comunque una prerogativa di legislazione nazionale ed è diversa per ogni ordinamento. Se nei sistemi di democrazia occidentale le esigenze di sicurezza pubblica hanno a tal punto le regole di sicurezza pubblica a discapito della privacy dei cittadini, possiamo immaginare come possano essere regolate le ispezioni alle frontiere di Paesi orientali o mediorientali.

Senza contare che le polizie di frontiera sono sempre aggiornate sui software più idonei a ricavare informazioni cancellate o a penetrare in dispositivi protetti o bloccati.

In conclusione, sembra che la tendenza, a livello sia nazionale che internazionale, sia quella di consentire alle forze dell'ordine una massiccia intrusione nella sfera privata del singolo, che quotidianamente immette nello smartphone una infinita quantità di dati atti a rappresentarne la propria identità digitale; ciò in ragione di una sempre maggior percepita esigenza di tutela della sicurezza pubblica, a discapito della privacy dei cittadini.

La polizia può sequestrare il mio smartphone? L'esperto risponde

Un carabiniere o un poliziotto ci chiedono di consegnare il nostro telefono e di sbloccare lo smartphone. Possono farlo? come dobbiamo rispondere? Uno dei principali esperti risponde

Punti chiave

1. La polizia può sequestrare lo smartphone ad un posto di blocco?
2. Controllo su segnalazione: che fare?
3. L'arresto. Aspettiamo a sbloccare lo smartphone
 - 3.1. Un sequestro durante un viaggio?

La polizia o i carabinieri possono sequestrare il nostro smartphone? possono chiederci di sbloccarlo e come possiamo rispondere a questa richiesta? Alground ha interpellato l'**avv. Giovanni Bonomo di Milano, esperto in diritto delle nuove tecnologie**, e abbiamo immaginato le più comuni situazioni-tipo per capire come dobbiamo reagire alla richiesta, più o meno perentoria, di consegnare il nostro smartphone.

La polizia può sequestrare lo smartphone ad un posto di blocco?

Immaginiamo che un gruppo di ragazzi venga fermato ad un posto di blocco, il poliziotto si insospettisca nel vedere le facce, e ordini la consegna dello smartphone. Può farlo? Possiamo opporci?

Premettiamo che ci troviamo in una situazione in cui il mondo informatico va velocissimo mentre il legislatore è molto molto lento. Per cui è difficile avere norme che siano adeguate al mondo quotidiano.

In questo caso esiste una "lotta" fra la sicurezza pubblica e la privacy del cittadino, sono due elementi che vanno di norma in conflitto.

Diciamo che la Polizia giudiziaria ovviamente fa prevalere il dovere della sicurezza pubblica: esistono già delle circolari come a Pordenone e a Torino che si sono espresse sulla questione, sdoganando la possibilità per i poliziotti di chiedere la consegna del cellulare.

Il punto sta tutto nell'urgenza. Nel momento in cui si verifica un fatto grave, come un incidente, e il cellulare può essere stato determinante nel causare quel fatto, o nel riprendere dettagli probatori di quell'avvenimento, esiste l'urgenza di raccogliere le informazioni, e dunque il poliziotto può ordinarci la consegna del cellulare.

E in questo caso la valutazione dell'urgenza è del singolo agente, senza che vi sia bisogno dell'ordinanza di un GIP.

Quindi, se le circostanze lo indicano, un poliziotto o carabiniere può ordinarci la consegna dello smartphone.

Esattamente. L'unica cosa che può fare il cittadino, se sente violata la sua privacy, è quella di chiedere quale sia questa urgenza e quale incidente determini questa richiesta perentoria. Già una persona che pone questa domanda e dimostra di conoscere la legge, attua una buona forma di difesa.

In questo caso il cittadino può e deve chiedere espressamente i motivi specifici per cui viene richiesto di controllare lo smartphone, e anche qui questa sola domanda limita l'invasività dell'agente.

E se, pur consegnandolo, mi rifiutassi di sbloccarlo?

Le cose non cambiano. Non dare il PIN è una forma di opposizione, e nel caso di un iPhone non avere il codice costituisce un ostacolo quasi insormontabile, per cui si può configurare un principio, anche se non grave, di resistenza a pubblico ufficiale.

In caso di perquisizione?

Qui la risposta è scontata: bisogna consegnarlo e sbloccarne il codice, assolutamente sconsigliato è opporsi.

L'arresto. Aspettiamo a sbloccare lo smartphone

Parliamo invece dell'arresto. In questo caso le cose cambiano. A livello tecnico chi è sotto arresto deve difendersi e può farlo in ogni modo possibile, anche omettendo prove che potrebbero essere contro di lui. In questo caso se ci rifiutiamo che succede?

Il cambio di prospettiva è corretto. Mentre gli inquirenti devono accertare la verità e dunque se trovano prove a discolora dell'imputato devono segnalarlo, chi si difende può fare qualsiasi cosa per proteggersi, anche cercare di occultare i dati di uno smartphone che possono comprometterlo.

Il punto è che all'atto pratico durante un arresto è estremamente difficile se non impossibile non consegnare il cellulare. In quel caso non viene "chiesto" ma semplicemente strappato dalle mani o tolto dalla tasca.

In questo caso però è possibile, se vi è un codice di protezione, appellarsi alla presenza dell'avvocato prima di sbloccare il dispositivo, in modo da farlo sotto la tutela di un legale e minimizzare l'impatto di qualunque informazione che possa comprometterci.

In questo caso facciamo attenzione a quando ci viene riconsegnato: è possibile che sia stato modificato o vi sia stato inserito un qualche strumento di intercettazione. Voglio dire che è sempre bene non fidarsi di uno smartphone riconsegnato dalla polizia e sarebbe meglio sostituire per quanto possibile il telefono per le nostre comunicazioni private.

Un sequestro durante un viaggio?

Terminiamo con una domanda relativa ai viaggi. Sul treno cosa può accadere?

Sul treno il controllore dei biglietti non può assolutamente chiedere la consegna né dei documenti né dello smartphone. Al massimo, in situazioni gravi, viene chiamata la polizia ferroviaria. In quel caso valgono le regole citate prima, non opporsi ma chiedere il motivo di tale richiesta.

E in aereo?

In aereo vige un controllo veramente capillare. In questo caso, durante delle verifiche a campione, può essere richiesto il controllo dei bagagli e di quello che abbiamo in tasca. In questo caso però non siamo tenuti a sbloccarlo. In tale situazione più che un potere di controllo, le autorità hanno il potere, se non sono perfettamente convinte, di non farti imbarcare.

Il regolamento Ue sul copyright: ecco che cosa cambierà

27 Luglio 2018



Gli accesi dibattiti che la riforma del diritto d'autore europeo ha suscitato in dottrina hanno avuto inevitabili ripercussioni all'interno del Parlamento europeo, che ha deciso di rinviare i lavori a settembre.

La riforma UE del copyright intesa ad adeguare il diritto d'autore all'ecosistema digitale ha suscitato accesi dibattiti in dottrina e anche all'interno del Parlamento europeo, che riprenderà i lavori in settembre. Sono due le norme controverse, l'art. 11 sulla protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico e l'art. 13 sull'utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione.

Il primo costringerebbe i motori di ricerca, gli aggregatori di notizie, i social network e gli altri OTT Over The Top in Internet, come vengono chiamati i grandi player delle Rete e fornitori di servizi della società dell'informazione, di pagare di volta in volta gli editori delle testate giornalistiche per ottenere le autorizzazioni alla pubblicazione dei contenuti linkati.

Il secondo comporterebbe un obbligo di controllo preventivo, sempre da parte di tali grandi piattaforme e fornitori di servizi in Rete, sul caricamento da parte degli utenti di contenuti coperti dal diritto d'autore. In pratica, mentre oggi la pubblicazione di contenuti protetti viene bloccata a posteriori dietro segnalazione e richiesta dell'autore e/o dell'editore interessato, con tale riforma le piattaforme OTT dovrebbero munirsi di speciali filtri basati su algoritmi che verifichino continuamente le violazioni dei copyright bloccando automaticamente e in origine la pubblicazione di contenuti protetti.

Ma esaminiamo nel dettaglio i due articoli. Questo per comprendere meglio i motivi delle polemiche e degli scompigli che tale "direttiva bavaglio" ha creato. Non è un caso che l'Europarlamento, nella seduta del 5 luglio scorso, si sia spaccato in due nelle votazioni e con prevalenza dei contrari, costringendo il presidente Antonio Tajani a rinviare i lavori a settembre.

L'art. 11 "Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale" prevede in sostanza un diritto connesso Press Publisher Right che diviene, in sostanza, una tassa sui link e sugli snippet: gli editori dovrebbero farsi pagare i diritti sulla pubblicazione anche di un link a un loro articolo laddove tale rimando ipertestuale incorpori, come normalmente avviene, un estratto o un riassunto del contenuto. Sappiamo che tali snippet si creano automaticamente come un anteprima di uno scritto, riproducendone il titolo, una parte del sommario e quasi sempre un'immagine. Ciò è diventato ormai una consuetudine per chi scrive e opera in Internet.

Ora, prevedere una tassa su questi snippet sarebbe come tassare le notizie e la libera informazione. Senza contare che, rendendo difficile a un publisher di far circolare i contenuti in difetto di un accordo di volta in volta con l'aggregatore di notizie, si rende la vita difficile allo stesso editore, il quale, apparentemente beneficiario di un diritto al quale non potrebbe rinunciare, si vedrebbe ridimensionato nell'ospitare poche notizie e sempre meno vere e sempre più fake: dipenderà infatti dalla forza contrattuale di chi pubblica e dai compensi.

Insomma, un diritto sui contenuti parziali e di richiamo visibili nei link comporta il rischio di inibire l'utile funzione degli aggregatori di notizie con grave pregiudizio dell'informazione e della cultura.

L'art. 13 "Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricato dagli utenti" prevede la necessità di accordi tra prestatori di servizi in Internet e i titolari di diritti per l'uso di materiale protetto. Ma pretendere di regolamentare i rapporti tra il titolare dei diritti e il gestore della piattaforma (Facebook, LinkedIn, YouTube, etc.) significa, anche qui, filtrare i contenuti e ostacolare la libera circolazione delle informazioni. In proposito si è fatta sentire la nota enciclopedia libera Wikipedia con un autoscuramento di protesta, appoggiata con una lettera aperta al presidente dell'Europarlamento Tajani da oltre sessanta ricercatori e studiosi, intellettuali.

Protesta più che legittima, se pensiamo alle conseguenze di sostanziale censura che comporterebbe un upload filter informatico che impedirebbe agli utenti di caricare su piattaforme online materiale oggetto di proprietà intellettuale: i software, anche i più elaborati, possono individuare i duplicati e i plagii, ma non possono distinguere le parodie, le perifrasi, le satire, le critiche e tutte quelle rielaborazioni creative e lecite di testi altrui del tutto legittime.

In conclusione, se non appare plausibile applicare una tassa sull'informazione, perché tale è nella sostanza il meccanismo dell'art. 11 che blocca, per garantire agli editori un compenso, quella libera circolazione delle informazioni che è la base di tutto il sistema di Internet, dello User Generated Content e del Citizen Journalism, tanto meno plausibile è, nella previsione di cui all'art. 13, un uploader filter informatico che impedirebbe agli utenti di caricare su social network e piattaforme online materiale vario oggetto di proprietà intellettuale.

Tutto questo si tradurrebbe in un'inammissibile "presunzione di illegittimità" dei contenuti, da monitorare continuamente, che stride con la libertà di espressione presidiata dalla nota garanzia costituzionale (art. 21 Cost.) e con la stessa espressione "società dell'informazione" nel titolo stesso di una norma che la contraddice.

Espressione che troviamo fin dalla Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, appunto: è chiaro lo scopo della normativa comunitaria di promuovere l'apprendimento e la cultura proteggendo sì le opere ma autorizzando, al tempo stesso, alcune eccezioni nell'interesse del pubblico e a fini educativi e di insegnamento.

Vedremo quindi a settembre con quale spirito nuovo, stando al proclama del presidente Tajani di proteggere l'interesse di tutti i cittadini, che è quello di informare e di esser informati, verranno ripresi i lavori sulla proposta di direttiva sul diritto d'autore.

di Giovanni Bonomo

Avvocato, ALP Assistenza Legale Premium

Riforma UE sul copyright. I massimi esperti italiani spiegano i pericoli

Abbiamo chiesto a tre fra i massimi esperti italiani un parere sulla riforma UE del copyright. Alla scoperta di imperfezioni, rischi e pericoli nascosti nelle pieghe della direttiva

Punti chiave

1. Dal Checco: definire meglio i dettagli, così com'è non è verosimile
2. Tosi: principi ragionevoli, ma si rischiano effetti collaterali
3. Bonomo: una presunzione di illegittimità contraria alla Costituzione

La [riforma UE del copyright](#) ha scosso come un terremoto il mondo digitale: l'art. 11 che costringerebbe gli aggregatori di notizie a **pagare i singoli giornali** per poter prelevare i riassunti delle loro notizie, potrebbe portare i **piccoli quotidiani a sparire da portali come Google News**. Ancora più preoccupante l'art. 13 che, imponendo un **filtro a tutti i contenuti** inviati dagli utenti su portali come Youtube, rischia di diventare strumento di censura.

La comunità di internet si è notevolmente preoccupata, e piattaforme come Wikipedia, sono arrivate ad [autocensurarsi per protestare contro la riforma](#). Mentre la discussione al parlamento europeo è stata rinviata, Alground ha contattato tre **fra i più grandi esperti italiani di dinamiche e diritto sul web**, per capire cosa potrà accadere in un prossimo futuro.

Dal Checco: definire meglio i dettagli, così com'è non è verosimile

"Per quanto riguarda l'art. 11 - inizia **Paolo dal Checco, rinomato esperto d'informatica forense** - la cosa in assoluto più importante è definire la modalità e la quantità del contenuto che potrà essere prelevato dagli aggregatori. Sarà definito come percentuale? come numero di caratteri o di righe? E' un elemento fondamentale. A onor del vero, ritengo che già adesso se con il titolo, una piccola foto e pochissime righe il lettore non clicca sulla notizia, **significa che quel lancio ha poco valore**.

Altrimenti sentirebbe il bisogno di approfondire. Per le foto poi un buon compromesso sarebbe far visualizzare una immagine in miniatura e permettere di vederla interamente solo raggiungendo lo specifico sito.

Comunque, fino a che non esiste una definizione precisa non possiamo valutare l'impatto che potrà avere, anche se sono comunque i giornali più piccoli quelli a rischio.

Poca fiducia anche per l'art 13. "Qui - prosegue dal Checco - partiamo da una situazione per cui se io carico un contenuto che viola il copyright, e questa cosa viene segnalata, la piattaforma interviene rimuovendo il tutto senza particolari problemi. Solo nel caso in cui questo diventa una cosa ripetuta, allora partono delle sanzioni verso la struttura che ospita il contenuto. Immaginando un filtro che controlli preventivamente tutto il contenuto, dal momento che i filtri sbagliano, significherebbe che la piattaforma sarebbe passibile di multa alla prima violazione?

Il problema in questo caso non sarebbe la censura, sinceramente non ci credo molto, ma il fatto che le piattaforme dovrebbero dotarsi di sistemi sofisticati di filtri **oppure pagare una massa di multe insostenibile**. Oltre al problema tecnico si porrebbe una questione puramente economica. Detta così, non vedo questo filtro ai contenuti come qualcosa di concretizzabile su larga scala e in maniera preventiva."

Tosi: principi ragionevoli, ma si rischiano effetti collaterali

"La questione è spinosissima - attacca invece l'Avv. **Emilio Tosi, Professore di Diritto Privato a Milano Bicocca e socio fondatore del CLUSIT** - e si conferma la difficoltà di fornire una risposta univoca perché il discorso può essere approcciato da diversi punti di vista, sia da quello squisitamente tecnico sia facendo delle valutazioni metagiuridiche di politica legislativa.

Ora, se si affronta da un punto di vista prettamente giuridico, il riconoscimento agli Editori di una garanzia in più rispetto a quelle già esistenti nelle norme sul diritto d'autore - la tipizzazione di un nuovo diritto connesso fermo restando il diritto dell'autore - **può anche essere cosa ragionevole**. Nel senso che effettivamente l'industria culturale digitale lamenta, a buon diritto, una perdita di valore - value gap - circa la realizzazione di contenuti digitali da parte degli editori e più in generale dei produttori di contenuti rispetto agli OTT, i grandi player delle reti di comunicazione elettronica.

Da questo punto di vista il principio ha una sua ragionevolezza, ma sta di fatto che la norma dell'articolo 11, così come è attualmente formulata, richiede qualche puntualizzazione e qualche riflessione in più al fine di evitare effetti distorsivi, non solo sotto il profilo concorrenziale ma anche della libera circolazione delle informazioni."

"Anche perché stiamo parlando di una direttiva - precisa Tosi - e qui, se mi è consentito un rilievo critico, dal momento che disciplinare questo tema richiede una forte armonizzazione, **lo strumento della Direttiva non è il più adatto**. Avrei visto più opportuno applicare lo strumento giuridico del **Regolamento**, sulla falsa riga di quello che è stato fatto in altri settori come quello del data protection, che è uniforme e immediatamente vincolante per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

Il Regolamento tende, infatti, ad eliminare – nei settori che richiedono marcata armonizzazione – le asimmetrie normative che invece la Direttiva non può escludere in sede di recepimento interno da parte degli Stati membri a maggior ragione in relazione a un testo, come nel caso di specie, dalla formulazione programmatica per clausole generali.

Con lo strumento della Direttiva le regole di recepimento – pur nei limiti stabiliti dalle clausole generali ivi contenute – **possono però essere variamente declinate**, e con certi margini di discrezionalità, da parte dei singoli stati. Questo costituisce effettivamente un **rischio aggiuntivo** considerata la possibile interferenza con diritti fondamentali quali la libertà di espressione e il diritto all'informazione."

E sulla censura? "Per quanto riguarda il discorso della censura riconducibile all'obbligo di filtraggio dell'art.13, – rassicura Tosi – certamente la norma non prevede questo. Il rischio è piuttosto nella fase di concreta attuazione del precetto generale e, come spesso succede quando si procede all'estensione di norme generali come quelle del diritto comunitario, in fase di recepimento da parte dei singoli Stati: con l'attuale formulazione, troppo generica, **non si possono escludere effetti collaterali indesiderati**, come peraltro anche pubblicamente stigmatizzato dal Garante italiano per la Privacy Soro.

L'articolo 13, rispetto all'articolo 11, è senza dubbio **molto più insidioso dal punto di vista della libertà di informazione** e della libera circolazione delle idee. E' più insidioso perché così come è attualmente formulato, ammesso e non concesso che questo sia il testo definitivo, potrebbe, quasi certamente, porre più di un problema in sede attuativa perché l'utilizzo corretto e preciso di queste tecnologie, atte a filtrare i contenuti digitali protetti dal diritto d'autore, è un esercizio che non è così scontato in concreto.

Per maggior precisione, è tecnicamente molto agevole quando si parla di tutelare contenuti audiovisivi o digitali, – conclude Tosi – un po' più complesso quando si parla di proteggere semplici informazioni e notizie in genere, esercitando un controllo sugli snippet, tenendo conto del fatto che questo è un argomento spinosissimo e vi sarà una riflessione ancora molto lunga come dimostra il primo stop a Strasburgo della proposta di riforma e il rinvio a settembre per ulteriore discussione anche nella prospettiva di opportuni emendamenti e precisazioni del testo così come attualmente formulato."

Bonomo: una presunzione di illegittimità contraria alla Costituzione

"La riforma UE sul copyright nasce dall'esigenza e dal condivisibile proposito – spiega ora l'Avv. **Giovanni Bonomo, esperto in diritto delle nuove tecnologie** – di adeguare il diritto d'autore all'ecosistema digitale, ma le soluzioni che propone **sono controverse e poco credibili**. Mi riferisco in particolare a due articoli che hanno suscitato accesi dibattiti e polemiche, l'art. 11 sulla protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico, e l'art. 13 sull'utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione.



Bonomo: "E' un'inammissibile "presunzione di illegittimità" di fondo che stride con la libertà di espressione presidiata dalla nota garanzia costituzionale"

In effetti le critiche a tale disegno di legge mi sembrano fondate laddove si voglia far pagare a chi pubblica articoli i diritti sulla pubblicazione anche dei relativi *snippet*. Sappiamo che queste anteprime di testo e grafiche compiano automaticamente all'atto di un "copia e incolla" di un link ipertesuale in un social network o in una qualsiasi piattaforma editoriale online. E' una consuetudine per chi scriva e operi in Internet. Ora, prevedere un compenso per questi snippet, **sarebbe come tassare le notizie e la libera informazione**.

Senza contare che, rendendo difficile a un *publisher*, che può essere chiunque, non solo un giornalista professionista, far circolare i contenuti "di carattere giornalistico" in difetto di un accordo di volta in volta con l'aggregatore di notizie, **si rende la vita difficile allo stesso editore**, il quale, apparentemente beneficiario di un diritto al quale non potrebbe rinunciare, si vedrebbe ridimensionato nell'ospitare poche notizie e **sempre meno vere e sempre più fake**: dipenderà infatti dalla forza contrattuale di chi pubblica e dai compensi. C'è già chi prevede che saranno i molti milionari, disposti a pagare, a influenzare l'opinione pubblica."

"Quanto all'art. 13, **dal lunghissimo titolo**, – ironizza Bonomo – si ripropone lo stesso problema: pretendere di regolamentare i rapporti tra il titolare dei diritti, per l'uso di materiale protetto, e il prestatori di servizi o aggregatori di notizie, significa filtrare i contenuti e ostacolare la libera circolazione delle informazioni. Voglio dire che applicare una tassa sull'informazione, perché tale è nella sostanza, per garantire agli editori un compenso, significa bloccare quella libera circolazione delle informazioni **che è la base di tutto il sistema di Internet**, dello User Generated Content e del Citizen Journalism.

Tanto meno è plausibile, parlando ora di come gli editori potranno esigere un tale compenso, il sistema che pare stiano escogitando: un *upload filter* informatico che impedirebbe agli utenti di caricare su social e piattaforme online varie materiale protetto oggetto di proprietà intellettuale. Anche il software più elaborato può individuare i duplicati e i plag, ma non potrà distinguere le parodie, le perifrasi, le metafore, le satire e le critiche e in definitiva **tutte quelle rielaborazioni creative e lecite di testi altrui**.

Senza contare che un'inammissibile "**presunzione di illegittimità**" di fondo stride con la libertà di espressione presidiata dalla nota garanzia costituzionale (art. 21), sulla cui base ha fatto i primi passi, come sappiamo, la televisione privata in Italia. Appare paradossale quindi trovare l'espressione "società dell'informazione" nel titolo stesso di un articolo che la contraddice."

OSSERVATORIO DIRITTO D'AUTORE

Brexit e diritto d'autore, che cosa cambia

L'osservatorio è curato per Diritto24 dall'avv. Giovanni Bonomo - AssistenzaLegalePremium.it

Fino al divorzio effettivo, a partire dal 29 marzo 2019 e con un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020, del Regno Unito dall'Unione Europea, la situazione nel campo della proprietà intellettuale e del diritto d'autore resta immutata. Tuttavia è utile interrogarsi fin d'ora sulle conseguenze di Brexit che, anche se non immediate, possano ostacolare il progetto di armonizzazione europea.

Vi abbiamo parlato, per alcuni aspetti della tutela autorale, dell'impegno, da parte del legislatore comunitario, di adeguare il diritto d'autore alle nuove tecnologie e all'ecosistema digitale. Da ultimo mi sono occupato della discussa direttiva del copyright e dei lavori in proposito del Parlamento europeo rimandati a settembre.

Su Brexit di certo si sa solo una data: 29 marzo 2019. Una data di partenza del periodo transitorio di 21 mesi, quindi fino al 31 dicembre 2020, per i necessari "adeguamenti" in vista dell'uscita ufficiale della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Per il resto nulla si conosce circa tempistiche e negoziazioni: come stanno andando le relazioni tra Regno Unito e Unione Europea? Quali accordi si stanno facendo con il Parlamento britannico per i settori del commercio, del turismo e della stessa cittadinanza, considerando i cittadini europei che vivono in gran Bretagna e quelli britannici che vivono in Europa?

Si sente dire che l'unico scenario realistico è di una "Brexit soft", nel senso che il Regno Unito resterebbe nel mercato unico senza far parte della Unione Europea, come già avviene per Norvegia, il Liechtenstein e l'Islanda. Sul tema è in atto uno scontro all'interno dello stesso partito conservatore e di governo dei Tories di Theresa May: le dimissioni di David Davies, ministro pro Brexit e di Boris Johnson, ministro degli Esteri, è la prova di una guerra in atto tra moderati da una parte, tra cui la stessa May, fautori di un'uscita soft e, dall'altra parte gli "hard brexeters", come sono appunto Johnson e Davies. Vero è che una Brexit soft sarebbe contraddittoria rispetto alle ragioni per le quali i britannici hanno votato per l'uscita dall'UE: sovranità nazionale e controllo dell'immigrazione.

Invero, se la Gran Bretagna restasse nel mercato unico senza fare più parte della UE, dovrebbe garantire la libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali: rinunciando quindi a quei due obiettivi fondamentali. E' quindi più verosimile che, in seguito alla Brexit, il Regno Unito non potrà più beneficiare di certe misure transfrontaliere e di alcune norme speciali europee. Come del resto viene annunciato dalla Commissione europea in data 28 marzo 2018 in premessa ad una Notice sulle conseguenze derivanti da Brexit in materia di copyright. E veniamo qui al nostro tema.

Ricordiamo che il diritto d'autore nasce con la creazione stessa dell'opera dell'ingegno, senza formalità costitutive come avviene per le privative industriali (marchi, brevetti, design), non abbisognando di aggiustamenti o rivalidazioni in ordinamenti diversi. L'armonizzazione europea è stata per questo meno estensiva rispetto ad altri diritti di proprietà intellettuale e il copyright resta disciplinato in ciascun ordinamento nazionale degli Stati membri sia a libello sostanziale che procedurale di enforcement.

Si è espresso in proposito sul finire dello scorso anno 2017 il CIPA Chartered Institute of Patent Attorneys, organismo dei consulenti di proprietà intellettuale britannici, in un paper dedicato agli effetti di Brexit sui diritti di proprietà intellettuale: "Copyright is in general not subject to EU harmonization and no changes to copyright law are expected as an immediate consequence of exit from the EU", specificando che il Regno Unito continuerà a proteggere il copyright nel rispetto della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche.

Ma già pochi mesi prima, in un comunicato estivo di agosto dell'IPO Intellectual Property Office britannico si legge: "The UK is a member of a number of international treaties and agreements. This means that UK copyright works (such as music, films, books and photographs) are protected around the world. This will continue to be the case following our exit from UE". Un proposito coerente, del resto, con gli obiettivi di armonizzazione della Commissione europea e con la proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale: per non restare escluso da tale "mercato" è probabile che il Regno Unito incorporerà le nuove norme comunitarie in proprie leggi nazionali.

Tutto ciò dipenderà dai termini delle future negoziazioni, come di seguito precisato: "While the UK remains in the EU, our copyright laws will continue to comply with the EU copyright directives. (...). The continued effect of EU Directives and Regulations following our exit from the EU will depend on the terms of our future relationship".

Bisogna però considerare che l'approccio anglosassone al copyright non è del tutto allineato a quello di diritto d'autore del modello continentale europeo: mentre il sistema di common law dà rilievo ai diritti patrimoniali della opera protetta e all'investimento economico sottostante, il sistema di civil law, retaggio dall'Illuminismo e dalla Rivoluzione Francese che pongono al centro la persona, pone l'accento sui diritti morali e di paternità e al risarcimento dei danni conseguente alle violazioni.

In ogni caso il legislatore britannico, in seguito all'uscita dall'Unione Europea, non sarà più chiamato a discutere sulle future direttive UE, così come i tribunali britannici non dovranno più uniformarsi alle sentenze della Corte di Giustizia in materia.

14/12/2016 • **ASSISTENZA LEGALE PREMIUM APRE AL DIRITTO D'AUTORE**

Lo studio legale pensato per il mondo online amplia la sua offerta con l'apertura del dipartimento di Diritto d'Autore a cura dell'avv. Giovanni Bonomo

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2016-12-14/assistenza-legale-premium-apre-diritto-d-autore-170219.php?preview=true>

01/02/2017 • **LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI IN INTERNET TRA LEGGI NAZIONALI, COMUNITARIE E NUOVE FORME DI AUTOREGOLAMENTAZIONE**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/famiglia/2017-02-01/la-tutela-diritti-minori-internet-leggi-nazionali-comunitarie-e-nuove-forme-autoregolamentazione-105727.php>

22/05/2017 • **PRELEVARE LE IMMAGINI DA INTERNET PER CORREDARE ARTICOLI O POST? ATTENTI AI DIRITTI D'AUTORE! QUALI SONO LE VERE "UTILIZZAZIONI LIBERE"**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2017-05-22/prelevare-immagini-internet-corredare-articoli-o-post-attenti-diritti-d-autore-quali-sono-vere-utilizzazioni-libere-144355.php>

29/05/2017 • **YOUTUBE TRA FAIR USE E COPYRIGHT**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2017-05-29/youtube-fair-use-e-copyright-125252.php?preview=true>

13/06/2017 • **IL GIORNALISMO DIGITALE E IL "DIRITTO ALL'OBLIO" - GLI ARCHIVI GIORNALISTICI ONLINE DEVONO ESSERE SEMPRE AGGIORNATI**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2017-06-13/il-giornalismo-digitale-e-diritto-oblio--archivi-giornalistici-online-devo-essere-sempre-aggiornati-135316.php>

20/06/2017 • **LA TUTELA DELLE EDIZIONI CRITICHE E SCIENTIFICHE**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2017-06-20/la-tutela-edizioni-critiche-e-scientifiche--173039.php>

27/06/2017 • **DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E DIRITTO D'AUTORE NELL'ERA DIGITALE**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2017-06-27/diritto-informazione-e-diritto-d-autore-era-digitale-160047.php>

28/06/2017 • **LE EMITTENTI TELEVISIVE POSSONO VIETARE LA RITRASMISSIONE VIA INTERNET DEI LORO PROGRAMMI**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2017-06-28/le-emittenti-televisive-possono-vietare-ritrasmissione-via-internet-loro-programmi-113604.php?preview=true>

05/07/2017 • **TUTELA DELL'IMMAGINE ANCHE DI PERSONAGGI NOTI**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2017-07-05/tutela-immagine-anche-personaggi-noti-151803.php>

07/07/2017 • **VIDEOGIOCHI E APP PROTETTI DAL DIRITTO D'AUTORE**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2017-07-07/videogiochi-e-app-protetti-diritto-d-autore-170150.php>

11/07/2017 • **LA TUTELA AUTORALE DELLO STILISTA O CREATORE DI MODA**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2017-07-11/la-tutela-autorale-stilista-o-creatore-moda-152736.php>

12/07/2017 • **LA DIRETTIVA SUL DIRITTO D'AUTORE RINVIATA A SETTEMBRE**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-07-11/la-direttiva-diritto-d-autore-rinviata-settembre-094912.php>

26/07/2017 • **LEGITTIMITÀ E VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO AGCOM IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE CONFERMATE DAL TAR LAZIO**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2017-07-26/legittimita-e-validita-regolamento-agcom-materia-diritto-d-autore-confermate-tar-lazio-144631.php?preview=true>

27/07/2017 • **OLTRE IL DIRITTO D'AUTORE E I DIRITTI PROPRIETARI**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2017-07-27/oltre-diritto-d-autore-e-diritti-proprietari-173058.php>

07/09/2017 • **LA PIRATERIA VIA WEB E IL RUOLO DEGLI ISP INTERNET SERVICE PROVIDER**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2017-09-07/la-pirateria-via-web-e-ruolo-isp-internet-service-provider-144044.php>

13/09/2017 • **LA TUTELA DELLE IMMAGINI DI OPERE D'ARTE**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2018-03-28/la-tutela-immagini-opere-d-arte-153636.php>

25/09/2017 • **IL DIRITTO D'AUTORE UE NELLA REALTÀ LIQUIDA ED EGOTICA DI INTERNET**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2017-09-25/il-diritto-d-autore-ue-realta-liquida-ed-egotica-internet-104444.php>

25/09/2017 • **IL "LAVORO AGILE" O "SMART WORKING", LA NUOVA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO SUBORDINATO**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2017-09-25/il-lavoro-agile-o-smart-working-nuova-modalita-svolgimento-lavoro-subordinato--105800.php>

12/10/2017 • **BITCOIN, LE CRIPTOVALUTE? CENTINAIA. "ECCO COME FUNZIONANO, VANTAGGI E RISCHI"**

<http://www.affaritaliani.it/economia/bitcoin-le-criptovalute-centinaia-ecco-come-funzionano-vantaggi-e-rischi-504061.html>

15/11/2017 • **GIOVANNI BONOMO, AVVOCATO ESPERTO IN DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE - MANAGING PARTNER DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO D'AUTORE, ALP – ASSISTENZA LEGALE PREMIUM**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/intervistaAvvocato/2017-11-15/giovanni-bonomo-avvocato-esperto-diritto-nuove-tecnologie--managing-partner-dipartimento-diritto-d-autore-alp--assistenza-legale-premium-150906.php>

06/11/2017 • **QUALI IMMAGINI TRATTE DA INTERNET PER IL PROPRIO BLOG?**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2017-11-06/quali-immagini-tratte-internet-il-proprio-blog-142031.php>

23/11/2017 • **LA QUESTIONE DELLA GESTIONE DEI CONTENUTI TUTELATI DAL DIRITTO D'AUTORE DA PARTE DEL GESTORE DI SERVIZI CLOUD**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2017-11-22/la-questione-gestione-contenuti-tutelati-diritto-d-autore-parte-gestore-servizi-cloud-165129.php>

15/12/2017 • **UN DIRITTO CONNESSO DEGLI EDITORI SUI CONTENUTI? LA PROPOSTA DI ESTENDERE IL DIRITTO D'AUTORE AGLI SNIPPET**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2017-12-15/un-diritto-connesso-editori-contenuti-proposta-estendere-diritto-d-autore-snipet-161747.php>

19/12/2017 • **BITCOIN, L'ORO DIGITALE CHE RIVOLUZIONERÀ IL MONDO: NANOPRESS INTERVISTA L'AVVOCATO GIOVANNI BONOMO**

<https://www.nanopress.it/economia/2017/12/19/bitcoin-l-oro-digitale-che-rivoluzionera-il-mondo-nanopress-intervista-l-avvocato-giovanni-bonomo/194401/>

19/01/2018 • **SOCIAL NETWORK, IDENTITÀ ED EREDITÀ DIGITALI. COME FARE TESTAMENTO**

<http://www.affaritaliani.it/costume/social-network-identita-ed-eredita-digitali-come-fare-testamento-520291.html>

05/02/2018 • **IL QUOTIDIANO ONLINE E I NUOVI MEDIA DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO. DIFFERENZE CON RIGUARDO ALLA DIFFAMAZIONE**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoPenale/2018-02-05/il-quotidiano-online-e-nuovi-media-manifestazione-pensiero-differenze-riguardo-diffamazione--163941.php>

08/02/2018 • **DIRITTO ALL'OBLIO DIGITALE E INTERESSE PUBBLICO ALL'INFORMAZIONE**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-02-08/diritto-oblio-digitale-e-interesse-pubblico-informazione-171001.php>

14/02/2018 • **L' "USO DEL MARCHIO" NOTO IN RETE E I DUREVOLI E INCONTROLLABILI EFFETTI PUBBLICITARI**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2018-02-14/l-uso-marchio-noto-rete-e-durevoli-e-incontrollabili-effetti-pubblicitari--121352.php>

28/02/2018 • **LA TUTELA AUTORALE DELL'OPERA DI DESIGN ANCHE IN CASO DI PRODUZIONE SERIALE E SU LARGA SCALA**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2018-02-28/la-tutela-autorale-opera-design-anche-caso-produzione-seriale-e-larga-scala--130515.php>

28/02/2018 • **STREAMING, DOWNLOADING, LINKING: QUANDO LA SOSTANZA È LA STESSA**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2018-02-28/streaming-downloading-linking-quando-sostanza-e-stessa-114649.php>

16/03/2018 • **LA NOZIONE DI "CONSUMATORE" ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-03-16/la-nozione-consumatore-luce-giurisprudenza-comunitaria-113403.php>

28/03/2018 • **LA TUTELA DELLE IMMAGINI DI OPERE D'ARTE**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatilImpresa/2018-03-28/la-tutela-immagini-opere-d-arte-153636.php>

12/04/2018 • **MARCHIO DEBOLE E MARCHIO FORTE. LE DIFFERENZE E LA DIVERSA TUTELA**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-04-12/marchio-debole-e-marchio-forte-differenze-e-diversa-tutela-155542.php>

04/05/2018 • **MARCHIO D'INSIEME, MARCHIO COMPLESSO E MARCHIO COLLETTIVO**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatilImpresa/2018-05-04/marchio-d-insieme-marchio-complesso-e-marchio-collettivo-144448.php>

01/03/2018 • **SULLA ESIMENTE DA INTERVISTA**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoPenale/2018-06-01/sulla-esimente-intervista-153004.php>

13/06/2018 • **DIRITTO DI CRITICA E DIRITTO DI SATIRA NELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoPenale/2018-06-12/diritto-critica-e-diritto-satira-attivita-giornalistica-110547.php>

18/07/2018 • **SMARTPHONE E PRIVACY. COME E QUANDO LE FORZE DELL'ORDINE POSSONO GUARDARCI DENTRO?**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatilImpresa/2018-07-18/smartphone-e-privacy-come-e-quando-forze-ordine-possono-guardarci-dentro-150217.php>

18/07/2018 • **RIFORMA UE SUL COPYRIGHT. I MASSIMI ESPERTI ITALIANI SPIEGANO I PERICOLI**

<https://www.alground.com/site/riforma-ue-copyright-pericoli/52050>

19/07/2018 • **LA POLIZIA PUÒ SEQUESTARE IL MIO SMARTPHONE? L'ESPERTO RISPONDE**

<https://www.alground.com/site/polizia-sequestro-smartphone/52073/>

27/07/2018 • **IL REGOLAMENTO UE SUL COPYRIGHT: ECCO CHE COSA CAMBIERÀ**

<https://www.liberoquotidiano.it/news/esteri/13364647/il-regolamento-ue-sul-copyright-ecco-che-cosa-cambiera.html>

Rassegna Stampa Avv. Giovanni Bonomo

01/08/2018 • **BREXIT E DIRITTO D'AUTORE, CHE COSA CAMBIA**

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2018-08-01/brexit-e-diritto-d-autore-che-cosa-cambia-102445.php>